

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI FORNI DI SOPRA

PROVINCIA DI UDINE

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TESTO BASE DERIVANTE DALLA VARIANTE N. 11 GENERALE DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 52/1991 AL P.R.G.C. E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON LE VARIANTI DI SEGUITO ELENCAATE:

VARIANTE N. 11	Deliberazione consiliare n. 36 del 31.05.1999	B.U.R. N. 34 del 25.08.1999
VARIANTE N. 12	Deliberazione consiliare n. 44 del 31.03.1998	B.U.R. N. 19 del 13.05.1998
VARIANTE N. 13	Deliberazione consiliare n. 43 del 31.03.1998	B.U.R. N. 13 del 13.05.1998
VARIANTE N. 14	Annullata	
VARIANTE N. 15	Deliberazione consiliare n. 28 del 14.05.2001	B.U.R. N. 15 del 10.04.2002
VARIANTE N. 16	Deliberazione consiliare n. 43 del 18.08.2001	B.U.R. N. 36 del 05.09.2001
VARIANTE N. 17	Deliberazione consiliare n. 16 del 04.04.2002	B.U.R. N. 19 del 05.09.2002
VARIANTE N. 18	Deliberazione consiliare n. 17 del 04.04.2002	B.U.R. N. 19 del 05.09.2002
VARIANTE N. 19	Deliberazione consiliare n. 18 del 27.03.2003	B.U.R. N. 50 del 10.12.2003
VARIANTE N. 20	Deliberazione consiliare n. 30 del 12.05.2003	B.U.R. N. 27 del 02.07.2003
VARIANTE N. 21	Deliberazione consiliare n. 31 del 12.05.2003	B.U.R. N. 26 del 25.06.2003
VARIANTE N. 22	Deliberazione consiliare n. 83 del 30.12.2003	B.U.R. N. 6 del 11.02.2004
VARIANTE N. 23	Deliberazione consiliare n. 84 del 30.12.2003	B.U.R. N. 6 del 11.02.2004
VARIANTE N. 24	Deliberazione consiliare n. 43 del 24.09.2004	B.U.R. N. 43 del 27.10.2004
VARIANTE N. 25	Deliberazione consiliare n. 29 del 04.08.2004	B.U.R. N. 46 del 17.11.2004
VARIANTE N. 26	Deliberazione consiliare n. 85 del 30.12.2003	B.U.R. N. 6 del 11.02.2004
VARIANTE N. 27	Deliberazione consiliare n. 6 del 21.02.2005	B.U.R. N. 17 del 27.04.2005
VARIANTE N. 28	Deliberazione consiliare n. 36 del 24.06.2005	B.U.R. N. 34 del 24.08.2005
VARIANTE N. 29	Deliberazione consiliare n. 36 del 24.06.2005	B.U.R. N. 34 del 24.08.2005
VARIANTE N. 30	Deliberazione consiliare n. 19 del 22.03.2006	B.U.R. N. 21 del 24.05.2006
VARIANTE N. 31	Deliberazione consiliare n. 95 del 02.11.2005	B.U.R. N. 50 del 14.12.2005
VARIANTE N. 32	Deliberazione consiliare n. 46 del 13.07.2006	B.U.R. N. 36 del 06.09.2006
VARIANTE N. 33	Deliberazione consiliare n. 32 del 24.05.2007	B.U.R. N. 44 del 31.10.2007

VARIANTE N. 34	Deliberazione consiliare n. 21 del 29.03.2007	B.U.R. N. 20 del 16.05.2007
VARIANTE N. 35	Deliberazione consiliare n. 22 del 29.03.2007	B.U.R. N. 20 del 16.05.2007
VARIANTE N. 36	Deliberazione consiliare n. 33 del 24.05.2007	B.U.R. N. 30 del 25.07.2007
VARIANTE N. 37	Deliberazione consiliare n. 62 del 05.09.2007	B.U.R. N. 52 del 27.12.2007
VARIANTE N. 38	Deliberazione consiliare n. 21 del 16.05.2008	B.U.R. N. 10 del 11.03.2009
VARIANTE N. 39	Deliberazione consiliare n. 25 del 16.05.2008	B.U.R. N. 25 del 18.06.2008
VARIANTE N. 40	Deliberazione consiliare n. 09 del 22.02.2008	B.U.R. N. 16 del 16.04.2008
VARIANTE N. 41	Deliberazione consiliare n. 10 del 22.02.2008	B.U.R. N. 16 del 16.04.2008
VARIANTE N. 42	Deliberazione consiliare n. 21 del 21.04.2009	B.U.R. N. 21 del 27.05.2009
VARIANTE N. 43	Deliberazione consiliare n. 22 del 21.04.2009	B.U.R. N. 35 del 02.09.2009
VARIANTE N. 44	Deliberazione consiliare n. 12 del 21.02.2010	B.U.R. N. 14 del 07.04.2010
VARIANTE N. 45	Deliberazione consiliare n. 45 del 19.09.2009	B.U.R. N. 42 del 21.10.2009
VARIANTE N. 46	Deliberazione consiliare n. 20 del 30.04.2010	B.U.R. N. 25 del 23.06.2010
VARIANTE N. 47	Deliberazione consiliare n. 21 del 30.04.2010	B.U.R. N. 25 del 23.06.2010
VARIANTE N. 48	Deliberazione consiliare n. 72 del 28.12.2010	B.U.R. N. 4 del 26.01.2011
VARIANTE N. 49	Deliberazione consiliare n. 13 del 19.02.2011	B.U.R. N. 12 del 23.03.2011
VARIANTE N. 50	Deliberazione consiliare n. 14 del 19.02.2011	B.U.R. N. 12 del 23.03.2011
VARIANTE N. 51	Adottata con DC n. 44 del 30.11.2011	B.U.R. N. 5 del 01.02.2012
VARIANTE N. 52	Deliberazione consiliare n. 35 del 28.09.2012	B.U.R. N. 43 del 24.10.2012
VARIANTE N. 53	Deliberazione consiliare n. 22 del 14.09.2015	B.U.R. N. 40 del 07.10.2015
VARIANTE N. 54	Deliberazione consiliare n. 23 del 14.09.2015	B.U.R. N. 40 del 07.10.2015
VARIANTE N. 55	Deliberazione consiliare n. 27 del 08.08.2016	B.U.R. N. 47 del 23.11.2016
VARIANTE N. 56	Deliberazione consiliare n. 25 del 07.07.2017	B.U.R. N. 31 del 02.08.2017

Le note a piè pagina indicano l'origine delle modifiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITA', ELABORATI E DEFINIZIONI

ART. 1 - GENERALITA'

1. Ai sensi della Legge n° 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni, della Legge n° 10/1977, della Legge n° 457/1978, delle Norme di Attuazione del PUR (testo coordinato con le modifiche apportate con il D.P.G.R. n° 481/Pres. del 05.05.1978 e n° 0826/Pres. del 15.09.1978), della Legge Regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale nell'ambito comunale sono regolamentati dalle seguenti norme.

ART. 2 - ELABORATI DI P.R.G.C. E DI ANALISI

1. La presente Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Forni di Sopra (Ud) è costituita dai seguenti elaborati di progetto:
- Relazione Illustrativa e schede quantitative dati urbanistici e territoriali
 - Norme di attuazione
 - Piano struttura
 - ¹ - Relazione sulla flessibilità di piano

- ²- Programma di attuazione del piano
- Tavola Z LEGENDA ZONIZZAZIONE FONDO VALLE
 - Tavole Z1 ÷ Z2 ZONIZZAZIONE FONDO VALLE Scala 1: 2000
 - Tavole Z3 ÷ Z12 ZONIZZAZIONE INTERO TERRITORIO Scala 1: 5000
- ³- N. 494 199 SCHEDE DEGLI EDIFICI ESISTENTI NEL TERRITORIO NON URBANO
- ⁴- Tavola ZR INDIVIDUAZIONE ZONE DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Scala 1: 5000

e di analisi:

- Relazione di analisi
- ⁵- Relazione sulla reiterazione dei vincoli
- ⁶- Relazione sulla compatibilità delle attività produttive
- Tavole A1.1 ÷ A1.10 STATO DEI LUOGHI E DELL'EDIFICATO - USO DEL SUOLO Scala 1:5000.
 - Tavole A2.1 ÷ A2. PERIMETRO CENTRI ABITATI 765/67 Scala 1: 5.000
PERIMETRO CENTRI EDIFICATI 865/71 Scala 1: 5.000
PERIMETRO P.R.P.C. Scala 1: 5.000
 - Tavole A3.1 AREE EDIFICATE E URBANIZZATE Scala 1: 5.000
RETI TECNOLOGICHE Scala 1: 5.000
 - Tavola A4.1 CLIVOMETRIA Scala 1: 25000
 - Tavola A5.1 ESPOSIZIONI Scala 1: 25000
 - Tavola A6.1 ALTIMETRIA Scala 1: 25000
 - Tavola A7.1 IDROGRAFIA Scala 1: 25000
 - Tavola A8.1 DEMANI PUBBLICI Scala 1: 10000
 - Tavola V1 ÷ V2 VINCOLI TERRITORIALI Scala 1 :10000
 - Tavole V3 ÷ V5 EDIFICI ⁷E MANUFATTI VINCOLATI Scala 1 : 1000

¹ Introdotto a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 5

² Introdotto a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 7

³ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. B punti 1 e 2 e osservazione n. 27 di Anziutti Gino

⁴ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 19

⁵ Introdotto a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 6

⁶ Introdotto a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 9

⁷ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 1

⁸ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 16

⁹ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC

¹⁰ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 14

¹¹ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 9

¹² Modificato a seguito del parziale accoglimento dell'opposizione n. 40 di Valentino Comis

¹³ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC

¹⁴ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC

¹⁵ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC

¹⁶ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 9

¹⁷ Aggiunto a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 9

¹⁸ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 9

¹⁹ Aggiunto a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 9

²⁰ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 33

²¹ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 17

²² Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 17

²³ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC

²⁴ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC

²⁵ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 4

²⁶ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC

²⁷ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 5

²⁸ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 6

²⁹ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC

³⁰ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC

³¹ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 7

³² Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC

33 Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 8
34 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
35 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
36 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
37 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
38 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
39 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
40 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
41 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
42 Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 10
43 Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 11
44 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
45 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
46 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
47 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
48 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
49 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
50 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
51 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
52 Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 18
53 Modificato per coerenza con gli articoli precedenti
54 Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 22
55 Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 22
56 Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 22
57 Modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni n. 12 di Luciano Zacchini e n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 12.
58 Integrato a seguito dell'accoglimento dell'opposizione n. 73 di Luigi Agnese.
59 Modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni n. 12 di Luciano Zacchini e n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 14
60 Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 19
61 Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 20
62 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
63 Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 21
64 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 27 al PRGC
65 Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 16
66 Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 19
67 Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 17
68 Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale
69 Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 23
70 Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 24
71 Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 24
72 Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 24
73 Aggiunto a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 24
74 Modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni n. 12 di Luciano Zacchini e n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 12
75 Modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni n. 73 di Luigi Agnese
76 Modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni n. 12 di Luciano Zacchini e n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 12
77 Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 17
78 Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 16
79 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
80 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
81 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
82 Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 25
83 Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 21
84 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 27 al PRGC
85 Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 20
86 Inserito a seguito dell'approvazione della Variante n. 29 al PRGC
87 Inserito a seguito dell'approvazione della Variante n. 29 al PRGC
88 Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 26
89 Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 27
90 Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 24
91 Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 16
92 Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC

⁹³ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 21
⁹⁴ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 20
⁹⁵ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 16
⁹⁶ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 28
⁹⁷ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 12
⁹⁸ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 14
⁹⁹ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 17
¹⁰⁰ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 16
¹⁰¹ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 21
¹⁰² Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 20
¹⁰³ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 27
¹⁰⁴ Modificato a seguito della modifica alla Zonizzazione conseguente l'introduzione della fascia di rispetto dall'impianto di depurazione e allo stralcio delle zone indicate con i numeri 5 e 7. La numerazione delle zone viene conseguentemente rivista.
¹⁰⁵ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 29
¹⁰⁶ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 20
¹⁰⁷ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 19
¹⁰⁸ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 30
¹⁰⁹ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 30
¹¹⁰ Le numerazioni sono state verificate a seguito dell'osservazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 84 lette. C punto 23
¹¹¹ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 27 al PRGC
~~¹¹² Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 28 al PRGC~~
¹¹³ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 32
¹¹⁴ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 23
¹¹⁵ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 23
¹¹⁶ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 24
¹¹⁷ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 27 al PRGC
¹¹⁸ Integrato a seguito dell'accoglimento parziale dell'opposizione n. 54 di Perisutti Aldo.
¹¹⁹ Eliminato ed inserito nella relazione sulla flessibilità.
¹²⁰ Integrato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni n. 34 di Maresia Franco e n. 37 di Comis Dirce
¹²¹ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 57 di Sara Caburlotto
¹²² Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 19 al PRGC
¹²³ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 24
¹²⁴ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
¹²⁵ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
¹²⁶ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 33
¹²⁷ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 26
¹²⁸ Aggiunto a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 27
¹²⁹ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
¹³⁰ Comma sostituito a seguito dell'approvazione della Variante n. 20 al PRGC
¹³¹ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
¹³² Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 34
¹³³ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 33
¹³⁴ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 33
¹³⁵ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 35
¹³⁶ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 35
¹³⁷ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 36
¹³⁸ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 36
¹³⁹ Articolo aggiunto a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
¹⁴⁰ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale concernente l'Ambito di tutela del Bivera punto 40.
¹⁴¹ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 27 al PRGC
¹⁴² Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 27
¹⁴³ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 27
¹⁴⁴ Inserito a seguito dell'approvazione della Variante n. 31 al PRGC
¹⁴⁵ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 27
¹⁴⁶ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
¹⁴⁷ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 27 al PRGC
¹⁴⁸ Inserito a seguito dell'approvazione della Variante n. 31 al PRGC
¹⁴⁹ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 27
¹⁵⁰ Inserito a seguito dell'approvazione della Variante n. 31 al PRGC
¹⁵¹ Inserito a seguito dell'approvazione della Variante n. 31 al PRGC
¹⁵² Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 27
¹⁵³ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
¹⁵⁴ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 27

¹⁵⁵ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
¹⁵⁶ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 38
¹⁵⁷ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 38
¹⁵⁸ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 21 al PRGC
¹⁵⁹ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
¹⁶⁰ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 21 al PRGC
¹⁶¹ Integrato a seguito della Variante n. 36 al PRGC
¹⁶² Integrato a seguito della Variante n. 36 al PRGC.
¹⁶³ Integrato a seguito della Variante n. 36 al PRGC
¹⁶⁴ Modifica introdotta in recepimento delle prescrizioni vincolanti espresse sulla Variante n. 36 al PRGC dalla Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di trasporto, ai sensi dell' art. 32 bis comma 5 della L.R. 52/1991 con parere n. 0101/07 del 08.05.2007
¹⁶⁵ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 28
¹⁶⁶ Stralciato a seguito della variante n. 36 al PRGC
¹⁶⁷ Stralciato a seguito della variante n. 36 al PRGC
¹⁶⁸ Stralciato a seguito della variante n. 36 al PRGC
¹⁶⁹ Modifica introdotta in recepimento delle prescrizioni vincolanti espresse sulla variante n. 36 al PRGC dalla Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di trasporto, ai sensi dell' art. 32 bis comma 5 della L.R. 52/1991 con parere n. 0101/07 del 08.05.2007
¹⁷⁰ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 30
¹⁷¹ Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 39
¹⁷² Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 10
¹⁷³ Eliminato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 29
¹⁷⁴ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 32
¹⁷⁵ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 26
¹⁷⁶ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 6 di Florit Laura
¹⁷⁷ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 33
¹⁷⁸ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 17
¹⁷⁹ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 40
¹⁸⁰ Articolo aggiunto a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 40
¹⁸¹ Articolo aggiunto a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 40
¹⁸² Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 34
¹⁸³ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 42
¹⁸⁴ Articolo aggiunto a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
¹⁸⁵ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 35
¹⁸⁶ Eliminato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 35
¹⁸⁷ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 35
¹⁸⁸ Eliminato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 35
¹⁸⁹ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 35
¹⁹⁰ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
¹⁹¹ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 36
¹⁹² Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 25 al PRGC
¹⁹³ Inserito a seguito dell'approvazione della variante n. 37 al PRGC
¹⁹⁴ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 17 al PRGC
¹⁹⁵ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 24 al PRGC
¹⁹⁶ Integrato a seguito della modifica alla zonizzazione conseguente il parere della A.S.S. sulla fascia di rispetto dall'impianto di depurazione.
¹⁹⁷ Integrato a seguito dell'approvazione della Variante n. 22 al PRGC
¹⁹⁸ Integrato a seguito dell'approvazione della Variante n. 23 al PRGC
¹⁹⁹ Inserito con l'approvazione della Variante n. 33 al PRGC
²⁰⁰ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 42
²⁰¹ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 42
²⁰² Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 42
²⁰³ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
²⁰⁴ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
²⁰⁵ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 37
²⁰⁶ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
²⁰⁷ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
²⁰⁸ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
²⁰⁹ Modifica introdotta a seguito del parere espresso ai sensi art. 32 bis co. 5 della L.R. 52/1991 dalla Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di Trasporto n. 084/07 di data 11.04.2007
²¹⁰ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
²¹¹ Aggiunto a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 2c
²¹² Integrato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 43

²¹³ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 84 dell'Ufficio Tecnico Comunale lett. C punto 38
²¹⁴ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 16 al PRGC
²¹⁵ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 18 al PRGC
²¹⁶ Introdotto dalla Variante n. 34 al PRGC
²¹⁷ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 44
²¹⁸ Modificato a seguito dell'introduzione della relazione sulla flessibilità.
²¹⁹ Modificato a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 45
²²⁰ Stralciati a seguito della proposizione di riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale punto 45
²²¹⁻²²⁷ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 30 al PRGC
²²⁸⁻²⁴⁸ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 38 al PRGC e deliberazione CC n. 68/2009 limitatamente al punto 244
²⁴⁹⁻²⁵² Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 39 al PRGC
²⁵³ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 40 al PRGC
²⁵⁴ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 42 al PRGC
²⁵⁵ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 43 al PRGC
²⁵⁶⁻²⁶¹ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 44 al PRGC
²⁶²⁻²⁶⁵ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 45 al PRGC
²⁶⁶ Modificato a seguito dell'approvazione della Variante n. 19 al PRGC
²⁶⁷ Integrato a seguito della Variante n. 36 al PRGC
²⁶⁸ Aggiunto con Variante n. 19 al PRGC
²⁶⁹ Aggiunto con Variante n. 28 al PRGC e deliberazione CC n. 68/2009
²⁷⁰ Aggiunto a seguito dell'approvazione della Variante n. 46 al PRGC
²⁷¹ Aggiunto a seguito dell'approvazione della Variante n. 47 al PRGC
²⁷² Aggiunto a seguito dell'approvazione della Variante n. 48 al PRGC
²⁷³ Aggiunto a seguito dell'approvazione della Variante n. 49 al PRGC
²⁷⁴ Aggiunto a seguito dell'approvazione della Variante n. 50 al PRGC
²⁷⁵ Aggiunto a seguito dell'approvazione della Variante n. 52 al PRGC
²⁷⁶ Aggiunto a seguito dell'approvazione della Variante n. 54 al PRGC
²⁷⁷ Aggiunto a seguito dell'approvazione della Variante n. 54 al PRGC
²⁷⁸ Aggiunto a seguito dell'approvazione della Variante n. 54 al PRGC
²⁷⁹⁻²⁸³ Aggiunto a seguito dell'approvazione della Variante n. 55 al PRGC
²⁸⁴⁻³¹⁶ Aggiunto a seguito dell'approvazione della Variante n. 56 al PRGC

ART. 3 - DEFINIZIONI

1 **Superficie territoriale (m²) (ST):**

Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico, comprensiva delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con l'esclusione di quelle destinate dal P.R.G.C. alla rete principale della viabilità. Vanno escluse ai fini del computo della St le aree in esse comprese di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza degli interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

2 **Superficie fondiaria: (m²) (SF):**

E' la superficie che risulta dalla Superficie Territoriale da rilevarsi dai registri catastali detratte le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel caso di intervento edilizio diretto corrisponde alla superficie edificabile, con esclusione delle strade, esistenti o previste, soggette al pubblico transito e degli altri spazi, esistenti o previsti, a destinazione pubblica.

3 **Lotto minimo (m²) (LM):**

Indica la superficie fondiaria minima per la realizzazione di un intervento di nuova costruzione. Oltre al requisito della superficie richiesto dalle norme relative alle singole zone il lotto deve essere di forma compatta tale che il rapporto tra superficie e perimetro non sia inferiore ai 3/16 del lato del quadrato equivalente e che nessuna diagonale della forma planimetrica cada fuori dal perimetro di quest'ultima.

4 **Distanza dai confini: (m) (DC):**

Distanze minime che devono essere osservate nel posizionare una costruzione nel lotto relativamente ai confini. La misura si calcola sulla retta orizzontale che individua la minima distanza fra gli elementi della costruzione, compresi balconi chiusi, esclusi gli sporti, i poggiali, le terrazze a sbalzo con

aggetto fino a 2.20 m e le scale aperte di larghezza fino a 2.20 m .

5 **Distanze dalle strade: (m) (DS):**

Sono disciplinate dal D.M. 01.04.1968 quanto alle definizioni e dalle Norme di Attuazione del PUR quanto alle misure relativamente alla classificazione del presente strumento urbanistico nelle zone esterne agli abitati (zone agricole e assimilabili). La misura si calcola sulla retta orizzontale che individua la minima distanza fra gli elementi della costruzione , compresi balconi chiusi, esclusi gli sporti, i poggianti, le terrazze a sbalzo con aggetto fino a 2.20 m e le scale aperte di larghezza fino a 2.20 m. La distanza dalle strade si misura dal limite della proprietà pubblica per le strade esistenti ovvero dal limite delle strade di progetto previste dal P.R.G.C. nelle quantità previste dalla norma di zona, come agli articoli seguenti delle presenti norme di attuazione.

6 **Distanza fra fabbricati: (m) (DF):**

Distanze minime rispetto alle costruzioni preesistenti, da osservarsi nel posizionamento della costruzione nel lotto. La misura si calcola sulla retta orizzontale che individua la minima distanza fra gli elementi in considerazione, compresi balconi chiusi, escluse gli sporti, i poggianti, le terrazze a sbalzo con aggetto fino a 2.20 m e le scale aperte di larghezza fino a 2.20 m.

7 **Altezza degli edifici (m) (H max):**

Si computa come media fra quelle dei vari fronti dell'edificio stesso.

8 **Altezza dei fronti degli edifici (m) (Hf max):**

E' la differenza fra la quota del punto più alto dell'intradosso della copertura all'incrocio con il filo esterno della parete perimetrale (imposta alla gronda o al colmo) e la quota del punto più basso del terreno preesistente alla costruzione misurato in aderenza all'edificio.

9 Nel caso di coperture impostate a quote diverse si considera fronte ciascuna parte di esso sottesa da coperture alla medesima quota.

10 In ogni caso l'altezza di ciascun fronte non può superare l'altezza massima degli edifici fissata per ciascuna zona, per più della metà nei fronti con estensione in pianta fino a 12.00 m e per più di 1/3 nei fronti con estensione in pianta superiore a 12.00 m.

11 **Numero dei piani (n) (NP):**

E' il numero dei piani abitabili o agibili aumentabile dell'eventuale solo piano sottotetto (mansarda).

12 **Superficie coperta (m²) (SC):**

E' costituita dalla proiezione orizzontale della superficie di tutte le parti edificate fuori terra e delimitate dal perimetro esterno delle murature perimetrali, porticati, parti aggettanti chiuse, con l'esclusione dei corpi interrati emergenti dal terreno con un'altezza non superiore a ml. 1,20, dei poggianti e delle logge, delle pensiline, delle scale aperte, delle sporgenze dei tetti, e comunque dei corpi aggettanti fino ad un massimo di m. 2,00.

13 **Superficie utile lorda di pavimento: (m²) (SLP)**

E' la somma di tutte le superfici coperte dei vari piani fuori terra e seminterrati abitabili o agibili.

14 **Volume edificabile (m³) (VE):**

Espresso in m^3 v.p.p. è costituito dalla somma dei prodotti della superficie lorda di pavimento di ogni piano fuori terra per le relative altezze lorde misurate da pavimento a pavimento, ovvero intradosso del soffitto per l'ultimo piano; qualora un piano sia solo parzialmente fuori terra ai fini dell'altezza relativa si considera la differenza tra la quota di calpestio del piano superiore e la quota media del terreno preesistente in aderenza alla costruzione; nel caso di soffitti inclinati si considera la quota media degli stessi. Nel caso di solai con travi in legno a vista si considera la quota dell'intradosso del tavolato superiore. Restano esclusi dal computo solo i volumi tecnici, le intercapedini inaccessibili, le scale aperte, i poggioli, i porticati coperti ad un piano aperti su tre lati. Si considerano aperti gli spazi che presentano superfici libere almeno per il 60% delle superfici perimetrali non in aderenza all'edificio.²⁶² Negli interventi di ampliamento di edifici esistenti – ove ammessi - volumi tecnici, le intercapedini inaccessibili, le scale aperte, i poggioli, i porticati coperti ad un piano aperti su tre lati possono essere realizzati su terreni contigui indipendentemente dalla zona omogenea di appartenenza con la sola esclusione della zona omogenea Q.

- 15 **Indice di fabbricabilità territoriale: (m^3/m^2) (It) :**
E' il rapporto tra la somma di tutti i volumi edificati e/o edificabili nella zona omogenea in cui essi ricadono e la superficie territoriale della zona omogenea stessa. Esprime il volume (massimo e/o minimo) costruibile per ogni m^2 di superficie territoriale.
- 16 **Indice di fabbricabilità fondiaria: (m^2/m^2) (If):**
Esprime il massimo o il minimo volume in mc costruibile per ogni m^2 di superficie fondiaria. Esprime il volume (massimo e/o minimo) costruibile per ogni m^2 di superficie fondiaria.
- 17 **Densità territoriale: (ab/m^2) (Dt):**
Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale espressa in m^2 .
- 18 **Densità fondiaria: (ab/ m^2) (Df) :**
Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie fondiaria.
- 19 **Indice di utilizzazione territoriale (m^2/ m^2) (Ut):**
E' il rapporto tra la superficie lorda complessiva di tutti i piani degli edifici e la superficie territoriale. Esprime la superficie utile lorda in m^2 edificabile per ogni m^2 di superficie territoriale.
- 20 **Indice di utilizzazione fondiaria (m^2/ m^2) (Uf) :**
E' il rapporto tra la superficie lorda complessiva di tutti i piani degli edifici e la superficie fondiaria. Esprime la superficie utile lorda in m^2 edificabile per ogni m^2 di superficie fondiaria.
- 21 **Rapporto di copertura (m^2/m^2) (Q):**
Esprime il rapporto percentuale fra la superficie coperta in m^2 e la superficie fondiaria.
- 22 **Indice di alberatura (n) (Ia):**
Indica il numero di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro o porzione con l'eventuale specificazione della circonferenza di impianto.
- 23 **Volume tecnico (m^3) (VTE):**
E' costituito dai volumi non utilizzabili quali intercapedini, canalizzazioni verticali ed orizzontali. Si considerano volumi tecnici anche i rivestimenti esterni delle murature perimetrali per la coibentazione termica degli edifici.

ART. 4 - CRITERI E DEFINIZIONI PER IL COMPUTO DEGLI INDICI EDILIZI

- 1 All'entrata in vigore della presente Variante Generale al PRGC, ogni volume edilizio esistente o da

costruire viene a determinare sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente, di consistenza variabile di zona in zona.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, la superficie fondiaria corrispondente si estende alle aree scoperte di proprietà della Ditta intestataria del singolo edificio, contigue a quello in cui esso insiste fino a raggiungere il valore degli indici fissati dalle pertinenti norme di zona e, nel caso non le raggiungessero, fino a coprire l'intera proprietà; il riferimento della proprietà delle superfici, da rilevarsi dai registri catastali, è quello esistente alla data di adozione del Piano Regolatore Generale (18.04.1980) per gli edifici costruiti prima di tale data e quello esistente alla data di adozione della presente Variante Generale al PRGC per quelli costruiti in data successiva.

La demolizione totale o parziale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente.

La superficie fondiaria di pertinenza degli edifici esistenti o costruiti successivamente in attuazione della presente Variante Generale, non potrà essere ulteriormente conteggiata ai fini del calcolo dell'indice di edificabilità, se non per saturare l'edificabilità massima ammessa nelle presenti Norme.

La superficie fondiaria può essere costituita anche da più mappali purché contigui e ricadenti nella stessa Zona omogenea.

Il richiedente la concessione e/o autorizzazione edilizia deve essere titolare di un diritto reale sui terreni indicati come superficie fondiaria.

Esclusivamente nelle zone omogenee E - agricole - è consentito, ai fini del calcolo dell'indice di edificabilità, considerare nella superficie fondiaria anche fondi non contigui purché compresi nel territorio comunale in un cerchio ideale del raggio di due chilometri ed utilizzati a colture non boschive.

⁹L'ampliamento – qualora ammesso - di edifici prospettanti sulla viabilità pubblica può essere attuato allineando i nuovi volumi al prospetto su strada anche nel caso in cui la distanza tra l'edificio esistente e il limite della strada sia inferiore al distacco dalle strade prescritto per le singole zone omogenee.

L'ampliamento di edifici esistenti – qualora ammesso – mediante sopraelevazione può essere attuato anche qualora il distacco dell'edificio esistente dai confini di proprietà sia inferiore quello prescritto per le singole zone omogenee

CAPO II - ATTUAZIONE DEL PRGC

ART. 5 - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

Il Presente piano generale viene attuato:

- con intervento diretto tramite autorizzazione edilizia, concessione edilizia, concessione edilizia convenzionata in relazione ai tipi di intervento
- con intervento indiretto tramite Piani Attuativi di livello subordinato.

I Piani Attuativi del Piano Regolatore Generale Comunale sono:

- Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) di iniziativa pubblica o privata ex Titolo V, capo II della Legge regionale 19.11.1991 n.52.
- Piani di Recupero (PdR), art. 30 - Legge 05.08.1978, n° 457 e legge regionale 29.4.1986 n.18.;
- Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), - Legge 18.04.1962, n° 167 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Programmi Costruttivi (Progr. Costr.), art. 51 - Legge 22.10.1971, n° 865;
- Piani delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi (PIP), art. 27 - Legge 22.10.1971, n° 865.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (ex art. 91 L.R. 52/91).

A. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:

- 1 strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- 2 spazi di sosta e parcheggi esclusi i parcheggi di interscambio;

3 nuclei elementari di verde;
4 rete di fognatura;
5 rete idrica;
6 rete di illuminazione pubblica;
7 rete di distribuzione dell'energia elettrica;
8 rete telefonica;
9 rete di distribuzione del gas.

B. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA:

1 strade di quartiere e di scorrimento;
2 asili nido e scuole materne;
3 scuole dell'obbligo;
4 chiese ed altri edifici religiosi;
5 impianti sportivi di quartiere;
6 centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
7 aree verdi di quartiere.
8 cimiteri

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONI D'USO

ART.7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi previsti dalle norme di piano, soggetti a concessione, autorizzazione o denuncia, sono articolati in due classi: interventi aventi rilevanza urbanistica ed interventi aventi rilevanza edilizia.
2. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica e cioè atti a comportare modifiche sostanziali allo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree, sono quelli di:
 - nuova realizzazione di cui all'art. 62 della L. r. 52/91;
 - ampliamento di cui all'art. 63 della L. r. 52/91;
 - ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 64 della L. r. 52/91;
 - ristrutturazione edilizia di cui all'art. 65 della L. r. 52/91.
 - interventi di rilevanza urbanistico-ambientale di cui all'art. 66 della L.R. 52/91;
3. Gli interventi aventi rilevanza edilizia e cioè attuati sul patrimonio edilizio esistente e rivolti a mantenere o migliorare lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e quelli nuovi che, per consistenza, funzione e durata, non hanno rilevanza urbanistica, sono quelli di:
 - manutenzione edilizia (articolata in manutenzione ordinaria e straordinaria) di cui all'art. 68 della L.r. 52/91;
 - restauro di cui all'art. 69 della L. r. 52/91;
 - conservazione tipologica di cui all'art. 70 della L. r. 52/91;
 - risanamento conservativo di cui all'art. 71 della L. r. 52/91.
 - nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica di cui all'art. 72 della L.r. 52/91.
4. ¹⁰Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 2 della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come sostituito dall'art. 82 comma 18 della L.R. 9.11.1998, n. 13 sono individuati immobili soggetti a tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali e storico-testimoniali:
 - a) Gli edifici di impianto rurale da valorizzare individuati nella cartografia in scala 1:2000 esistenti nelle zone omogenee B1, B2 e GR1
 - b) I Rustici soggetti a conservazione tipologica di cui all'art. 23 lett. a) delle presenti norme.
 - c) Gli edifici esistenti nel territorio non urbano del fondovalle classificati Edifici di pregio architettonico e ambientale nelle schede di intervento alla voce "caratteristiche dell'edificio".

ART. 8 - DESTINAZIONE D'USO

1 La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, o di loro parti, deve essere indicata negli strumenti

urbanistici attuativi e nei progetti edilizi e deve rispettare le presenti norme.

Ai fini della determinazione delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari le categorie di cui all'art. 73 della L.R. 52/91 vengono specificate nel modo seguente:

A. RESIDENZIALE suddivisa nelle seguenti classi:

Residenza Permanente: Edificio di abitazione utilizzato da soggetti che vi stabiliscono la propria residenza e ottengono la relativa iscrizione anagrafica. Sono considerate residenze permanenti anche le abitazioni di soggetti emigrati residenti all'estero con iscrizione all'AIRE.

Residenza Turistica: Edificio di abitazione utilizzata per periodi limitati dell'anno da soggetti non residenti nel Comune.

Residenza Rurale: Abitazione della famiglia rurale organicamente collegata alla conduzione dell'azienda agricola.

Destinazioni accessorie della residenza: cantina, soffitta, autorimessa, carport, deposito attrezzi da giardino, legnaia, pergolo.

B. ARTIGIANATO DI SERVIZIO

Laboratori artigiani¹¹ compatibili con la residenza.

Destinazioni complementari: Commercio al dettaglio di articoli inerenti l'attività artigianale.

C. ALBERGHIERA E RICETTIVA COMPLEMENTARE

Albergo: Esercizio aperto al pubblico a gestione unitaria che fornisce alloggio in unità abitative composte da camere con o senza bagno o da un insieme di camere e spazi di soggiorno con bagno (suite) prive di servizio autonomo di cucina, eventuale somministrazione di alimenti e bevande e servizi accessori con un minimo di sette unità abitative. Sono dizioni alternative dell'albergo Hotel, Pensione, Garni, Meublè.

Si considera unitaria la gestione che faccia capo ad un unico soggetto per la fornitura dell'alloggio, per l'eventuale servizio di bar- ristorante e per ogni altro servizio accessorio.

L'albergo può comprendere unità abitative con servizio autonomo di cucina per l'alloggio del gestore o del personale fino ad un massimo di due con superficie utile lorda (SLP) massima di m² 130 per ogni unità abitativa

L'albergo può essere ubicato in uno o più edifici purché a distanza non superiore a m. 300 Negli alberghi di nuova costruzione l'alloggio del gestore o del personale non può essere in nessun caso ubicato in un fabbricato autonomo rispetto all'albergo.

L'installazione di gruppi autonomi di cucina in unità abitative che ne sono sprovviste, costituisce mutamento della destinazione d'uso; quando ammessa dalle singole norme di zona è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 78 secondo comma della L.R. 19.11.1990 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.

Destinazioni complementari dell'albergo: attività commerciali al dettaglio diverse da quelle di somministrazione di alimenti e bevande solo se distante almeno due chilometri dall'esercizio commerciale più vicino; attività artigianali di servizio inerenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande quali forni di pasticceria e simili; attrezzature sportive e di servizio pubblico quali palestre, saune, piscine, sale convegni, auditorium

Motel: Alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza alle autovetture che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburante. Il numero dei posti auto in box o parcheggio non potrà essere inferiore al numero delle unità abitative maggiorato del 10%.

Il Motel può comprendere unità abitative con servizio autonomo di cucina per l'alloggio del gestore o del personale fino ad un massimo di ¹²tre due ¹³con superficie utile lorda (SLP) massima di m² 130 per ogni unità abitativa

Destinazioni complementari del motel:

- Servizi per la sosta e l'assistenza alle autovetture Superficie utile massima 250 m²

- Attività di commercio al dettaglio Superficie utile massima 150 m²

18 Residenza turistica alberghiera: Esercizio aperto al pubblico a gestione unitaria che fornisce alloggio e servizi accessori in almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali fornite di bagno e di servizio autonomo di cucina.

19 Il titolare deve avere la completa ed esclusiva disponibilità degli immobili.

20 ¹⁴Le singole unità abitative, con l'esclusione di quelle destinate all'alloggio del gestore e del personale non possono avere una superficie utile netta superiore a 45 mq.

21 La residenza turistica alberghiera può comprendere unità abitative con servizio autonomo di cucina per l'alloggio del gestore o del personale fino ad un massimo di due ¹⁵tre ~~con superficie utile lorda (SLP) massima di m² 130 per ogni unità abitativa~~

22 La residenza turistico alberghiera può essere ubicato in uno o più edifici purché a distanza non superiore a m 150.

23 Destinazioni complementari della residenza turistico-alberghiera: attività commerciali al dettaglio diverse da quelle di somministrazione di alimenti e bevande solo se distante almeno due chilometri dall'esercizio commerciale più vicino; attrezzature sportive e di servizio al pubblico quali palestre, saune, piscine, sale convegni, auditorium.

24 Strutture ricettive all'aria aperta: Sono strutture ricettive all'aria aperta i campeggi e i villaggi turistici come definiti dalle norme regionali in materia di disciplina delle strutture ricettive turistiche (ora L.R. 30.05.1988, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni).

25 Le strutture ricettive all'aria aperta possono comprendere unità per l'alloggio del gestore o del personale fino ad un massimo di due con superficie utile lorda (SLP) massima di m² 130 per ogni unità abitativa

26 Strutture ricettive a carattere sociale: sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi per la gioventù, le case per ferie, le foresterie e i centri per soggiorni sociali come definite dalle norme regionali in materia di disciplina delle strutture ricettive turistiche (ora L.R. 30.05.1988, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni).

27 abitativa

28 Rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi: come definiti dalle norme regionali in materia di disciplina delle strutture ricettive turistiche (ora L.R. 30.05.1988, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni).

D. DIREZIONALE E TERZIARIA

29 agenzie assicurative

30 agenzie immobiliari

31 agenzie turistiche

32 banche

33 enti pubblici

34 laboratori sanitari,

35 uffici postali

36 sedi di attività amministrative

37 sedi di attività direzionali bancarie e finanziarie

38 studi professionali

E. COMMERCIALE AL MINUTO

39 commercio al dettaglio

40 esercizi pubblici

41 destinazioni accessorie: residenza del custode o del titolare fino ad un massimo di 130 m² di SLP, uffici e magazzini inerenti l'attività commerciale.

F. COMMERCIALE ALL'INGROSSO:

- 42 commercio all'ingrosso al coperto
43 commercio all'ingrosso all'aperto
44 destinazioni accessorie: residenza del custode o del titolare fino ad un massimo di 130 m² di SLP,
uffici e magazzini inerenti l'attività commerciale

G. TRASPORTO DI PERSONE E MERCI

H. ARTIGIANALE:

- 45 ¹⁶Laboratori artigiani compatibili con la residenza: sono quelli in cui l'attività svolta non comporta
disturbi di rumore, odore, decoro esterno per le vicine zone residenziali.
46 ¹⁷Laboratori artigiani non compatibili con la residenza: sono quelli in cui l'attività svolta può
comportare disturbi di rumore, odore, decoro esterno per le vicine zone residenziali.
47 destinazioni accessorie: residenza del custode o del titolare fino ad un massimo di 130 m² di SLP,
uffici e spazi di vendita inerenti l'attività artigianale.

I. INDUSTRIALE

- 48 ¹⁸laboratori industriali compatibili con la residenza: sono quelli in cui l'attività svolta non comporta
disturbi di rumore, odore, decoro esterno per le vicine zone residenziali.
49 ¹⁹Laboratori industriali non compatibili con la residenza: sono quelli in cui l'attività svolta può
comportare disturbi di rumore, odore, decoro esterno per le vicine zone residenziali.
50 destinazioni accessorie: residenza del custode o del titolare fino ad un massimo di 130 m² di SLP,
Uffici e spazi di vendita inerenti l'attività industriale.

L. AGRICOLA

- 51 Strutture produttive aziendali connesse con l'allevamento e la coltivazione (stalle e ricoveri per
animali, fienili, serre di coltivazione, depositi derrate e mangimi, rimesse per macchine agricole).
52 malghe, edifici di supporto all'attività di alpeggio.
53 Residenza del conduttore agricolo a titolo principale come definiti dalla Legge 09.05.1975 n. 153 e nei
limiti di cui all'art. 11 della L.R. 44.2.1974 n. 44.²⁰ 10.1.1996, n. 6
54 Attività agrituristiche nei limiti stabiliti dalla Legge Regionale 22.07.1996 n. 25.

M. ARTIGIANALE COMPLEMENTARE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA:

- 55 Strutture di conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali.
56 Officine di assistenza per macchine agricole.

N. COMMERCIALE COMPLEMENTARE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA :

- 57 Strutture connesse alla commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali.

O. ALLEVAMENTO INDUSTRIALE IN ZONA AGRICOLA

- 58 Strutture produttive aziendali connesse con l'allevamento (stalle e ricoveri per animali, fienili,
depositi derrate e mangimi, rimesse per macchine agricole).
59 Residenza per il conduttore o titolare dell'azienda.

P. OPERA PUBBLICA

- 1 Opere di urbanizzazione primaria
2 Opere di urbanizzazione secondaria

Q. OPERA DI INTERESSE PUBBLICO.

ART. 9 - CAMBIAMENTI DELLA DESTINAZIONE D'USO

1 I cambiamenti della destinazione degli edifici esistenti alla data di adozione della presente Variante Generale al PRGC nonché di quelli che verranno realizzati in conformità alle previsioni della Variante Generale al PRGC stessa, ²¹ - anche in assenza di opere rispetto a quella espressamente indicate - sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 73 della L.R. 19.11.1991 n. 52, nelle seguenti zone omogenee:

1. Zone D3 - Artigianali e industriali esistenti e di completamento.
2. Zone D5a - Impianti idroelettrici esistenti.
3. Zone D5b - Impianti idroelettrici di progetto.
4. Zone G2A1 - Turistico ricettive dei centri storici.
5. Zone G2A2 - Alberghiere esistenti.
6. Zone G2B - Alberghiere di progetto
7. Zone 01 - Mista per attività produttive

2. Nel caso di demolizione, la eventuale ²²ricostruzione dell'edificio potrà avvenire soltanto in conformità alla destinazione di zona fissata dal presente Piano, prescindendosi dalla destinazione preesistente.

3. ~~Ai sensi dell'art. 73 sono vietate, consentite e/o soggette ad autorizzazione le modifiche di destinazione d'uso espressamente indicate nelle singole norme di zona. In ogni caso la modifica della destinazione d'uso degli edifici, anche in assenza di opere, deve essere comunicata al Comune.~~

ART.10 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

1. Il presente articolo fornisce alcune essenziali prescrizioni, riguardanti elementi costruttivi e architettonici, cui attenersi nella pianificazione attuativa delle zone A ²³~~e negli interventi diretti nella zona B.~~ nella realizzazione di interventi di ristrutturazione e ampliamento in zona B.

2. La norma non è prescrittiva ma di indirizzo per gli interventi in tutte le altre zone ²⁴e per le nuove costruzioni in zona B.

A. Coperture

3. Sono ammesse quelle del tipo a falda o a padiglione. E' fatto obbligo di dotare le coperture di opportuni sporti, dove i limiti di proprietà lo consentono. Sono ammessi manti in tegole cementizie nei colori delle terre, scandole in legno, lamiera verniciata colore testa di moro o grigio, rame.

4. Nel caso di ampliamento è fatto obbligo di usare lo stesso materiale della copertura dell'edificio principale.

5. Pendenza non inferiore al 35% e non superiore al 45%, con preferenza per il 40%. Di norma il colmo avrà una sporgenza maggiore della gronda del ²⁵15-30 ~~3-5~~ %. Le coperture piane o in pendenza diversa sono ammesse soltanto in caso di edifici le cui funzioni si pongano in evidente contrasto con le tipologie di copertura previste.

²⁶Nel caso di interi edifici o corpi di fabbrica esistenti, con copertura piana, è ammessa la loro manutenzione mediante la realizzazione di una copertura a falde inclinate adottando come soluzione quella schematicamente indicata sull'elaborato grafico che costituisce parte integrante alle presenti norme. La nuova copertura potrà essere impostata o al livello della copertura piana esistente ovvero ad un livello più alto mediante struttura aperta.

6. Sporgenza di gronda con orditura in legno e comunque non inferiore a ml. 1,20 misurata in proiezione orizzontale ²⁷escludendo la grondaia, munita di paraneve su spazi pubblici o aperti al pubblico.

7. Le grondaie saranno a sezione semicircolare con discendenti a sezione circolare. Questi ultimi verranno realizzati a scelta in lamiera preverniciata colore testa di moro, in rame oppure con il medesimo materiale usato per i manti di copertura metallici.

8. Massimo due falde per ogni corpo di fabbrica, con linea di colmo perpendicolare alle curve di livello. Il numero di falde potrà essere aumentato qualora il fabbricato risulti composto da più corpi distinguibili tra di loro, anche in virtù della differente epoca di costruzione.
9. La realizzazione di nuovi abbaini o la ristrutturazione di quelli preesistenti dovrà uniformarsi nell'aspetto e nelle dimensioni a quelli tradizionali del luogo. Potranno essere realizzati in numero di uno per ogni copertura, salvo esigenze particolari dettate da sottotetti divisi in più proprietà²⁸ o dalla necessità di garantire la superficie finestrata minima stabilita per i locali abitabili esclusi ripostigli e servizi igienici che potranno essere dotati di aspirazione meccanica. Saranno in struttura lignea²⁹ e le loro dimensioni dovranno essere armonizzate con le dimensioni della falda della copertura nella quale vengono inseriti. La Commissione Edilizia Comunale potrà in tal senso prescrivere opportuni adeguamenti.
10. Volumi tecnici (scale, ascensori, ecc.) saranno ricavati, di norma, sotto i piani di falda.
11. Le canne fumarie saranno di norma ricavate internamente, salvi i casi particolari e motivati valutati singolarmente³⁰ dalla Commissione Edilizia Comunale dal Sindaco. Le relative torrette saranno di foggia assolutamente semplice e per materiali e finiture simili a quelli dell'edificio principale e provvisti di tettuccio di copertura a due falde. Le tipologie costruttive delle torrette dovranno conformarsi alle indicazioni contenute nella allegata campionatura grafica che costituisce parte integrante delle presenti norme.³¹ Nel caso di realizzazione di nuovi impianti di riscaldamento è consentita la realizzazione di canne fumarie metalliche - anche esterne - con diametro massimo di cm. 15-³² 20 (nel caso di canne fumarie complete di isolamento) e colorazione neutra o in rame dotate di torretta metallica sulla copertura di altezza massima di m 1,00.

B. Intonaci e rivestimenti esterni

12. Sono ammessi i seguenti tipi di finitura esterna:
 - pietra naturale a vista;
 - legname a vista;
 - Intonaci di tipo tradizionale con colore incorporato o a calce di colore³³ da concordarsi con l'ufficio tecnico comunale previa predisposizione di campionatura ~~preferibilmente bianco~~ (non sono consentite pitture a base sintetica o lavabili in genere).
 - ³⁴elementi in pietra ricostruita purché le soluzioni proposte, ad insindacabile giudizio della Commissione Edilizia Comunale siano coerenti – per colore, possibilità di posa, particolari quali elementi d'angolo – con il tessuto edilizio circostante e in particolare con le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dell'edificio interessato
13. Negli interventi sugli edifici esistenti con muratura in pietrame a vista, integra o con modeste alterazioni e inserimenti di altri materiali, è consentita la sola rabbocatura delle fughe o l'intonaco a raso a base di calce.

C. Serramenti ed oscuri.

- ²⁸⁴14. I serramenti e gli oscuri saranno in legno; sono ammessi serramenti metallici o PVC con finitura superficiale simile legno per finestre, porte finestre. Il medesimo materiale può essere utilizzato per i portoni di autorimessa.
15. Non sono ammessi: le persiane (avvolgibili), le controfinestre metalliche esterne²⁸⁵ e ~~i serramenti metallici in genere, i serramenti in materiale plastico~~, tranne nei casi di limitati ampliamenti in adeguamento alle preesistenze.²⁸⁵ Sono ammessi serramenti metallici grigio antracite o corten, esclusivamente ai piani terra, per le attività produttive con particolari esigenze.
16. Il tipo e la tinteggiatura deve essere uguale per tutti gli oscuri²⁸⁶ e i serramenti di finestre e porte-finestre di uno stesso edificio e comunque per una parte compiuta (facciata, porzione di edificio a schiera, ecc).
³⁵~~Serramenti non in legno possono altresì essere ammessi, ad insindacabile giudizio della Commissione Edilizia Comunale, in casi particolari di aperture singole di grandi dimensioni ovvero di superfici finestrate di grandi dimensioni, ancorché divise in porzioni di dimensioni ridotte, e sempre che la destinazione d'uso dei vani sia diversa da residenziale, sia permanente che turistica.~~

D. Elementi architettonici caratteristici

17. Le aperture originarie, gli elementi in pietra o legno preesistenti quali cornici in pietra, pietra-legno, portali in pietra-legno, arcate, portici sono conservati
18. Di norma le aperture (finestre, porte) dovranno avere forma rettangolare e rapporto altezza/larghezza simile a quello delle aperture tradizionali. ³⁶Saranno contornate da stipiti in legno o pietra naturale di sezione adeguata, ai quali saranno fissati direttamente gli oscuri.
19. Le scale e i poggiali originari sono conservati. Nuovi poggiali e relativi parapetti saranno realizzati con struttura e rivestimento in legno. ³⁷Per ragioni strutturali e per una più facile manutenzione manutenzione/sostituzione degli elementi deteriorati, è ammessa l'installazione di mensole – barbacani – con anima metallica di semplice fattura che dovrà comunque essere mascherata completamente dall'elemento in legno, il tutto in conformità alla soluzione schematicamente indicata sull'elaborato grafico che costituisce parte integrante alle presenti norme. Le ringhiere potranno avere struttura in metallo purché la stessa venga opportunamente mascherata dalle finiture in legno. Nel caso di scale esterne di accesso ai piani, ad insindacabile giudizio della Commissione Edilizia Comunale, tenuto conto delle caratteristiche del fabbricato oggetto di intervento, è ammessa :
- la realizzazione in cls rivestito in pietra naturale della parte di scala a contatto con il terreno ed eventualmente non protetta dalla copertura dell'edificio;
 - la realizzazione della struttura – cosciali o longherone centrale – in metallo eventualmente rivestito in legno.
20. Nell'impiego del legno va preferito l'utilizzo del legno naturale impregnato, non verniciato o trattato in modo tale da modificarne le essenziali caratteristiche esteriori.
21. Nelle zone A le pavimentazioni atte a ricavare marciapiedi, viali ³⁸pedonali di accesso ecc. saranno realizzati in acciottolato o in pietra naturale grigia, secondo la tipologia locale. ³⁹Nel caso di realizzazione di viabilità meccanica e di aree di parcheggio in Zona A e nelle altre zone eventuali proposte di materiali alternativi (porfido, cubetti di betonite, calcestruzzo armato in sito ecc.) dovranno essere motivate e in coerenza con il carattere architettonico dell'edificio cui si riferiscono.
22. I muretti e le recinzioni in pietra a vista tradizionali sono conservati.
23. Le nuove recinzioni lungo i confini della proprietà (altezza massima cm. 120), saranno realizzate in legno o con muri, eventualmente a sostegno della soprastante struttura lignea, in pietrame a vista, o con finitura come l'edificio e dell'altezza massima di cm. 60.
24. In alternativa sarà possibile procedere alle delimitazioni della proprietà con semplici piantumazioni di siepi o cespugli. ²⁷⁶Viene ammesso l'utilizzo di materiali diversi per le sole recinzioni a carattere temporaneo e per il solo periodo in cui è in atto l'attività (es. aree coltivate a orto, cantieri, manifestazioni). Ogni altro tipo di recinzione è vietato.
25. Tutti gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno ⁴⁰coerentemente rapportarsi alla ~~rispettare~~ la tipologia costruttiva dell'edificio principale ⁴¹sia nella forma che nell'uso dei materiali; l'adeguamento alle prescrizioni del P.R.G.C. dovrà essere garantito quando l'ampliamento corrisponde ad una parte formalmente compiuta e chiaramente distinguibile dell'edificio principale. Quanto previsto dal presente comma sarà valutato ad insindacabile giudizio della Commissione Edilizia Comunale e tenendo conto dei possibili casi come indicativamente di seguito esposti :
- a. l'ampliamento, per dimensioni e collocazione, si pone in continuità con l'edificio principale del quale deve riprendere i caratteri;
 - b. l'ampliamento, per dimensione e collocazione, può costituire un elemento distinto affidando alla fase progettuale la mediazione tra contesto, norme generali del Piano e caratteri dell'edificio principale;
 - c. l'ampliamento, in rapporto all'edificio esistente, può costituire un "primo tassello" di un'operazione di adeguamento che coinvolge l'edificio principale sulla base di un progetto unitario da realizzarsi anche in fasi successive.
26. ⁴²Le insegne relative alle attività commerciali ed artigianali dovranno essere concepite in modo da integrarsi con l'architettura degli edifici a cui sono applicate e non dovranno costituire impedimento ad una chiara lettura dell'ambiente urbano nel suo complesso e nei suoi elementi caratterizzanti.
- ⁴³Le tende parasole sono consentite unicamente per i locali pubblici e limitatamente alle finestre del piano terra.

E. Campionatura

27. Per le tipologie costruttive ed i colori di finestre e oscuri, torrette di camino, di ringhiere in legno, manufatti di pertinenza, tettoie di copertura di terrazze si farà riferimento alla campionatura grafica già allegata alla Variante n. 4 al PRG approvata con DPGR n. 0217/Pres - 52 P.T. del 22.05.1991 che, integrata, viene allegata alle presenti norme per farne parte integrante.⁴⁴ Detta campionatura viene ulteriormente integrata per quanto riguarda le ringhiere delle terrazze, con il modello “Ongiar”.
- 28.⁴⁵ In tutte le zone del Piano e su tutti gli edifici ringhiere e oscuri potranno essere realizzati, esclusivamente in legno –⁴⁶ per le ringhiere è ammessa una struttura in metallo purché la stessa venga opportunamente mascherata dalle finiture in legno - , secondo tipi non inclusi nella campionatura se⁴⁷ – a giudizio insindacabile della Commissione Edilizia Comunale – risultano conformi alla tradizione costruttiva locale.
- ⁴⁸ E’ ammesso mantenere la ringhiera in ferro quando le caratteristiche dell’edificio siano riconducibili ad un’epoca e ad un’architettura ben identificate, diversa da quella tradizionale locale. Nel caso di realizzazione di nuovi poggiali – terrazzini di dimensioni ridotte - su questi edifici, qualora ammessa ad insindacabile giudizio della Commissione Edilizia Comunale, la loro tipologia si adeguerà a quelle di poggiali esistenti su edifici analoghi.
29. La campionatura di tutti i materiali, ovvero l’indicazione dei tipi prescelti contenuti nella campionatura di cui al punto precedente è presentata all’atto della richiesta di concessione o autorizzazione edilizia.
- 30.⁴⁹ In tutte le zone del Piano e su tutti gli edifici eventuali elementi difforni saranno ammessi a ~~discrezione~~⁵⁰ giudizio insindacabile della Commissione Edilizia Comunale, solamente se ampiamente giustificati dal punto di vista compositivo.

F. Caratteristiche tipologiche per i nuovi edifici ammessi nel territorio non urbano.

31. Per le nuove costruzioni, ammesse dal PRGC nelle zone del territorio esterne ai Centri urbanizzati ed edificati, per le quali la destinazione funzionale non sia immediatamente riferibile alle forme delle costruzioni tradizionali valgono i seguenti criteri normativi progettuali che dovranno essere asseverati dal progettista e il cui rispetto dovrà essere verificato dalla Commissione Edilizia Comunale in sede di esame del progetto.
32. I seguenti criteri normativi vengono elencati e definiti secondo l’ordine di priorità da considerare nella formulazione del progetto.
- a) Mimetismo ambientale: consiste nella massima riduzione possibile dell’impatto visivo del manufatto, questo può essere ottenuto o facendo “scompare” (ad esempio con l’interramento o l’inserimento in cavi artificiali) l’oggetto o parti di esso o considerando la possibilità di riprendere, nella forma, linee volumetriche e compositive “forti” presenti nell’ambiente naturale.
- b) Evidenziazione funzionale: consiste nella sottolineatura di elementi fortemente tecnologici coerenti con la funzione del manufatto e impliciti nel processo produttivo che si possono porre in modo autonomo nel paesaggio sia in termini di forma che di “colore”. Trattandosi normalmente di parte metalliche queste verranno tinteggiate con colori quali i verdi, nelle tonalità scure, e i grigi.
33. Per i materiali di finitura o di costruzione esterni si adotteranno materiali derivati dall’uso tradizionale, associati in modo coerente con la parte del manufatto cui si riferiscono, quali murature in pietrame, tamponamenti in legno, manti di copertura in lamiera verniciata tinta grigio scuro. Per le strutture di copertura potrà essere usato sia il legno che il metallo. La pendenza massima delle falde non potrà essere superiore a 45°

⁵¹G. Tettoie

34. Le tettoie - intese quali spazi coperti privi di tamponamenti²⁸⁶ ivi compresi gli interventi di cui all’art. 16 c.1 lett. j) della L.R. 19/2009 - sono ammesse nel rispetto delle caratteristiche di cui ai commi successivi.
35. Non possono interessare immobili soggetti a restauro o soggetti a conservazione tipologica in zona A ed edifici di pregio ambientale del territorio non urbano di fondovalle²⁸⁷ che, limitatamente agli aspetti trattati dal presente paragrafo, sono da considerarsi equiparati alla zona A ai sensi dell’art. 16, 2° c. della L.R. 19/2009.

36. La struttura sia in elevazione che di copertura sarà in legno;
37. La copertura dovrà essere a 2 falde per i corpi isolati, potrà essere a falda unica nel caso di manufatti addossati all'edificio ²⁸⁸o a confine.
38. Il manto di copertura sarà in scandole ²⁸⁹o in scaglie di alluminio tipo Prefa colore grigio antracite.
39. La superficie non potrà essere superiore a 45-²⁹⁰20 m2.
40. L'altezza all'imposta della copertura non potrà essere superiore a 2,50 m.
41. E vietato il tamponamento. in caso di inadempienza la costruzione si intende realizzata in totale difformità dalla concessione
42. Nella redazione e valutazione del progetto si dovrà tenere conto dell' inserimento del manufatto nel contesto edilizio e di paesaggio
- ²⁷⁷43. Potrà essere realizzato un solo manufatto per ogni pertinenza di edificio esistente ovvero per ogni lotto libero nelle altre zone. Per pertinenza o per lotto libero deve intendersi un'area costituita anche da più mappali contigui e/o limitrofi di proprietà della stessa ditta.
- ²⁷⁷44. I manufatti classificati dalle Norme di Attuazione come "deposito attrezzi agricoli" o simili devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nella scheda allegata alle presenti Norme "Manufatti di pertinenza di edifici esistenti".
- ²⁹¹45. Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono definite ai sensi ed effetti di cui al c. 3 dell'art. 16 della l.R. 19/2009.

²⁹²H. Manufatti di pertinenza di unità immobiliari esistenti

46. La realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili è consentita nei limiti indicati dall'art. 16 lett. k) della L.R. 19/2009 e nel rispetto delle indicazioni contenute nella scheda "Manufatti di pertinenza di edifici esistenti" modificata e allegata alle presenti Norme.
47. I manufatti classificati dalle Norme di Attuazione come "deposito attrezzi agricoli" o simili, compresi i manufatti per l'esercizio dell'attività agricola non professionale, devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nella scheda allegata alle presenti Norme "Manufatti di pertinenza di edifici esistenti".

TITOLO II - ZONIZZAZIONE

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE

1. Ai sensi delle Norme di Attuazione del PUR la Variante Generale al P.R.G.C. suddivide l'intero territorio comunale nelle seguenti zone omogenee:
2. Zona omogenea A: dei centri storici, corrispondente agli insediamenti originari dei centri abitati di Vico, Cella e Andrazza classificati dal P.U.R.G. quali nuclei di interesse ambientale di tipo B.
3. Zona omogenea B1: degli insediamenti prevalentemente residenziali consolidati, corrispondente agli insediamenti di impianto non recente lungo le principali direttrici dei centri abitati sorti in assenza di strumenti pianificatori con le sole regole stabilite dal Codice Civile.
4. Zona omogenea B2: miste per la residenza permanente e turistica di completamento, corrispondente alle aree totalmente o parzialmente edificate di impianto recente .
5. Zona omogenea B3: di completamento per la residenza permanente, corrispondente a lotti liberi di aree urbanizzate in frangia agli insediamenti esistenti destinati alla realizzazione di edifici per i residenti.
6. Zona omogenea C1: miste per la residenza permanente o turistica di espansione, corrispondente ad insiemi, anche di piccole dimensioni, di lotti non edificati che per dimensione, forma e possibilità di aggregazione richiedono un'attuazione coordinata da uno strumento urbanistico attuativo.

7. Zona omogenea D3: Artigianali e industriali esistenti e di completamento, corrispondente alle parti del territorio destinate alla realizzazione o al completamento di insediamenti artigianali e industriali;
8. Zona omogenea D4a: Estrattive esistenti, corrispondente alle parti del territorio destinate al riconoscimento di siti già utilizzati per l'attività estrattiva.
9. Zona omogenea D5a: Impianti idroelettrici esistenti, corrispondente alle parti del territorio destinate al riconoscimento di impianti idroelettrici esistenti.
10. Zona omogenea D5b: Impianti idroelettrici di progetto, corrispondente alle parti del territorio destinate alla realizzazione di nuovi impianti idroelettrici.
11. Zona omogenea E1: Ambiti di alta montagna, comprendente le parti del territorio comunale al di sopra della vegetazione arborea.
12. Zona omogenea E2: Agricola - forestale in ambiti boschivi, comprendente le parti del territorio comunale coperte per la massima parte da boschi sia di produzione che di protezione e destinati alla produzione boschiva
13. Zona omogenea E3 Agricola - forestale in ambiti silvo - zootecnici, comprendente le parti del territorio comunale dei pascoli di media montagna in parte interessate da ripopolamenti forestali spontanei.
14. Zona omogenea E4: Agricola in ambiti agricolo - paesaggistici comprendente le parti del territorio di fondovalle esterne agli insediamenti di notevole valore paesaggistico nelle quali viene, seppure in maniera ridotta, praticata la raccolta del foraggio necessario al settore della zootecnia con notevoli valori paesaggistici.
15. Zona omogenea G2a1: Alberghiere esistenti nel centro storico comprendente le parti del territorio comunale dei centri storici destinate alla modificazione e riqualificazione funzionale delle attività alberghiere esistenti anche dismesse.
16. Zona omogenea G2a2: Alberghiere esistenti corrispondente alle parti del territorio comunale esterno ai centri storici destinate al completamento e riqualificazione di attività alberghiere esistenti.
17. Zona omogenea G2b: Alberghiere di progetto corrispondente alle parti del territorio comunale destinate a nuovi insediamenti alberghieri.
18. Zona omogenea G2c: Strutture ricettive complementari, corrispondente alle parti del territorio comunale destinate a strutture ricettive a carattere sociale.
19. Zona omogenea G2R1: Residenziali turistiche sature, corrispondente alle parti del territorio comunale destinate al riconoscimento di insediamenti residenziali turistici di impianto recente con tipologie plurifamiliari.
20. Zona omogenea G2R2: Residenziali turistiche di completamento, corrispondente alle parti del territorio comunale destinate al riconoscimento di insediamenti residenziali turistici di impianto recente con tipologia prevalente uni e bi familiare totalmente o parzialmente edificate.
21. Zona omogenea G3: Demanio sciabile (suddiviso in aree boscate e in aree prative), corrispondente alle parti del territorio comunale destinate allo sviluppo delle attività sciistiche.
22. Zona omogenea G4a: Campeggi esistenti, corrispondente alle parti del territorio comunale destinate al riconoscimento di attività di campeggio esistenti.
23. Zona omogenea G4b: Campeggi di progetto, corrispondente alle parti del territorio comunale destinate a nuove attività di campeggio.
24. Zona omogenea H1: Commerciali, corrispondente alle parti del territorio comunale destinate al riconoscimento di insediamenti commerciali.
25. Zona omogenea O1: Produttiva mista, corrispondente alle parti del territorio comunale destinate ad accogliere nuovi insediamenti a carattere produttivo per l'industria leggera o l'attività alberghiera.
26. Zona omogenea Q: Servizi di interesse collettivo comprendenti le parti del territorio destinate alla localizzazione di spazi ed attrezzature pubbliche di cui al decreto del presidente della giunta regionale 20.04.1995, n. 0126/Pres. e alla viabilità.
27. Per le infrastrutture di progetto ed i relativi manufatti le indicazioni sono prescrittive relativamente ai percorsi segnati sulla cartografia di piano e vincolano tutte le proprietà da questi attraversate; il progetto esecutivo delle opere, in scala appropriata, definirà i tracciati con i relativi allargamenti e quindi gli eventuali espropri necessari all'attuazione degli interventi. Per la viabilità di interesse agricolo forestale di progetto le indicazioni cartografiche riguardano i recapiti e il territorio

- attraversato e il tracciato dovrà essere precisato in sede di progettazione esecutiva.
28. Verde Pubblico: corrispondente alle parti del territorio comunale destinate ad aree verdi di connettivo e verde di quartiere.
29. Verde Privato: corrispondente alle parti del territorio comunale utilizzate a orto o prato vicine agli insediamenti destinate alla tutela dell'assetto morfologico e paesaggistico dell'abitato e alle attività orticole, di giardinaggio e agricole ad uso familiare.
30. Aree Boscate: corrispondente alle parti del territorio comunale a bosco, prati alberati vicine agli insediamenti destinate alla tutela dell'assetto morfologico e paesaggistico dell'abitato.
31. Parco Naturale delle Dolomiti Friulane: corrispondente alle parti del territorio comunale, già oggetto di Piano di conservazione e sviluppo del parco naturale delle Prealpi Carniche, facenti parte del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane istituito con legge regionale n. 42/1996
32. Area Faunistica: corrispondente alle parti del territorio comunale individuate per l'oasi faunistica dal Piano di conservazione e sviluppo del parco naturale delle Prealpi Carniche all'esterno del perimetro del Parco.
33. Ambito di tutela del Monte Bivera: corrispondente alle parti del territorio comunale già oggetto di Piano particolareggiato ai sensi L.R 11/1983 e che vengono in parte confermate.
34. Verde complementare alla viabilità: corrispondente alle parti del territorio comunale interessate da intersezioni tra la viabilità esistente e la viabilità primaria di progetto e destinati al completamento della viabilità.
35. Alvei di fiumi e torrenti: corrispondente alle parti del territorio comunale interessate da alvei di fiumi e torrenti e loro zone di espansione.

CAPO II - ZONE PER LA RESIDENZA PERMANENTE E TURISTICA

ART. 12 - ZONA A

1. Corrisponde ai centri storici di Vico, Andrazza e Cella che rientrano tra i Nuclei di interesse ambientale di tipo B di cui all'Allegato F del PUR.
2. Tali zone sono attualmente soggette a Piani Particolareggiati di Recupero il cui termine decennale di validità è scaduto. Le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le prescrizioni urbanistiche contenute nei Piani di recupero continuano ad applicarsi fino all'⁵²approvazione ~~adozione~~ di un nuovo P.R.P.C.
3. I Piani di recupero vigenti risultano redatti in ottemperanza ai criteri metodologici allegati al PUR. Di quei criteri si riprendono qui le indicazioni che si ritengono significative per la redazione dei nuovi PRPC per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente piano.
4. In ottemperanza ai criteri metodologici allegati al PUR la finalità generale da raggiungere in tali zone non è tanto quella di una preservazione e conservazione globale come patrimonio storico e culturale ma quella del recupero e di una loro rivitalizzazione e conservazione attiva anche in considerazione del duplice tema posto dall'essere Forni di Sopra uno dei Comuni individuati dal PUR come di preminente interesse turistico. Infatti da un lato vanno considerate le accentuate dinamiche del mercato immobiliare con tutto quanto consegue in termini di rischi e di opportunità e dall'altro la volontà della valorizzazione dei Centri storici anche in termini di qualificazione dell'ambiente urbano come risorsa turistica spendibile.
5. Accanto alle tradizionali indagini si compirà una lettura del tessuto urbano secondo parametri e indicatori qualitativi atti a evidenziare i caratteri architettonici, degli scorci visuali e del rapporto edificato - non edificato.
6. Inoltre, anche al fine di promuovere il coinvolgimento delle categorie professionali si richiederanno alti livelli di documentazione e elaborazione di accompagnamento per i progetti presentati per i provvedimenti autorizzativi e concessori per gli interventi pubblici e privati da realizzare che riguarderanno anche lo studio ed il rispetto delle tecnologie e dei materiali tipici anche per gli elementi architettonici isolati e di arredo urbano
7. All'interno delle suddette zone le previsioni del PRGC si attuano attraverso PRPC che verranno

redatti, in ottemperanza a quanto previsto dalla LR 52/91 e successive seguendo criteri di progettazione urbana, strumenti di attuazione ed indici territoriali.

8. Le previsioni relative agli standards contenute nel PRGC verranno verificate, per quanto riguarda la localizzazione ed il dimensionamento all'interno di ogni PRPC.

A. Criteri di progettazione urbana

9. L'approccio progettuale sarà quello del restauro urbano basato sui principi della Carta Internazionale del Restauro riportati alla scala dell'edificio e del tessuto edilizio. Specificatamente lo stato attuale verrà assunto in quanto tale nelle sue valenze positive costituite dall'assetto morfologico e in quelle negative costituite prevalentemente da quelle aggiunte e trasformazioni verificatesi in assenza di una idea progettuale urbanistica ed edilizia e nella indifferenza rispetto al tessuto edilizio preesistente.
10. Il PRPC dovrà proporre la sua idea progettuale nella quale elementi conflittuali possono trovare la compatibilità con una lettura chiara del tessuto urbano, pur nelle sue trasformazioni. Pertanto le cosiddette superfetazioni verranno assunte come dati, da verificare, di un tessuto edilizio in evoluzione.
11. Un'altra questione importante, che i PRPC dovranno affrontare è anche quella dell'ammodernamento funzionale del tessuto edilizio e della sua struttura viaria. Ammodernamento che dovrà ricercare, all'interno dello stato attuale, quelle occasioni di diradamento del tessuto che non pregiudichino la conservazione di elementi di testimonianza del rapporto tipologia-morfologia significativi. Diradamento che verrà finalizzato alla creazione di nuovi elementi della struttura urbana sia da pedonalizzare che anche in rapporto alla incrementata presenza di auto per il trasporto privato.
12. Lo strumento più adatto per governare un processo di corretta sintesi delle trasformazioni avvenute, e che avverranno, è quello di un piano quadro che definisca le modifiche e integrazioni viarie, la dotazione di parcheggi e di altri elementi pubblici e privati a livello urbano (piazze, alberature, etc.) cui si affianca una lettura del tessuto edilizio finalizzata alla individuazione, attraverso la delimitazione delle UMI e relative schede, delle indicazioni degli interventi necessari per raggiungere una integrazione dei vari interventi succedutisi secondo i principi sopra richiamati. In presenza di edifici di particolare valore documentario delle tipologie edilizie che si sono succedute nella costruzione urbana, si tenderà al ripristino di caratteri architettonici congruenti con la tipologia edilizia originaria; laddove invece le trasformazioni hanno ormai reso irricognoscibili il tipo edilizio, gli interventi indicati dal PP si muoveranno in una logica di interpretazione dei segni dell'ambiente urbano con la possibilità di ulteriori integrazioni per la costituzione del nuovo organismo edilizio.

B. Attuazione del PRPC

13. Strumento principale di attuazione del PRPC sono, quindi, le Unità Minime di Intervento cui si riferiranno le schede normative che definiranno la categoria di intervento, l'obiettivo architettonico e, ove del caso, funzionale da raggiungere, con gli interventi previsti, e i meccanismi attuativi. Questa impostazione integrata grafico-normativa permetterà l'attuazione delle previsioni con interventi, riguardanti anche parti dell'edificio, per i quali la scheda costituisce strumento di coordinamento.
14. Ove opportuno, i PRPC prevederanno la possibilità di intervento comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 della LR 52/91 e successive modificazioni e integrazioni così come la definizione di ambiti nei quali l'attuazione può essere demandata all'IACP.
15. Per quanto riguarda gli interventi e le sistemazioni pubbliche il Piano indicherà gli elementi necessari per garantire che nella progettazione delle opere vengano conseguiti gli obiettivi di riqualificazione previsti definendo tipologie, materiali e criteri compositivi.

C. Destinazione d'uso

16. La destinazione d'uso è residenziale.
17. Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianato di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al minuto, Artigianale di produzione per attività compatibili con la residenza, Opera pubblica, Opera di interesse pubblico.

18. Le attività agricole esistenti potranno essere mantenute purché non creino molestie e/o inquinamento e sono consentite tutte le modifiche, compatibili con le altre indicazioni di zona, dirette al miglioramento delle attività dal punto di vista igienico sanitario.
19. Il P.R.P.C. potrà disciplinare le destinazioni d'uso degli edifici riferite ai diversi piani degli edifici

D. Indici e parametri urbanistici

20. Per le opere di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative le densità territoriale e fondiaria non dovranno superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico, individuate dal Piano attuativo.
21. Per le eventuali nuove costruzioni ammesse la densità fondiaria non dovrà superare il 50 % della densità fondiaria media della zona e l'indice di fabbricabilità fondiaria If non dovrà in nessun caso superare per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano i 5 mc./mq.
22. Nelle operazioni di risanamento conservativo non potranno essere superate le altezze degli edifici limitrofi dell'isolato interessato, computato senza tener conto di sovrastrutture prive di carattere storico-artistico e di pregio ambientale.
23. Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, l'altezza media di ogni edificio non potrà superare l'altezza degli edifici limitrofi di carattere storico-artistico e di pregio ambientale.
24. L'indice territoriale è fissato in
25. 30.000 m³/ha per il centro storico di Vico
26. 23.000 m³/ha per il centro storico di Cella
27. 20.000 m³/ha per il centro storico di Andrazza

D. Arredo Urbano

28. A livello di pianificazione attuativa si dovrà verificare la possibilità della creazione di un sistema di spazi pubblici con la funzione di fruizione pedonale del Centro Storico in rapporto alla valorizzazione architettonica degli edifici presenti e alla previsione di collocazione di spazi per il terziario e per l'animazione urbana.
29. Per quanto riguarda le finiture degli spazi pubblici e privati si dovranno elaborare tipologie di finiture con la previsione dell'utilizzo, negli spazi pedonali, della pavimentazione in lastre di pietra locale e del legno per la realizzazione degli accessori, gli elementi dell'illuminazione pubblica dovranno essere realizzati con sostegni in ghisa ed elementi illuminanti a lanterna di forma lineare (per le mensole di sostegno del corpo illuminante da porre sugli edifici si useranno elementi lineari in tubolare di acciaio).
30. Dovranno essere definite tipologie di sezioni stradali per le viabilità carrabili adatte ad assicurare la definizione dei percorsi per i pedoni senza un inutile restringimento della sede carrabile.
31. Nelle aree pedonali i materiali delle nuove pavimentazioni renderanno riconoscibile la specifica funzione rispetto alle viabilità miste.

ART. 13 - ZONA B1 INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI CONSOLIDATI.

- 1 ⁵³Il P.R.G.C. classifica zone omogenea B1 insediamenti prevalentemente residenziali consolidati le ~~Corrispondente alle~~ zone edificate di impianto non recente, sorte in assenza di strumenti pianificatori, quale espansione dei centri storici lungo le principali direttrici viarie.
- 2 ⁵⁴In tali aree vengono confermati gli edifici esistenti che potranno essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di zona.
- 3 ⁵⁵Nuovi edifici potranno essere realizzati esclusivamente nei lotti liberi residui individuati con apposita simbologia nella cartografia Zonizzazione in scala 1:2000.

A. Tipi di intervento

- 4 In tali zone il PRGC definisce le modalità di trasformazione e riqualificazione del patrimonio edilizio

esistente e degli spazi scoperti.

⁵⁶Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi i interventi di nuova realizzazione di cui all'art. 62 per le destinazioni di cui alla successiva lettera C., esclusivamente nei lotti liberi individuati con apposita simbologia nella cartografia Zonizzazione in scala 1:2000.

Il PRGC riconosce gli edifici di impianto rurale da valorizzare. Per tali edifici non sono ammesse modifiche volumetriche o di sagoma fatta eccezione per le parti che hanno subito alterazioni rispetto all'impianto originario; nel caso di integrale sostituzione della copertura in dipendenza dell'inserimento del cordolo di sottotetto, e' consentita l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di cm.25, ferma restando la pendenza omogenea ed estesa a tutta la copertura contenuta fra il 33% e il 40%.⁵⁷ il 35% e il 45% con preferenza per il 40% nel caso di edifici isolati, ovvero pari a quella dell'edificio contermini e sempreché l'intervento venga esteso all'intero edificio e in ogni caso, venga garantita l'unitarietà dell'intervento. Con riferimento al titolo VI della L.R. 52/1991 i tipi di intervento ammessi sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo delle facciate e delle coperture, ristrutturazione edilizia degli interni.

⁵⁸A fronte di dimostrata necessità è ammessa la realizzazione di strutture lignee leggere (tettoie) addossate all'edificio principale della superficie massima di ~~15~~²⁹³20 m² purché progettate in modo coerente con l'assetto compositivo dell'edificio.

Per gli altri edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento.⁵⁹ Nel caso di integrale sostituzione della copertura non viene considerato ampliamento l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di 25 cm. in dipendenza dell'inserimento del cordolo.

Gli edifici caratterizzanti il tessuto edilizio senza particolari qualità e quelli recenti o completamente trasformati possono essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri di cui alla successiva lettera D. Gli edifici, o parte di essi, incongrui con il tessuto circostante possono essere sostituiti; in tal caso è ammessa la ricostruzione anche in deroga alle norme di distanza di cui alla successiva lettera D. al fine di garantire allineamenti, pendenze, ingombri adeguati alle caratteristiche del tessuto edilizio.

Nel caso di parti di edifici a copertura piana, la prescritta modifica della copertura può essere realizzata a livello di imposta dell'esistente oppure mediante struttura lignea coperta aperta su tre lati secondo i tipi indicati alla campionatura di cui all'art. ~~10~~⁶⁰ 9 lettera E.

B. Destinazione d'uso

La destinazione d'uso è residenziale.

Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianato di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al minuto, Artigianale di produzione per attività compatibili con la residenza, Opera pubblica, Opera di interesse pubblico.

Le attività agricole esistenti possono essere mantenute purché non creino molestia e/o inquinamento e sono consentite tutte le modifiche, compatibili con le altre indicazioni di zona, dirette al miglioramento delle attività dal punto di vista igienico sanitario.

C. Modalità attuative

L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in dipendenza degli interventi.

Per le zone B1 possono essere redatti Piani di Recupero, di iniziativa pubblica o privata, estesi ad un ambito omogeneo.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 23.08.1985 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni le zone B1 vanno considerate come le zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di attuazione del P.U.R.G.

D. Indici e parametri urbanistici ed edilizi

- 18 - Distanza dai confini del lotto Dc = 5,00 m per lati fronteggianti confini privati e che non siano in allineamento del corpo di fabbrica principale nel qual caso è consentito l'ampliamento in allineamento nel rispetto delle distanze tra i fabbricati. L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
- 19 - Distanza tra i fabbricati: Df = 10,00 mt tra pareti ⁶¹di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6,0, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 18 ~~finestre ridotti a 6.00 per edifici fronteggianti con altezza inferiore a mt 6,00.~~ 3.00 mt. tra pareti non finestrate.
- 20 - Distacchi dalla strada Ds: rispetto degli allineamenti esistenti.
- 21 - If = 1,50 m³/m²
- 22 - Q = 0,40 m²/m²
- 23 - H = in allineamento dell'edificio principale in caso di ampliamento. Nel caso di edifici in cortina continua, ⁶² indipendentemente dall'indice di utilizzazione fondiaria esistente, che presentino altezze diverse è consentita la sopraelevazione dell'edificio più basso nella misura necessaria ad allineare la copertura con quella dell'edificio più alto e comunque in misura non superiore a 1,00 m fermo restando la pendenza contenuta fra il 33% e il 40% nel caso di edifici isolati, ovvero pari a quella dell'edificio contermina. Non viene considerata sopraelevazione, nel caso di integrale sostituzione della copertura, l'elevazione della quota di imposta della copertura in dipendenza dell'inserimento del cordolo di sottotetto fino ad un massimo di cm.25,
- 24 - Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.
- 25 Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG (18.04.1980) che non sono stati successivamente oggetto di ampliamento ⁶³~~e che presentano una densità fondiaria uguale o superiore a 1,50 m³/m²~~ è consentito l'ampliamento del volume esistente fino ad una massimo del 30% e comunque tale da non superare l'indice fondiario di 2,00 m³/m² - ²⁶³limite verificabile facendo riferimento ai terreni contigui al lotto su cui insiste l'edificio, appartenente alla medesima proprietà, anche se compresi in zona omogenea diversa dalla zona B1 - per adeguare la ricettività, ovvero ricavare locali accessori. ⁶⁴Nel caso in cui l'intervento di ampliamento riguardi la sopraelevazione di un piano di corpi di fabbrica che presentano coperture non ammesse dal PRGC (piane o con pendenza inferiore a quella indicata all'art. 10) e l'intervento consenta un miglioramento dell'aspetto estetico dell'edificio non si tiene conto dell'indice fondiario. Il progetto deve in ogni caso considerare complessivamente il nuovo edificio risultante dall'ampliamento.
- 26 Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG (18.04.1980) che sono stati successivamente oggetto di ampliamento "una tantum" in misura inferiore a quella ammessa (30% del volume o 2,00 m³/m²) è consentito l'ampliamento di un volume pari alla differenza tra la misura ammessa e il volume già ampliato.
- 27 Per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del PRG (17.03.1981) è consentito l'ampliamento solo se presentano una densità fondiaria inferiore a 1,50 m³/m² e fino a saturazione di tale indice fondiario.
- 28 Nel rispetto degli stessi indici di cui sopra sono possibili interventi di nuova realizzazione per accessori solo se vincolati all'edificio esistente da rapporto pertinenziale.
- 29 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti, pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti della circonferenza di 8-10 cm. ⁶⁵Il taglio delle piante dovrà essere graduale e non a raso.
- ²⁹⁴30 ~~Nelle aree libere, indipendentemente dall'indice di utilizzazione fondiaria esistente e' consentita la realizzazione di manufatti a carattere definitivo costituenti pertinenza al servizio di edifici esistenti,~~

con un massimo di un manufatto per alloggio, e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni e di quelle contenute nella scheda allegata alle presenti norme "Manufatti di pertinenza di edifici esistenti":

~~– Superficie coperta del manufatto non superiore ad 1/2 del lotto libero di pertinenza e comunque non superiore a 15.00 mq.~~

~~– Distanza dai confini: come stabilito dal Codice Civile.~~

~~– Distanze da pareti finestrate di edifici fronteggianti: minimo 5.00 m~~

~~– Distanza da finestre laterali: 5.00 m per manufatti con profondità superiore a 2.50 m; 3.00 m per manufatti con profondità inferiore a 2.50 m.~~

~~– Altezza: mt. 3.00~~

~~– Forme, materiali e finiture desunte dalla scheda di cui al precedente art. ⁶⁶10.9 lettera E.~~

~~– Tal manufatti non possono essere realizzati su corpi interrati o seminterrati e devono poggiare direttamente a terra o su basamento in calcestruzzo o muratura dell'altezza massima di 0,50 m. Non sono ammessi corpi aggettanti e la copertura non può sporgere più di 0,80 m.~~

31 E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti o di nuova realizzazione ²²⁸ anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m 100 ⁶⁷ per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

32 ²²⁹ - il manufatto potrà avere un solo lato libero e il terreno dovrà essere adeguatamente sistemato affinché nessuna parte degli altri lati dell'edificio fuoriesca dal profilo del terreno preesistente, fatta salva la possibilità del raccordo sui due spigoli laterali rispetto al fronte principale libero ~~la superficie delle pareti interrate dovrà essere sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali.~~

33 - sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbito.

34 - la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in mt. 2,50. Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 mt. prima dell'uscita sull'area pubblica.

35 ²²¹ Di norma la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non potrà essere superiore a mt. 4,50. Dimensioni maggiori potranno essere ammesse dalla Giunta Comunale la quale dovrà esprimersi con apposito atto deliberativo avuto riguardo alle dimensioni – larghezza – della pubblica via interessata nonché al traffico che la stessa sopporta. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale può imporre prescrizioni relativamente all'arretramento della costruzione, del portone o del cancello dal ciglio stradale o all'obbligo di installazione di sistemi di apertura automatica, con lo scopo principale di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Restano salve le eventuali disposizioni dettate dal Codice della Strada.

La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei posti auto – autorimesse o scoperti – di cui ai successivi punti 36 e 40.

~~Il passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a mt. 4,50.~~

36 ⁶⁸ - Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti è sempre consentita la realizzazione di posti macchina scoperti con pavimentazione permeabile (acciottolato su sabbia nei centri storici, piastre in cls forate su sabbia nelle altre zone)

E. Disposizioni per i piani attuativi

37 La proposta di piano di recupero, di iniziativa pubblica o privata, deve riguardare almeno i 2/3 della superficie ~~della singola omogenea B1~~ ⁶⁹ del singolo ambito di zona omogenea B1 come definito dalla viabilità esistente e/o di progetto e dal cambio di zona.

38 L'indice territoriale non potrà essere superiore a 20.000 m³/ha.

39 Il PRPC dovrà prevedere la conservazione degli edifici di impianto rurale da valorizzare già individuati nella cartografia del PRGC e di quelli che - pur non presentando particolari qualità - conformano i tessuto edilizio.

F. Disposizioni per i parcheggi

40 ⁷⁰Nell'attuazione degli interventi di nuova realizzazione ovvero di ampliamento, ristrutturazione edilizia, conservazione tipologica che comportino aumento delle unità immobiliari esistenti si dovrà prevedere una dotazione minima di parcheggi stanziali nelle seguenti misure:

- | | |
|---|--|
| a) Interventi di nuova realizzazione di edifici residenziali: | 1 posto-macchina ogni unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività commerciali con superficie utile inferiore a 100 m² o artigianali con superficie utile inferiore 100 m ² con un minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.
Per le attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita. |
| b) Interventi di ampliamento, ristrutturazione, conservazione tipologica di edifici residenziali, commerciali inferiori a 100 m ² e artigianali con SLP inferiori a 100 m ² | 1 posto-macchina ogni unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività commerciali con superficie utile inferiore a 100 m² attività artigianali con superficie utile inferiore 100 m ² in più oltre a quelle preesistenti e confermate nella loro destinazione.
Per le nuove attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita. |
| c) Interventi di nuova realizzazione, ristrutturazione, conservazione tipologica per attività alberghiere e ricettive complementari: | numero posti macchina non inferiore a 1/2 del numero delle camere |
| d) Interventi di nuova realizzazione, ristrutturazione, conservazione tipologica per attività di commercio al dettaglio con superficie utile superiore a 100 m ² | 1 posto macchina ogni 50 m ² di superficie utile escluse le superfici destinate a magazzini, depositi e accessori per le attività commerciali esistenti
Per le nuove attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita. |
| e) Interventi di nuova realizzazione, ristrutturazione, conservazione tipologica per attività artigianali di servizio o di produzione con superficie utile superiore a 100 m ² | 1 posto macchina ogni 50 m ² di superficie utile. |

- Detti parcheggi non fanno parte delle opere di urbanizzazione e potranno essere al coperto o allo scoperto.

- Non potranno essere indicati posti macchina già assoggettati, nel corso di precedenti interventi edilizi, ad unità immobiliari esistenti.

- Nel caso di impossibilità ad individuare i parcheggi stanziali nell'immobile oggetto di intervento derivante dalla mancanza o insufficienza di superficie di pertinenza è ammesso assolvere all'obbligo di

previsione dei parcheggi:

a) mediante individuazione dei parcheggi in aree o strutture idonee comprese in un perimetro di 250 metri dall'immobile oggetto di intervento ⁷¹destinato alla residenza o ad attività artigianali ed entro un raggio di 100 metri per le attività commerciali. I parcheggi così individuati, con la dimostrazione della proprietà o altro diritto reale non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo di pertinenza secondo il disposto dell'art. 9, comma 5 della L. 122 del 1989;

b) ⁷²mediante monetizzazione a favore del Comune dei posti-macchina mancanti per la realizzazione delle aree a parcheggio pubblico previste dal P.R.G.C. e dai P.R.P.C. per gli interventi residenziali e artigianali in interventi di ampliamento, ristrutturazione, restauro e conservazione tipologica

Ai soli fini del calcolo dei posti-macchina virtuali si applicherà il parametro convenzionale di m² 25 / posto-macchina.

- Il prezzo unitario è determinato dal Comune con riferimento al costo di esproprio delle aree e al costo di realizzazione e attrezzatura dei parcheggi. Il costo sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

- I nuovi posti macchina dovranno essere realizzati, o monetizzati, prima della richiesta del certificato di abitabilità.

-⁷³E' esclusa la monetizzazione per gli interventi di nuova realizzazione con qualsiasi destinazione ai sensi art. 41 sexies della L. 1150/1942 e per gli interventi per nuove attività commerciali in interventi di ampliamento, ristrutturazione, restauro e conservazione tipologica.

ART. 14 - ZONE B2 MISTA PER LA RESIDENZA PERMANENTE E TURISTICA DI COMPLETAMENTO

1 Il P.R.G.C. classifica Zone B2 Mista residenziale di completamento le aree prevalentemente
2 residenziali, di impianto recente, costituite da edifici isolati, uni o plurifamiliari, circondati dal verde.
In tali aree vengono confermati gli edifici esistenti che potranno essere ampliati nel rispetto degli
indici e parametri urbanistici di zona.

3 Nuovi edifici potranno essere realizzati esclusivamente nei lotti liberi residui individuati con apposita
simbologia nella cartografia Zonizzazione in scala 1:2000.

A. Tipi di intervento

4 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi i interventi
di nuova realizzazione di cui all'art. 62 per le destinazioni di cui alla successiva lettera C.,
esclusivamente nei lotti liberi indicati dalla zonizzazione del PRGC.

5 Le aree libere non indicate come lotti liberi edificabili possono essere interessate da interventi di
ampliamento - nel rispetto degli indici e parametri di cui alla successiva lettera E. - sia per aumentare
la ricettività residenziale con la costruzione di nuovi alloggi o ampliamento di quelli esistenti, sia per
aumentare la dotazione di spazi accessori e di pertinenza. Sono ammessi interventi di nuova
realizzazione- sempre nel rispetto degli indici e parametri di cui alla successiva lettera E. per accessori
alla residenza o per destinazioni ammesse diverse dalla residenza solo se legati da vincolo
pertinenziale all'edificio esistente.

6 Il PRGC riconosce gli edifici di impianto rurale da valorizzare. Per tali edifici non sono ammesse
modifiche volumetriche o di sagoma fatta eccezione per le parti che hanno subito alterazioni rispetto
all'impianto originario; nel caso di integrale sostituzione della copertura in dipendenza
dell'inserimento del cordolo di sottotetto, e' consentita l'elevazione della quota di imposta della
copertura fino ad un massimo di cm.25, ferma restando la pendenza omogenea ed estesa a tutta la
copertura contenuta fra il ~~33%~~ ⁷⁴33% e il 40% 35% e il 45% con preferenza per il 40% nel caso di edifici
isolati, ovvero pari a quella dell'edificio contermine e sempreché l'intervento venga esteso all'intero
edificio e in ogni caso, venga garantita l'unitarietà dello stesso. Con riferimento al titolo VI della L.R.

52/1991 i tipi di intervento ammessi sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo delle facciate e delle coperture, ristrutturazione edilizia degli interni.

⁷⁵A fronte di dimostrata necessità è ammessa la realizzazione di strutture lignee leggere (tettoie) addossate all'edificio principale della superficie massima di $15^{295}20m^2$ purché progettate in modo coerente con l'assetto compositivo dell'edificio.

Per gli altri edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ivi compresa la demolizione e fedele ricostruzione, ampliamento. ⁷⁶Nel caso di integrale sostituzione della copertura non viene considerato ampliamento l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di 25 cm. in dipendenza dell'inserimento del cordolo.

E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti ²³⁰o di nuova realizzazione anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m ⁷⁷100 per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

²³¹- il manufatto potrà avere un solo lato libero e il terreno dovrà essere adeguatamente sistemato affinché nessuna parte degli altri lati dell'edificio fuoriesca dal profilo del terreno preesistente, fatta salva la possibilità del raccordo sui due spigoli laterali rispetto al fronte principale libero ~~la superficie delle pareti interrato dovrà essere sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali.~~

- sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbito.

- la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in m 2,50. Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 m prima dell'uscita sull'area pubblica.

²²²- di norma la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non potrà essere superiore a mt. 4,50. Dimensioni maggiori potranno essere ammesse dalla Giunta Comunale la quale dovrà esprimersi con apposito atto deliberativo avuto riguardo alle dimensioni – larghezza – della pubblica via interessata nonché al traffico che la stessa sopporta. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale può imporre prescrizioni relativamente all'arretramento della costruzione, del portone o del cancello dal ciglio stradale o all'obbligo di installazione di sistemi di apertura automatica, con lo scopo principale di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Restano salve le eventuali disposizioni dettate dal Codice della Strada.

La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei posti auto scoperti o dei posti auto – autorimesse o scoperti – di cui ai successivi punti 31, 32, 33 e 34 ~~la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50.~~

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti, pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti della circonferenza di 8-10 cm. ⁷⁸Il taglio delle piante dovrà essere graduale e non a raso.

²⁹⁶10 bis ⁷⁹~~Nelle aree libere, indipendentemente dall'indice di utilizzazione fondiaria esistente e' consentita la realizzazione di manufatti a carattere definitivo costituenti pertinenza al servizio di edifici esistenti, con un massimo di un manufatto per alloggio, e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni e di quelle contenute nella scheda allegata alle presenti norme "Manufatti di pertinenza di edifici esistenti":~~

~~– Superficie coperta del manufatto non superiore ad 1/2 del lotto libero di pertinenza e comunque non superiore a 15.00 mq.~~

~~– Distanza dai confini: come stabilito dal Codice Civile.~~

~~– Distanze da pareti finestrate di edifici fronteggianti: minimo 5.00 m~~

~~– Distanza da finestre laterali: 5.00 m per manufatti con profondità superiore a 2.50 m; 3.00 m per manufatti con profondità inferiore a 2.50 m.~~

~~– Altezza: mt. 3.00~~

~~–Forme, materiali e finiture desunte dalla scheda di cui al precedente art. 10 lettera E.~~

~~Tali manufatti non possono essere realizzati su corpi interrati o seminterrati e devono poggiare direttamente a terra o su basamento in calcestruzzo o muratura dell'altezza massima di 0,50 m. Non sono ammessi corpi aggettanti e la copertura non può sporgere più di 0,80 m.~~

B. Tipi edilizi ammessi

~~11 ⁸⁰Sia negli interventi di nuova realizzazione, sia negli interventi di ampliamento è consentita la realizzazione di edifici residenziali con un massimo di quattro alloggi per edificio. In caso di edifici residenziali esistenti con un numero di alloggi uguale o superiore a quattro gli interventi di ristrutturazione edilizia non potranno comportare l'aumento del numero degli alloggi.~~

12 ⁸¹Negli interventi di nuova realizzazione è consentita la realizzazione di edifici residenziali con un massimo di quattro alloggi per edificio. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente la superficie utile netta degli alloggi non potrà essere inferiore a 45 mq.

C. Destinazioni d'uso

13 La destinazione d'uso è residenziale.

14 Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianato di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al minuto, Artigianale di produzione per attività compatibili con la residenza, Opera pubblica, Opera di interesse pubblico.

D. Modalità attuative

15 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi.

15 bis ²³²L'intervento nella zona B2 "Varabeta" è subordinato alla stipula di un atto d'obbligo unilaterale con il quale il soggetto attuatore si impegna a realizzare almeno 10 posti macchina coperti in aggiunta a quelli prescritti.

E. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

16 Interventi di nuova realizzazione

17 $I_f = 0,80 \text{ m}^3/\text{m}^2$

18 $Q = 0,30 \text{ m}^2/\text{m}^2$

19 $H = 7,50 \text{ m}$

20 NP= 2 piani abitabili + sottotetto

21 ⁸²Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00 \text{ m}$.; L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

22 Distacchi tra i fabbricati: 10.00 m tra le pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6.00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.

23 Distacchi dalla strada: Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC . In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: 5,00 m.

24 Interventi di ampliamento:

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG (18.04.1980) che non sono stati successivamente oggetto di ampliamento ⁸³e ~~che presentano una densità fondiaria uguale o superiore a $0,80 \text{ m}^3/\text{m}^2$~~ è consentito l'ampliamento del volume esistente fino ad un massimo del 30% e comunque tale da non superare l'indice fondiario di $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$ ²⁶⁴– limite verificabile facendo riferimento ai terreni contigui al lotto su cui insiste l'edificio, appartenente alla medesima proprietà, anche se compresi in zona

omogenea diversa dalla zona B2 - per adeguare la ricettività, ovvero ricavare locali accessori. ⁸⁴Nel caso in cui l'intervento di ampliamento riguardi la sopraelevazione di un piano di corpi di fabbrica che presentano coperture non ammesse dal PRGC (piane o con pendenza inferiore a quella indicata all'art. 10) e l'intervento consenta un miglioramento dell'aspetto estetico dell'edificio non si tiene conto dell'indice fondiario. Il progetto deve in ogni caso considerare il nuovo edificio risultante dall'ampliamento.

Per gli edifici

25 Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG (18.04.1980) che sono stati successivamente oggetto di ampliamento "una tantum" in misura inferiore a quella ammessa (30% del volume o $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$) è consentito l'ampliamento di un volume pari alla differenza tra la misura ammessa e il volume già ampliato.

26 Per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del PRG (17.03.1980) è consentito l'ampliamento solo se presentano una densità fondiaria inferiore a $0,80 \text{ m}^3/\text{m}^2$ e fino a saturazione di tale indice fondiario.

27 Distanza dai confini del lotto: Dc = 5,00 m.; L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

28 Distacchi tra i fabbricati: 10,00 m tra pareti finestrate di edifici antistanti ⁸⁵quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6.00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 27. Tra pareti non finestrate m 3,00. ~~Il suddetto distacco può essere ridotto a m.8.00, se le facciate fronteggianti sono prive di finestre e sviluppano un'H max di m.9.00, o nel caso che l'edificio insista su una località a rilievo montuoso od accidentato, e quindi di fatto non si fronteggino. Il suddetto distacco può essere ridotto a m. 6.00 in caso di interventi di ampliamento di edifici con altezza non superiore a m. 6,00.~~

29 Distacchi dalla strada: Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC . In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: 5,00 m.

30 Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

30 bis ⁸⁶Negli interventi di ristrutturazione valgono le prescrizioni dettate dai precedenti punti 17, 18 e 19 e sempreché i limiti dettati da tali punti non risultino già superati, nel qualcaso l'esistente potrà essere mantenuto.

Nei casi di ristrutturazione che assicurino una indubbia riqualificazione dell'edificio dal punto di vista architettonico (es. spostamento trave di colmo in posizione centrale, adeguamento pendenza falde, ecc.) i limiti di cui al punto 18 potranno essere superati fermo restando il limite della maggiore tra le due altezze esistenti alla banchina, maggiorata del solo cordolo come ammesso al punto. 8.

30 ter ⁸⁷Nell'intervento di ristrutturazione del fabbricato sito in Comune di Forni di Sopra, frazione Vico – Via Bor, contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 21 Mappale 519, relativamente all'altezza, si darà riferimento allo schema allegato al presente punto , del quale forma parte integrante e sostanziale.

L'intervento di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato potrà avere inizio solo successivamente alla demolizione del manufatto adibito a cabina elettrica esistente sul lato Nord-Est del fabbricato stesso, ora identificata con il Mappale 873. Il mancato rispetto di questa prescrizione comporterà la classificazione dell'intervento sul fabbricato come realizzato in totale difformità dal progetto approvato. Indipendentemente dalle prescrizioni contenute nelle schede, per tutti gli edifici - con la sola esclusione di quelli di pregio compresi nel demanio sciabile di fondovalle (schede n. 74, 81, 84), e di quelli compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica- è ammesso – per il manto di copertura – l'uso di scandole in legno, lamiera piana di rame o lamiera

F. Disposizioni per i parcheggi

31 Nell'attuazione degli interventi di nuova realizzazione deve essere assicurato un posto macchina per

ogni alloggio al chiuso (garage); ⁸⁸tali spazi devono assicurare il minimo di 1 m² ogni 10 m³ di costruzione come stabilito dalla L. 122/1989.

Per gli interventi di nuova realizzazione destinati a strutture ricettive deve essere assicurato 1 posto macchina ogni 2 posti letto; tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art. 41 sexies della legge 1150 del 1942 come modificato dall'art. 2 della legge 122 del 1989.

Per gli interventi di nuova realizzazione per attività commerciali ⁸⁹60% della superficie di vendita con un minimo di un posto macchina, per attività e produttive: 1 posto macchina ogni 50 m² di superficie utile escluse le superfici destinate a magazzini, depositi e accessori.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia le quantità di parcheggi di cui sopra vanno garantite per le nuove unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti e confermate.

- I nuovi posti macchina dovranno essere realizzati prima della richiesta del certificato di abitabilità.

ART. 15 - ZONE B3 DI COMPLETAMENTO PER LA RESIDENZA PERMANENTE.

Il P.R.G.C. classifica Zone B3 di completamento per la residenza permanente lotti liberi all'interno o ai margini di aree edificate-urbanizzate prevalentemente residenziali per la costruzione di case d'abitazione da destinarsi a residenza permanente.

A. Tipi di intervento

Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi interventi di nuova realizzazione di cui all'art. 62 per la residenza permanente.

E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti ²³³o di nuova realizzazione anche se su fondi non contigui ma ad una distanza non superiore a m ⁹⁰100 per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

²³⁴- il manufatto potrà avere un solo lato libero e il terreno dovrà essere adeguatamente sistemato affinché nessuna parte degli altri lati dell'edificio fuoriesca dal profilo del terreno preesistente, fatta salva la possibilità del raccordo sui due spigoli laterali rispetto al fronte principale libero ~~la superficie delle pareti interrato dovrà essere sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali.~~

- sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbito.

- la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in m 2,50. Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 m prima dell'uscita sull'area pubblica.

²²³- Di norma la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non potrà essere superiore a mt. 4,50. Dimensioni maggiori potranno essere ammesse dalla Giunta Comunale la quale dovrà esprimersi con apposito atto deliberativo avuto riguardo alle dimensioni – larghezza – della pubblica via interessata nonché al traffico che la stessa sopporta. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale può imporre prescrizioni relativamente all'arretramento della costruzione, del portone o del cancello dal ciglio stradale o all'obbligo di installazione di sistemi di apertura automatica, con lo scopo principale di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Restano salve le eventuali disposizioni dettate dal Codice della Strada.

La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei posti auto scoperti o dei posti auto – autorimesse o scoperti – di cui al successivo punto 20.-

~~Il passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50.~~

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti, pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti della

circonferenza di 8-10 cm. ⁹¹Il taglio delle piante dovrà essere graduale e non a raso.

B. Tipi edilizi ammessi

5 Negli interventi di nuova realizzazione e, successivamente, negli interventi di ampliamento o ristrutturazione edilizia è consentita la realizzazione di edifici residenziali con un massimo di ⁹²~~due~~ **quattro** alloggi per edificio. Tipi edilizi con un numero maggiore di alloggi sono consentiti nel caso di interventi costruttivi in applicazione delle leggi 167/1962, 865/1971 e successive in materia di edilizia residenziale pubblica.

C. Destinazioni d'uso

6 La destinazione d'uso è Residenza permanente.

7 In tali aree l'Amministrazione può localizzare interventi di edilizia residenziale pubblica (agevolata, convenzionata, sovvenzionata) in applicazione delle leggi 167/1962, 865/1971 e successive in materia di edilizia residenziale pubblica.

8 Sono consentite nel limite del 50% della SLP Residenziale le destinazioni: Artigianato di servizio e di produzione per attività compatibili con la residenza, studi professionali.

D. Modalità attuative

9 L'attuazione degli interventi è diretta mediante concessione edilizia convenzionata o mediante Programmi Costruttivi ai sensi art. 51 della L. 22.10.1971 n. 865. La convenzione stabilisce l'obbligo di destinare le unità immobiliari esclusivamente a residenza permanente per una durata non inferiore ad anni venti ⁹³nonchè le sanzioni nel caso di mancato rispetto degli obblighi.

E. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

10 $I_f = 0,80 \text{ m}^3/\text{m}^2$

11 $Q = 0,40 \text{ m}^2/\text{m}^2$

12 $H = 7,50 \text{ m}$

13 N. Piani 3 compreso piano terra o seminterrato e sottotetto

14 Lotto minimo 500 m^2

14 bis ²³⁵Per gli edifici esistenti convenzionati per la residenza permanente è consentito – indipendentemente dall'indice fondiario – un ampliamento “una tantum” di 300 mc.

15 Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00 \text{ m}$.; L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

16 Distacchi tra i fabbricati: $10,00 \text{ m}$. ⁹⁴Tra pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a $\text{m} 6,00$, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate $\text{m} 3,00$. ~~Il suddetto distacco può essere ridotto a $\text{m} 8,00$, se le facciate fronteggianti sono prive di finestre e sviluppano un'H max di $\text{m} 9,00$, o nel caso che l'edificio insista su una località a rilievo montuoso od accidentato, e quindi di fatto non si fronteggino. Il suddetto distacco può essere ridotto a $\text{m} 6,00$ in caso di interventi di ampliamento di edifici con altezza non superiore a $\text{m} 6,00$.~~

17 - Distacchi dalla strada: Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC . In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: $5,00 \text{ m}$.

18 - Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

F. Disposizioni per i parcheggi

20 Nell'attuazione degli interventi di nuova realizzazione deve essere assicurata la superficie per parcheggi di cui all'art. 2 della Legge 24.03.1989, n. 122 con un minimo di un posto macchina per

ogni alloggio al chiuso (garage).

²⁶⁶21 G – Prescrizioni particolari

22 Nella zona B3 di Stalas vicina al Rio Comis si dovrà mantenere un distanza di sicurezza dal margine del rio.

23 Sono fatte salve le servitù in atto.

²⁶⁵24 La realizzazione di scavi e di movimenti terra deve essere attuata senza determinare situazioni di instabilità geostatica del versante.

25 I siti ricadenti nelle aree classificate GSM devono essere soggetti ad un' idonea caratterizzazione geotecnica che consenta di definire le più idonee scelte fondazionali.

26 I siti ricadenti nelle aree classificate GSM, caratterizzati dalla presenza di terreni con orizzonti limosi, con scarsa permeabilità, devono essere previste delle opere drenanti da porre alla base della fondazione, atte ad intercettare, raccogliere e canalizzare le eventuali acque percolanti derivanti dallo scioglimento della neve o dalle precipitazioni intense.

27 Nella zona B3 in località Bor dovrà essere mantenuta una fascia di inedificabilità dal bordo della scarpata di almeno 10 m. come previsto dalla normativa relativa a situazioni di pericolo naturale a corredo del PRGC

²⁷⁰28 Per la zona B3 sita in località Parsilan si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a La realizzazione di scavi e di movimenti terra deve essere attuata senza determinare situazioni d'instabilità geostatica del versante.
- b Prima dell'edificazione deve essere eseguita una idonea caratterizzazione geotecnica dei terreni al fine di consentire le più idonee scelte fondazionali.
- c In situazioni di presenza di orizzonti limosi, con scarsa permeabilità, devono essere previste delle opere drenanti da porre alla base della fondazione, atte ad intercettare, raccogliere e canalizzare le eventuali acque percolanti.
- d Deve essere mantenuta una fascia di in edificabilità dal bordo della scarpata di almeno 10 m così come previsto dalla normativa relativa alle situazioni di pericolo naturale a corredo del PRGC.

ART. 16 - ZONA C1 MISTA PER LA RESIDENZA PERMANENTE E TURISTICA DI ESPANSIONE.

1 Il P.R.G.C. classifica Zone C1 Mista per la residenza permanente e turistica di espansione le aree inedificate dirette al completamento della struttura urbana e per le quali è necessario garantire un razionale utilizzo del territorio e adeguate dotazioni di aree di parcheggio e sistemazioni a verde.

A. Tipi di intervento

2 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi i interventi di nuova realizzazione di cui all'art. 62 per le destinazioni di cui alla successiva lettera C.

3 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti, pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti con un indice di alberatura di una pianta di alto fusto della circonferenza di impianto di 6-8 cm. ogni 80 m² di superficie. ⁹⁵Il taglio dovrà essere graduale e non a raso.

B. Tipi edilizi ammessi

4 E' consentita la realizzazione di edifici residenziali uni e bifamiliari, ed edifici plurialloggi con un massimo di sei alloggi in edifici a blocco o in linea.

C. Destinazioni d'uso

5 La destinazione d'uso è residenziale.

6 Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianato di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al minuto, Artigianale di produzione per attività compatibili con la residenza, Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, Opera di interesse pubblico.

D. Modalità attuative

7 L'attuazione degli interventi è indiretta mediante PRPC di iniziativa privata o pubblica esteso all'intero ambito delimitato dal PRGC.

E. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

8 $I_t = 8000 \text{ m}^3/\text{ha}$

9 $Q = 0,40 \text{ m}^2/\text{m}^2$

10 $H = 7,50 \text{ m}$

11 N. Piani 3 compreso piano terra o seminterrato e sottotetto

12 Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00 \text{ m}$. L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

13 Distacchi tra i fabbricati: 10,00 m. Il suddetto distacco può essere ridotto a mt.8.00, se le facciate fronteggianti sono prive di finestre.

14 Distacchi dalla strada: Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC . In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: 5,00 m.

15 Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

16 Oltre alle superfici richieste dall'art. 2 della Legge 24.03.1989 n. 122 da soddisfarsi con un minimo di un posto macchina per alloggio in spazio chiuso (garage) nell'ambito di ciascun PRPC debbono essere realizzati parcheggi nella misura minima di 3,00 mq/ab e nuclei elementari di verde nella misura minima di 2,50 mq/ab. considerando un parametro pari a 100 mc./ab.

17 Le strade residenziali dovranno avere una larghezza minima di m 4,50 ed essere dotate di marciapiede della larghezza di 1,50 m.

18 Il PRPC dovrà garantire l'inserimento delle nuove espansioni edilizie nel contesto paesaggistico locale; pertanto il PRPC sarà corredato da elaborati planovolumetrici, prospettici o da modelli in scala atti ad una completa valutazione dell'intervento e dovrà dettare norme di controllo tipologico degli elementi architettonici delle costruzioni;

ART. 17 - ZONE G2R1 RESIDENZIALI TURISTICHE SATURE.

1 Il P.R.G.C. classifica Zone G2R1 Residenziali turistiche sature le aree oggetto di interventi residenziali turistici di impianto recente con tipologie plurifamiliari.

A. Tipi di intervento

2 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi sugli edifici esistenti esclusivamente interventi di manutenzione edilizia come definite dall'art. 68 della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni nonché opere di ristrutturazione edilizia, come definite dall'art. 68 della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, che non comportino aumento della Superficie Lorda di pavimento e del numero delle unità immobiliari.

3 Sono inoltre consentite opere di riforma delle sistemazioni esterne per migliorare la funzionalità degli spazi verdi, di ricreazione e di parcheggio.

4 Le opere che comportino modificazioni dell'aspetto esterno dell'edificio sono assentite sulla base di un progetto unitario esteso ~~all'intera zona omogenea.~~⁹⁶ All'intero ambito di zona omogenea G2R1 come

definito dalla viabilità esistente o dal cambio di zona-

Destinazioni d'uso

5 La destinazione d'uso è residenziale.

Modalità attuative

6 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi.

ART. 18 - ZONE G2R2 RESIDENZIALI TURISTICHE DI COMPLETAMENTO

1 Il P.R.G.C. classifica Zone G2R2 Residenziali turistiche di completamento le aree totalmente o parzialmente edificate interessate da insediamenti residenziali turistici di impianto recente, costituite da edifici isolati, prevalentemente uni o bifamiliari, circondati dal verde.

2 In tali aree vengono confermati gli edifici esistenti che potranno essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di zona.

3 Nuovi edifici potranno essere realizzati esclusivamente nei lotti liberi residui individuati con apposita simbologia nella cartografia Zonizzazione in scala 1:2000.

A. Tipi di intervento

4 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi i interventi di nuova realizzazione di cui all'art. 62 per le destinazioni di cui alla successiva lettera C., esclusivamente nei lotti liberi indicati dalla zonizzazione del PRGC.

5 Le aree libere non indicate come lotti liberi edificabili possono essere interessate da interventi di ampliamento - nel rispetto degli indici e parametri di cui alla successiva lettera E. - sia per aumentare la ricettività residenziale con la costruzione di nuovi alloggi o ampliamento di quelli esistenti, sia per aumentare la dotazione di spazi accessori e di pertinenza. Sono ammessi interventi di nuova realizzazione - sempre nel rispetto degli indici e parametri di cui alla successiva lettera E. per accessori alla residenza o per destinazioni ammesse diverse dalla residenza solo se legati da vincolo pertinenziale all'edificio esistente.

6 Il PRGC riconosce gli edifici di impianto rurale da valorizzare. Per tali edifici non sono ammesse modifiche volumetriche o di sagoma fatta eccezione per le parti che hanno subito alterazioni rispetto all'impianto originario; nel caso di integrale sostituzione della copertura in dipendenza dell'inserimento del cordolo di sottotetto, e' consentita l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di cm.25, ferma restando la pendenza omogenea ed estesa a tutta la copertura contenuta fra il ⁹⁷ 33% e il 40% 35% e il 45% con preferenza per il 40% nel caso di edifici isolati, ovvero pari a quella dell'edificio contermini e sempreché l'intervento venga esteso all'intero edificio e in ogni caso, venga garantita l'unitarietà dello stesso. Con riferimento al titolo VI della L.R. 52/1991 i tipi di intervento ammessi sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo delle facciate e delle coperture, ristrutturazione edilizia degli interni.

7 Per gli altri edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ivi compresa la demolizione e fedele ricostruzione, ampliamento. ⁹⁸Nel caso di integrale sostituzione della copertura non viene considerato ampliamento l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di 25 cm. in dipendenza dell'inserimento del cordolo.

8 E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti ²³⁶ o di nuova realizzazione anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m. ⁹⁹100 per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

²³⁷ - il manufatto potrà avere un solo lato libero e il terreno dovrà essere adeguatamente sistemato affinché nessuna parte degli altri lati dell'edificio fuoriesca dal profilo del terreno preesistente, fatta salva la possibilità del raccordo sui due spigoli laterali rispetto al fronte principale libero ~~la superficie delle pareti interrate dovrà essere sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali.~~

- sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbito.

- la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in m 2,50. Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 m prima dell'uscita sull'area pubblica.

²²⁴ - di norma la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non potrà essere superiore a mt. 4,50. Dimensioni maggiori potranno essere ammesse dalla Giunta Comunale la quale dovrà esprimersi con apposito atto deliberativo avuto riguardo alle dimensioni – larghezza – della pubblica via interessata nonché al traffico che la stessa sopporta. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale può imporre prescrizioni relativamente all'arretramento della costruzione, del portone o del cancello dal ciglio stradale o all'obbligo di installazione di sistemi di apertura automatica, con lo scopo principale di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Restano salve le eventuali disposizioni dettate dal Codice della Strada.

La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei posti auto scoperti o dei posti auto – autorimesse o scoperti – di cui ai successivi punti 23, 24, 25 e 26. ~~la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50.~~

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti, pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti della circonferenza di 8-10 cm. ¹⁰⁰Il taglio dovrà essere graduale e non a raso.

B. Tipi edilizi ammessi

10 Sia negli interventi di nuova realizzazione, sia negli interventi di ampliamento è consentita la realizzazione di edifici residenziali con un massimo di quattro alloggi per edificio. In caso di edifici residenziali esistenti con un numero di alloggi uguale o superiore a quattro gli interventi di ristrutturazione edilizia non potranno comportare l'aumento del numero degli alloggi

C. Destinazioni d'uso

11 La destinazione d'uso è residenziale.

12 Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianato di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al minuto, Artigianale di produzione per attività compatibili con la residenza, Opera pubblica, Opera di interesse pubblico.

D. Modalità attuative

13 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi.

E. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

14 Interventi di nuova realizzazione

$$I_f = 0,70 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

$$Q = 0,30 \text{ m}^2/\text{m}^2$$

$$H = 6,50 \text{ m Stinsans}$$

$$H = 7,50 \text{ m Tintai e Madai}$$

NP= 1 piani abitabili + sottotetto Stinsans

NP= 2 piani abitabili + sottotetto Tintai e Madai

Interventi di ampliamento:

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG (18.04.1980) che non sono stati successivamente oggetto di ampliamento ¹⁰¹ e che presentano una densità fondiaria uguale o superiore a $0,70 \text{ m}^3/\text{m}^2$ è consentito l'ampliamento del volume esistente fino ad un massimo del 30% e comunque tale da non superare l'indice fondiario di $1,10 \text{ m}^3/\text{m}^2$ per adeguare la ricettività, ovvero ricavare locali accessori. Il progetto deve in ogni caso considerare complessivamente il nuovo edificio risultante dall'ampliamento.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG (18.04.1980) che sono stati successivamente oggetto di ampliamento "una tantum" in misura inferiore a quella ammessa (30% del volume o $1,10 \text{ m}^3/\text{m}^2$) è consentito l'ampliamento di un volume pari alla differenza tra la misura ammessa e il volume già ampliato.

Per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del PRG (17.03.1980) è consentito l'ampliamento solo se presentano una densità fondiaria inferiore a $0,70 \text{ m}^3/\text{m}^2$ e fino a saturazione di tale indice fondiario.

- Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00 \text{ m}$. L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

- Distacchi tra i fabbricati: $10,00 \text{ m}$. ¹⁰² tra le pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a $6,00 \text{ m}$, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate $3,00 \text{ m}$.

~~Il suddetto distacco può essere ridotto a $8,00 \text{ m}$, se le facciate fronteggianti sono prive di finestre e sviluppano un H_{max} di $9,00 \text{ m}$, o nel caso che l'edificio insista su una località a rilievo montuoso ed accidentato, e quindi di fatto non si fronteggino. Il suddetto distacco può essere ridotto a $6,00 \text{ m}$ in caso di interventi di ampliamento di edifici con altezza non superiore a $6,00 \text{ m}$.~~

- Distacchi dalla strada: Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC. In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: $5,00 \text{ m}$.

- Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

F. Disposizioni per i parcheggi

Nell'attuazione degli interventi di nuova realizzazione deve essere assicurato un posto macchina per ogni alloggio al chiuso (garage).

Per gli interventi di nuova realizzazione destinati a strutture ricettive deve essere assicurato 1 posto macchina ogni 3 posti letto; tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art. 41 sexies della legge 1150 del 1942 come modificato dall'art. 2 della legge 122 del 1989.

Per gli interventi di nuova realizzazione per attività commerciali: ¹⁰³ 60% della superficie di vendita con un minimo di un posto macchina, e per attività produttive: 1 posto macchina ogni 50 m^2 di superficie utile escluse le superfici destinate a magazzini, depositi e accessori.

Le quantità di parcheggi di cui sopra vanno garantite negli interventi di ristrutturazione edilizia per le nuove unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti e confermate.

- I nuovi posti macchina dovranno essere realizzati prima della richiesta del certificato di abitabilità.

CAPO III - ZONE PER LA PRODUZIONE

ART. 19 - ZONA D3 - ARTIGIANALI E INDUSTRIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO.

1 Il P.R.G.C. classifica Zona D3 - Artigianale e industriale esistente e di completamento - le aree interessate da insediamenti produttivi a carattere artigianale o industriale esistenti e quelle urbanizzate utilizzabili per nuovi insediamenti produttivi.

A. Tipi di intervento

2 Nelle aree indicate con i numeri ²⁴⁹1 (Pursil), 2 (Ex Inapli), ~~6~~ 5 (Linguora) sono consentiti sugli edifici esistenti interventi di manutenzione edilizia come definiti dall'art. 68 della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di ampliamento.

3 Nelle aree indicate con i numeri 4 (Cella), ~~8~~ 6 (Andrazza) sono consentiti sugli edifici esistenti interventi di manutenzione edilizia come definiti dall'art. 68 della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di ampliamento; sono inoltre consentiti nel rispetto degli indici e parametri urbanistici ed edilizia di cui alla successiva lettera E, interventi di nuova realizzazione per attività produttive.

4 Nell'area indicata con il numero 3 (ex Spimac) è consentito un intervento di nuova realizzazione in sostituzione dei volumi esistenti. Qualsiasi intervento sugli edifici esistenti (in parte compresi nella fascia di rispetto cimiteriale, in parte interessati dalla fascia di rispetto della variante esterna all'abitato della Strada statale 52 Carnica) eccedente la manutenzione ordinaria é subordinato all'approvazione di un progetto unitario esteso all'intera zona omogenea che preveda la demolizione degli edifici esistenti, la creazione di una fascia verde di rispetto con piantumazioni di alto fusto lungo la strada del cimitero e verso l'area pubblica (parco delle rimembranze).

5 ¹⁰⁴Nell'area indicata con il numero 6 (Andrazza) ~~Nelle aree indicate con i numeri 5, 7 e 8~~ sono consentiti interventi di nuova realizzazione a seguito di approvazione di un progetto unitario esteso all'intera zona omogenea.

B. Destinazioni d'uso

6 La destinazione d'uso è artigianale e industriale.

7 Sono consentite inoltre le destinazioni: artigianato di servizio, artigianale complementare all'attività agricola, commerciale all'ingrosso, uffici per le attività produttive, autorimesse e magazzini per attività produttive e attività di trasporto e le destinazioni accessorie alle destinazioni consentite.

8 In queste zone la modifica delle destinazioni d'uso ¹⁰⁵ in atto anche in assenza di opere è soggetta ad autorizzazione edilizia ~~o il cambiamento del ciclo produttivo è soggetto a concessione edilizia anche se avviene senza modifiche edilizie. E' facoltà inoltre dell'Amministrazione Comunale, di escludere da queste zone le attività che, per le loro speciali caratteristiche, possono costituire un pericolo per la salute pubblica, un danno per l'ambiente naturale o possono generare incompatibilità con le altre attività produttive~~

C. Modalità attuative

9 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi previsti secondo le disposizioni vigenti.

D. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

Q = 0,50

H = 7,00 m (esclusi silos, volumi tecnici derivanti da esigenze produttive)

Dc = 5,00 m

Ds = 7,50 m sistemati a verde.

Df = 10,00 m ¹⁰⁶tra le pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6,00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pereti non finestrate m 3,00.

Parcheggi stanziali = 1 posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina/100 m² di

SLP

Parcheggi di relazione: non inferiori al 30% della SLP degli edifici

10 Tutti gli insediamenti dovranno comunque essere dotati di impianti per il trattamento degli scarichi liquidi, solidi, gassosi secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

11 L'area libera non utilizzata a fini produttivi o per parcheggi e strade di distribuzione interna è sistemata a verde con un indice di alberatura Ia = una pianta di alto fusto della circonferenza di 8 - 10 cm. ogni 40 m².

ART. 20 - ZONA D4a - ESTRATTIVE ESISTENTI

1. Il PRGC classifica zona D4a - Estrattive esistenti le parti del territorio comunale interessate da attività estrattive.
2. In tali zone l'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intera zona nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia di cave ed attività estrattive. Il progetto dovrà contenere anche le indicazioni sulle operazioni di ripristino ambientale del sito a fine coltivazione con la previsione di piantumazioni di essenze autoctone di altofusto.
3. Sono ammesse unicamente le costruzioni a stretto servizio della coltivazione della cava con un superficie utile complessiva massima non superiore a 250 m².

ART. 21 - ZONA D5a - IMPIANTI IDROELETTRICI ESISTENTI

1. Il PRGC classifica zona D5a - Impianti idroelettrici esistenti le parti del territorio comunale interessate dall'impianto idroelettrico di sfruttamento del torrente Dria e comprendenti l'opera di presa sul torrente Dria, la vasca di carico, le condotte di adduzione, gli immobili destinati a centrale.

A. Tipi di intervento

2. Sono consentiti interventi di manutenzione edilizia come definiti dall'art. 68 della L.R. 52/1991 sull'opera di presa, vasca di carico e condotte esistenti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamento sull'edificio centrale.

B. Destinazioni d'uso:

3. La destinazione è industriale per l'energia elettrica. Sono consentite le destinazioni accessorie: alloggio per il custode, magazzini per mezzi e materiali inerenti l'attività.

C. Modalità attuative

4. L'attuazione è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi.

D. Indici e parametri edilizi

5. Ampliamento dell'edificio centrale fino al 50% del volume esistente.
6. H = non superiore all'edificio esistente.

ART. 22 - ZONA D5b - IMPIANTI IDROELETTRICI DI PROGETTO

1. Il PRGC classifica zona D5 b - Impianti idroelettrici di progetto le parti del territorio comunale destinate al nuovo impianto per lo sfruttamento dei torrenti Tartoiana e Tolina già previsto dal Piano comprensoriale di ricostruzione della Comunità Montana della Carnia.
2. La zona D5b comprende:
 - l'area interessata dalle opere di presa sul torrente Tollina e rio Tartoiana subito a monte della confluenza dei due corsi d'acqua, compresa l'area interessata dalla canalizzazione di derivazione del torrente Tollina verso il Rio Tartoiana

- L'opera di adduzione costituita da una condotta interrata, dello sviluppo di circa 1700 m che segue, con poche modeste varianti, l'esistente strada di interesse forestale che da Vico conduce agli stavoli Puonsas e Duvies.

- L'edificio della centrale per l'alloggiamento del materiale idraulico ed elettrico a margine della citata viabilità forestale in prossimità del rio Davoia.

- Il canale di restituzione delle acque al torrente Tolina a monte dell'esistente opera di presa dell'ENEL

3. Nella cartografia della zonizzazione vengono indicate soltanto le aree interessate dalle opere di presa e dalla centrale, mentre la condotta di adduzione e quella di restituzione vengono indicate con semplice segno lineare.

A. Tipi di intervento

4. Sono consentiti gli interventi di nuova realizzazione per:

- la captazione delle acque del torrente Tolina a quota circa di 1310 m s.l.m.

- la captazione delle acque del rio Tartoiana a quota circa di 1300 m s.l.m.

- il convogliamento tramite condotta in galleria delle acque della Tolina verso il rio Tartoiana a monte della confluenza tra i due corsi d'acqua .

- l'adduzione tramite condotta forzata dall'opera di presa all'edificio centrale.

- edificio centrale in prossimità del Rio Davoia.

B. Destinazioni d'uso.

5. La destinazione è industriale per l'energia elettrica. Sono consentite le destinazioni accessorie: alloggio per il custode, magazzini per mezzi e materiali inerenti l'attività.

C. Modalità attuative:

6. L'attuazione è diretta mediante concessione edilizia con progetto unitario esteso all'intera zona D5.

D. Indici e parametri urbanistici

7. Volume massimo 1000 m³

8. Q = 0,50 m

9. H = 7,50 m

10. Dc = 5,00 m

11. Ds = 5,00 m

12. Df = 10,00 m

E. Prescrizioni particolari

13. Opere di presa: Le opere devono essere realizzate nel rispetto dei particolari valori ambientali del sito interessato; è prescritto l'uso di materiali e tecnologie di mimetizzazione e mitigazione dell'impatto visivo. Per le opere di sbarramento è prescritto l'uso di pietrame posto in opera in sito.

14. Condotta di collegamento: tra il torrente Tollina e il rio Tartoiana: sarà realizzato con minimi interventi esterni con l'uso di tecnologie microtunneling.

15. Condotta forzata di adduzione: seguirà il tracciato della strada forestale Vico - Puonsas ad eccezione dei tratti tortuosi.

16. Edificio centrale: Nella realizzazione dell'edificio si osserveranno i criteri di cui al precedente art. 10¹⁰⁷ lettera E.

17. Portata di rispetto: Dovranno osservarsi le direttive dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione di data 24.02.1994 relativamente al minimo deflusso costante vitale equivalente al 30% del minimo deflusso medio¹⁰⁸ mensile sulla base di portate

riferite ad un arco temporale di 10 anni.

18. ¹⁰⁹Il progetto dell'impianto dovrà inoltre farsi carico di dimostrare la compatibilità del prelievo d'acqua con gli aspetti più propriamente paesaggistici del torrente attraverso una sufficiente documentazione fotografica idonea ad illustrare le attuali caratteristiche, nonché un'idonea e sufficiente documentazione che consenta la simulazione degli effetti visivi conseguenti al prelievo soprattutto nei periodi di magra.

²⁵⁵ART. 22 – bis - ZONA D5c - IMPIANTI IDROELETTRICI DI PROGETTO – RIO CALDA

1. Il PRGC classifica zona D5 c - Impianti idroelettrici di progetto le parti del territorio comunale destinate al nuovo impianto per lo sfruttamento del Rio Calda e del relativo affluente Rio Claros.
2. La zona D5c comprende:
 - l'area interessata dalle opere di presa sul Rio Calda e rio Claros subito a monte della confluenza dei due corsi d'acqua;
 - la condotta di collegamento dell'opera di presa sul rio Claros con l'opera di presa sul Rio Calda ;
 - l'opera di adduzione costituita da una condotta interrata in acciaio, dello sviluppo di circa 676 m .
 - l'edificio della centrale per l'alloggiamento del materiale idraulico ed elettrico a margine viabilità esistente.
 - il canale di restituzione delle acque al rio Calda;
 - il cavidotto per i collegamento alla rete elettrica esistente.
3. Nella cartografia della zonizzazione vengono indicate soltanto le aree interessate dalle opere di presa e dalla centrale, mentre la condotta di collegamento tra le opere di prese, la condotta di adduzione e quella di restituzione vengono indicate con semplice segno lineare.

A. Tipi di intervento

4. Sono consentiti gli interventi di nuova realizzazione per:
 - la captazione delle acque del rio Claros a quota circa di 1227 m s.l.m.
 - la captazione delle acque del rio Calda a quota circa di 1225 m s.l.m.
 - il convogliamento tramite condotta interrata delle acque del Rio Claros verso il rio Calda a monte della confluenza tra i due corsi d'acqua.
 - l'adduzione tramite condotta forzata dall'opera di presa del Rio Calda all'edificio centrale.
 - edificio centrale in prossimità del Rio Calda.
 - la posa del cavidotto per il collegamento alla rete elettrica esistente.

B. Destinazioni d'uso.

5. La destinazione è industriale per l'energia elettrica. Sono consentite le destinazioni accessorie: alloggio per il custode, magazzini per mezzi e materiali inerenti l'attività.

C. Modalità attuative:

6. L'attuazione è diretta mediante concessione edilizia con progetto unitario esteso all'intera zona D5.

D. Indici e parametri urbanistici

- | | | | |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 7. | Volume massimo | 400 | m ³ |
| 8. | Q | = | 0,50 m |
| 9. | H | = | 5,00 m |
| 10. | Dc | = | 5,00 m |
| 11. | Ds | = | 5,00 m |
| 12. | Df | = | 10,00 m |

E. Prescrizioni particolari

13. Opere di presa: Le opere devono essere realizzate nel rispetto dei particolari valori ambientali del sito interessato; è prescritto l'uso di materiali e tecnologie di mimetizzazione e mitigazione dell'impatto visivo. Per le opere di sbarramento è prescritto l'uso di pietrame posto in opera in sito.
14. Condotta di collegamento: tra il Rio Claros ed il Rio Calda: sarà realizzato con la posa di una condotta in acciaio interrata.
15. Condotta forzata di adduzione: seguirà in alcuni tratti il tracciato della adiacente strada forestale ed in alcuni tratti passerà a lato della stessa al fine di avere un tracciato il più possibile rettilineo.
16. Edificio centrale: Nella realizzazione dell'edificio si osserveranno i criteri di cui al precedente art. 10 lettera E.
17. Portata di rispetto: dovranno osservarsi le prescrizioni imposte dagli enti competenti e preposti al rilascio della concessione di derivazione idrica. Dovrà comunque essere garantita sia sul torrente Calda che sul corso d'acqua secondario – rio Claros – la portata di minimo deflusso vitale come stabilito dalla normativa vigente.
18. Il progetto dell'impianto dovrà inoltre farsi carico di dimostrare la compatibilità del prelievo d'acqua con gli aspetti più propriamente paesaggistici del torrente attraverso una sufficiente documentazione fotografica idonea ad illustrare le attuali caratteristiche, nonché un'idonea e sufficiente documentazione che consenta la simulazione degli effetti visivi conseguenti al prelievo soprattutto nei periodi di magra.
19. Il Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con decreto n° 490 del 09/04/2008, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, ha imposto che vengano previste le prescrizioni di seguito riportate:
 1. il proponente dovrà provvedere a contattare l'Ente Tutela Pesca del FVG, prima dell'inizio dei lavori in alveo, al fine di verificare la presenza di condizioni di rischio per la fauna ittica presente ed indicare le eventuali soluzioni occorrenti per mitigare al massimo i disturbi conseguenti;
 2. dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
 3. dovrà essere previsto un apposito lavaggio dei mezzi uscenti dal cantiere per evitare che il propagarsi delle polveri e del fango sulle arterie stradali dia luogo ad inconvenienti al regolare svolgersi del traffico;
 4. al termine dei lavori, tutte le zone interessate dai lavori (piste d'accesso, sentieri già presenti, aree di cantiere, arre deposito, guadi, etc.), dovranno adeguatamente sistemate e ripristinate nel rispetto dell'ambiente paesaggistico e vegetazionale circostante, utilizzando esclusivamente specie autocotne.
20. Il Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n° ALP6/1399/UD/PG/V del 19/01/2009, ha espresso parere favorevole alla variante urbanistica in questione con le seguenti prescrizioni:
 1. nella parte esecutiva dell'opera, devono essere attuate le indicazioni fornite nella relazione geologica relativamente alla messa in sicurezza dei versanti da attuarsi mediante azioni mirate di disgaggio tali da garantire la sicurezza degli operatori sia durante la fase di cantierizzazione dei lavori che nel corso della periodica manutenzione dell'opera. In corso d'opera deve venir inoltre valutata la necessità o meno di realizzare delle barriere paramassi provvisionali;
 2. la condotta forzata deve essere posata ad una profondità di sicurezza ed essere protetta da una blindatura in c.a.. Il suo posizionamento lungo il Rio Calda deve avvenire il più possibile in prossimità delle briglie esistenti;
 3. nell'eseguire gli scavi per la realizzazione dell'opera di presa, della relativa pista di accesso nonché della condotta forzata, devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per non compromettere l'equilibrio geostatico dei versanti.

4. Si prende atto inoltre, come da lettera dd. 14 gennaio 2009, che sarà cura della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra, gestore dell'opera, eseguire i periodici sghiaiamenti lungo il corso del Rio Calda, a monte dell'opera di presa, al fine di garantire l'efficacia idraulica della stessa, nonché effettuare la bonifica delle pareti rocciose sovrastanti mediante l'esecuzione di periodici disgaggi.

21. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n° 3 "Alto Friuli", con nota prot. n° 12866/4798 del 07/04/2009, ha espresso parere favorevole con la seguente prescrizione:
nel tratto a valle dell'opera di presa sino alla zona di restituzione andrà garantito l'approvvigionamento di acqua potabile di eventuali opere di presa esistenti.

ART. 23 - NORME PER L'INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NEL TERRITORIO NON URBANO

1 Il PRGC tutela il patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole e assimilabili e promuove il recupero delle strutture edilizie e del loro intorno come elementi caratterizzanti il paesaggio.

2 Il patrimonio edilizio esistente alla data di adozione della presente Variante Generale al PRGC e compreso in zone diverse dalle zone omogenee A, B, C, D, G, H, O, Q è suddiviso nelle seguenti categorie:

3 ¹¹⁰A. RUSTICI: comprende gli edifici esistenti nel territorio non urbano, un tempo funzionali all'attività agricola di media montagna, contenenti sia funzioni abitative a carattere stagionale (cucine, camere) sia funzioni agricole (stalla, fienile), di difficile accessibilità e scarsa o inesistente possibilità di allacciamento ai pubblici servizi.

4 Il PRGC assume quale obiettivo la conservazione di questo patrimonio per il valore di testimonianza storica del modo di produzione agricolo, per le particolari caratteristiche tipologiche e ambientali di molti edifici e per il valore paesaggistico dell'edificio e del suo intorno.

5 Per tale Categoria di edifici non è ammessa la modifica della destinazione d'uso. Non viene considerata modifica di destinazione d'uso l'introduzione di elementi e modifiche minime all'impianto distributivo originario quali la realizzazione di servizi igienici o di partizioni interne - essenziali ed in legno - dirette a consentire la permanenza temporanea per periodi brevi, con l'esclusione degli interventi diretti a trasformare gli edifici rustici in abitazioni in residenze permanenti o turistiche.

6 Per gli interventi su tali edifici si fa riferimento al censimento dei rustici allegato al PRG adottato con deliberazione consiliare n. 45 del 18.04.1980 comprendente 374 schede delle quali viene mantenuta la numerazione.

7 Per le modalità di intervento gli edifici vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Rustici soggetti a conservazione tipologica :

8 contraddistinti con i numeri 1 - 22 - 24 - 54 - 55 - 56 - 64 - 65 - 66 - 102 - 104 - 106 - 118 - 121 - 122
- 128 - 133 - 134 141 - 142 - 143 - 144 - 157 - 163 - 164 - 165 - 167 - 168 - 173 - 177 - 178 - 179 - 180
- 182 - 183 - 188 - 217 - 235 - 243 - 245 - 246 - ~~265~~ - 266 - 282 - 285.

9 E' riferita agli edifici di pregio architettonico e ambientale e a quelli significativi sotto il profilo tipologico e ambientale.

10 Il progetto dovrà prevedere il restauro di tutti gli elementi architettonici e di finitura dei prospetti e della copertura nonché degli spazi e dei manufatti esterni quali pavimentazioni ed elementi funzionali esterni, muri di recinzione e di contenimento.

11 E' consentito il consolidamento, il risanamento e l'eventuale adeguamento antisismico delle strutture dando preferenza agli interventi di consolidamento delle strutture esistenti..

12 Non è consentito l'inserimento di nuovi elementi esterni (poggioli, scale, porticati, ecc.).

13 Dovranno essere conservati e recuperati gli elementi di finitura esterna (elementi lignei di rivestimento, stipiti, oscuri)

14 Nel caso di parziale o totale sostituzione di alcuni elementi, sia strutturali che di finitura, nel caso siano irrimediabilmente deteriorati, tale sostituzione dovrà avvenire nel riuso della tipologia d'intervento e dei materiali originari.

15 Eventuali tecnologie alternative dovranno essere proposte nello spirito generale del recupero
tipologico: pertanto sia le parziali sostituzioni di muratura che le parziali o integrali sostituzioni degli
orizzontamenti dovranno essere motivate da una evidente e dimostrata impossibilità tecnico-
economica di ricondursi alla tecnologia originaria.

16 La struttura della copertura e gli orizzontamenti non potranno subire modificazioni relativamente alla
loro quota d'imposta ed i collegamenti verticali non potranno essere alterati nel sedime.

17 Le soluzioni proposte dovranno essere progettate nel rispetto della struttura e degli elementi originari
che dovranno rimanere integri e chiaramente identificabili.

18 Nei limiti del rispetto della tipologia originaria, potrà essere modificata la funzionalità distributiva ed
adeguata la funzionalità tecnica mediante l'apertura di fori di passaggio.

19 Qualora tali modifiche comportino la necessità di nuove aperture esterne, potranno essere
eccezionalmente concesse e solo qualora siano progettate in modo da inserirsi coerentemente nello
schema architettonico generale, tenendo conto dei moduli e dei materiali tradizionali.

20 E' prescritta la modifica, per riportarle ad un assetto compatibile con l'impianto compositivo generale,
delle parti di facciata che abbiano subito alterazioni.

21 Per i manti di copertura sono ammesse scandole in legno, lamiera verniciata o preverniciata nei colori
testa di moro o grigia e rame.

22 Gli oscuri e i serramenti saranno in legno questi formati da due ante vetrate (per luci superiori a 80
cm.) mentre gli oscuri saranno fissati direttamente agli stipiti.

23 Per le finiture superficiali esterne delle murature si manterrà la muratura faccia a vista esistente e ove
questa risulti compromessa si ricorrerà all'intonaco a finire con coloriture nell'impasto di tipo
tradizionale nelle tonalità delle terre, con esclusione di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di
resine sintetiche

24 Gli elementi lapidei saranno semplicemente ripuliti e consolidati e per le parti mancanti si procederà
all'integrazione o sostituzione con materiale identico al preesistente ed opportunamente trattato.

25 Per le coloriture delle parti lignee quando non vengono lasciate al naturale si ricorrerà ad impregnanti
nelle tinte grigio e noce scuro con esclusione di cere e vernici.

26 Eventuali elementi di illuminazione del sottotetto sono ammessi solo se indispensabili e con lucernari a
filo di falda per una superficie massima di 2 m².

b. Rustici soggetti a ristrutturazione:

27 contraddistinti con i numeri 2 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 36 - 38 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 -
76 - 79 - 80 - 81 - 86 - 91 - 92 - 93 - 116 - 117 - 119 - 120 - 123 - 124 - 125 - 126- 127 - 129 - 130 -
131 - 132 - 140 - 146 - 153 - 154 - 160 -162 - 199 - 259 - 260 - 298 - 299 - ¹¹¹326

28 E' riferita agli edifici che non presentano caratteristiche tipologiche e ambientali di rilievo o che hanno
subito trasformazioni irreversibili, ma che si ritiene di conservare nelle caratteristiche volumetriche e
di sagoma.

29 Il progetto dovrà prevedere il recupero di tutti gli elementi architettonici e di finitura dei prospetti e
della copertura nonché degli spazi e dei manufatti esterni quali pavimentazioni ed elementi funzionali
esterni, muri di recinzione e di contenimento.

30 E' consentito il consolidamento, il risanamento, l'eventuale adeguamento antisismico ed il rinnovo
delle strutture, conservando i muri d'ambito, la struttura della copertura ed i muri portanti.

31 Nel caso di parziale o totale sostituzione di alcuni elementi da conservare, nel caso siano
irrimediabilmente deteriorati, tale sostituzione dovrà avvenire nel riuso della tipologia d'intervento e
dei materiali originari.

32 Gli orizzontamenti potranno essere sostituiti nel riuso della tipologia d'intervento e dei materiali
originari e la loro quota d'imposta potrà essere variata, rispetto a quella esistente, nei limiti risultanti
dalla conservazione dei fori dei muri d'ambito.

32 bis ¹¹² ~~Indipendentemente dalle prescrizioni contenute nelle schede, per tutti gli edifici con la sola
esclusione di quelli di pregio compresi nel demanio sciabile di fondovalle (schede n. 74, 81, 84), e di
quelli compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica è ammesso per il manto di copertura
l'uso di scandole in legno, lamiera piana di rame o lamiera piana preverniciata nei colori testa di moro
o grigio, dando comunque preferenza alla copertura in scandole.~~

33 La struttura della copertura non potrà subire modifiche relativamente alla sua quota d'imposta, fatta eccezione per la costruzione, dettata da obiettive e documentate esigenze strutturali, del cordolo di sottotetto, che potrà comportare l'elevazione della quota d'imposta della copertura non superiore a cm. 25.

34 E' consentito la realizzazione di nuove aperture e l'inserimento di nuovi elementi (scale esterne, poggiole) solamente qualora siano progettate in modo da inserirsi coerentemente nello schema architettonico generale, tenuto conto dei moduli e dei materiali tradizionali, i parapetti dei poggiole e delle scale dovranno essere esclusivamente ad elementi orizzontali staccati ("alcias").

35 E' prescritta la modifica, per riportarle ad un assetto compatibile con l'impianto compositivo generale, delle parti di facciata che abbiano subito alterazioni.

36 Per i manti di copertura sono ammesse scandole in legno, ¹¹³tegole lamiera verniciata o preverniciata nei colori testa di moro o grigia e rame.

37 Gli oscuri e i serramenti saranno in legno questi formati da due ante vetrate (per luci superiori a 80 cm.) mentre gli oscuri saranno fissati direttamente agli stipiti.

38 Per le finiture superficiali esterne delle murature si manterrà la muratura faccia a vista esistente e ove questa risulti compromessa si ricorrerà all'intonaco a finire con coloriture nell'impasto di tipo tradizionale nelle tonalità delle terre, con esclusione di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di resine sintetiche

39 Gli elementi lapidei saranno semplicemente ripuliti e consolidati e per le parti mancanti si procederà all'integrazione o sostituzione con materiale identico al preesistente ed opportunamente trattato.

40 Per le coloriture delle parti lignee quando non vengono lasciate al naturale si ricorrerà ad impregnanti nelle tinte grigio e noce scuro con esclusione di cere e vernici.

41 Eventuali elementi di illuminazione del sottotetto sono ammessi solo se indispensabili e con lucernari a filo di falda per una superficie massima di 2 m². ²⁷⁹Per assicurare un agevole accesso alla copertura, a soli fini manutentivi, è ammessa la realizzazione di un abbaino per immobile. Tale abbaino sarà conforme alla tipologia del luogo, avrà struttura lignea, copertura a due falde, e le sue dimensioni dovranno armonizzare con le dimensioni della falda della copertura sulla quale viene inserito.

41. bis ²⁸⁰Per il rustico n. 119 valgono anche le seguenti prescrizioni :

- numero dei piani : minimo 2 – massimo 3;
- struttura in elevazione : muro in pietra o, limitatamente all'ultimo piano, legno;
- finitura esterna : rabbocatura delle fughe per il muro in pietra; struttura a travi incrociate, tipo block-bau, per il legno;
- copertura : in legno e a due falde come esistente. Manto di copertura in lamiera o, preferibilmente, in scandole di legno.

¹¹⁴c) Rustici soggetti a ricostruzione con ripristino:

42 contraddistinti con i numeri ~~19~~ - 26 - 30 - 31 - 37 - 39 - ~~43~~ - 57 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 82 - 83 - 84 - 90 - 94 - 101 - 103 - 105 - 136 - 137 - 145 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 156 - 166 - 169 - 170 - 171 - 172 - 181 - 184 - 200 - 234 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 244 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 255 - 256 - 257 - 258 - 270 - 278 - 279 - 291 - 292 - 306.

43 E' riferita ai rustici parzialmente o totalmente crollati per i quali è ammessa la ricostruzione sulla base di un'adeguata documentazione dimostrante le caratteristiche dell'edificio preesistente.

44 ¹¹⁵Per motivi idrogeologici non è ammessa la ricostruzione dei rustici contraddistinti con i numeri: 138 - 139 - 147 - 253 - 254 - 261 - 322.

45 Qualora non esista un'adeguata documentazioni fotografica e/o grafica di tali rustici, la loro ricostruzione ²⁴²non è ammessa ²⁴³con le dimensioni planimetriche rilevabili in situ o dalla mappa catastale e caratteristiche tipologiche, elementi architettonici, materiali e finiture desunti da edifici coevi presenti nella stessa località da indicare espressamente nel progetto. La scheda 109 degli edifici esistenti nel territorio non urbano di fondovalle costituisce l'indirizzo per l'integrazione delle schede di edifici crollati privi di documentazione.

46 ¹¹⁶Nel caso di edifici di grandi dimensioni con corpi di fabbrica distinti è possibile anche una ricostruzione parziale purché costituisca una parte architettonicamente definita dell'edificio

preesistente.

47 La ricostruzione non può in nessun caso avvenire in posizione diversa rispetto al sedime originario.

48 La ricostruzione dovrà comportare il ripristino degli elementi costitutivi della tipologia distributiva e strutturale e dei materiali originari, ricollocando gli elementi lapidei recuperati.

49 Le murature saranno ricostruite in pietra; i solai di piano, la struttura di copertura e le scale saranno in legno.

50 La struttura della copertura e gli orizzontamenti non potranno subire modificazioni relativamente alla loro quota d'imposta ed i collegamenti verticali non potranno essere alterati nel sedime.

51 Nei limiti del rispetto della tipologia originaria, potrà essere modificata la funzionalità distributiva ed adeguata la funzionalità tecnica.

52 Per i manti di copertura sono ammesse scandole in legno, lamiera verniciata o preverniciata nei colori testa di moro o grigia e rame.

53 Gli oscuri e i serramenti saranno in legno questi formati da due ante vetrate (per luci superiori a 80 cm.) mentre gli oscuri saranno fissati direttamente agli stipiti.

54 Per le finiture superficiali esterne delle murature si manterrà la muratura faccia a vista esistente e ove questa risulti compromessa si ricorrerà all'intonaco a finire con coloriture nell'impasto di tipo tradizionale nelle tonalità delle terre, con esclusione di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di resine sintetiche

55 Per le coloriture delle parti lignee quando non vengono lasciate al naturale si ricorrerà ad impregnanti nelle tinte grigio e noce scuro con esclusione di cere e vernici.

56 Eventuali elementi di illuminazione del sottotetto sono ammessi solo se indispensabili e con lucernari a filo di falda per una superficie massima di 2 m^2 .²⁸¹ Per assicurare un agevole accesso alla copertura, a soli fini manutentivi, è ammessa la realizzazione di un abbaino per immobile. Tale abbaino sarà conforme alla tipologia del luogo, avrà struttura lignea, copertura a due falde, e le sue dimensioni dovranno armonizzare con le dimensioni della falda della copertura sulla quale viene inserito.

57 Al solo scopo di ricostituire un ricovero temporaneo e un deposito in funzione della conduzione del fondo è ammesso l'utilizzo del sedime dell'edificio crollato per la realizzazione di una costruzione in legno semplice nella forma generale e nei particolari costruttivi della dimensione massima di $\text{m}^2 25$

58 Per tutte le categorie di cui sopra valgono le seguenti prescrizioni relative agli elementi di finitura esterna :

59 per i manti di copertura si ricorrerà a scandole in legno o lamiera verniciata o preverniciata testa di moro o grigia o a rame, dando comunque preferenza alla copertura in scandole.

60 Gli oscuri ed i serramenti saranno in legno; internamente questi ultimi saranno formati da due ante vetrate (per luci superiori a cm. 80) mentre per gli oscuri esterni il fissaggio avverrà direttamente agli stipiti.

61 Tutte le parti lignee dovranno essere al naturale o semplicemente impregnate con l'esclusione di cere e vernici.

62 Non sono ammesse né le controfinestre esterne né i serramenti metallici o in materiale plastico in genere.

63 Per le tinteggiature si ricorrerà all'intonaco civile di malta fine bastarda ed a tinteggiatura di tipo tradizionale con esclusione di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di resine sintetiche.

64 Ove le murature esterne fossero in pietrame, sarà consentita la sola rabboccatura delle fughe.

65 Gli elementi lapidei saranno semplicemente lavati e consolidati e per le parti mancanti si procederà all'integrazione o sostituzione con materiale identico al preesistente ed opportunamente trattato.

66 Il progetto dovrà prevedere il restauro di tutti gli elementi architettonici e di finitura dei prospetti e della copertura nonché degli spazi e dei manufatti esterni quali pavimentazioni ed elementi funzionali esterni, muri di recinzione e di contenimento.

67 La documentazione di progetto dovrà, tra l'altro, contenere il rilievo dettagliato dello stato di fatto dell'edificio in scala minima 1:50, comprendente le piante di tutti i piani, le sezioni, i prospetti di tutte le facciate; il rilievo in scala adeguata, dei particolari costruttivi più significativi; una documentazione fotografica sufficiente ad illustrare lo stato di fatto dell'edificio in maniera esauriente. Il progetto di intervento dovrà indicare in modo chiaro tutte le parti che si intendono conservare, consolidare, sostituire. Una documentazione fotografica esauriente dovrà essere presentata assieme al certificato di

regolare esecuzione.

B. EDIFICI DEL TERRITORIO NON URBANO DEL FONDOVALLE:

68 Comprende gli edifici esistenti nel territorio non urbano del fondovalle con diverse grado di accessibilità e possibilità di collegamento ai pubblici servizi; con diverse destinazioni d'uso (edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli, edifici residenziali); con diverso valore architettonico, storico, ambientale. Il PRGC assume l'obiettivo della conservazione degli edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli per il valore di testimonianza storica del modo di produzione agricolo e per le particolari caratteristiche tipologiche e ambientali di molti edifici, per il valore paesaggistico dell'edificio e del suo intorno. Il PRGC assume inoltre l'obiettivo della regolamentazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole od assimilabili, anche di recente costruzione.

69 Nella Cartografia (Azzonamento in scala 1:5000, 1:2000) con apposita simbologia è indicata la possibilità o meno di modificare le destinazioni d'uso originarie degli edifici - consentendo la loro trasformazione in residenza stabile o turistica - sulla base della localizzazione degli edifici, della facilità di accesso e di allacciamento ai pubblici servizi.

70 Per ciascun edificio è stata redatta una scheda contenente la localizzazione; il rilievo fotografico; note sull'accessibilità, stato di conservazione, allacciamenti e destinazione d'uso; lo schema tipologico e una sintesi dell'intervento di recupero differenziato sulla base del valore tipologico e ambientale, della destinazione d'uso e della localizzazione.¹¹⁷Le indicazioni contenute nelle schede e riguardanti numero e collocazione dei poggiosi sono di indirizzo per la progettazione e non sono prescrittive.

70. bis²⁸²Indipendentemente dalle indicazioni contenute sulla scheda relativa a ciascun edificio del territorio non urbano del fondovalle, per assicurare un agevole accesso alla copertura, a soli fini manutentivi, è ammessa la realizzazione di un abbaino per immobile. Tale abbaino sarà conforme alla tipologia del luogo, avrà struttura lignea, copertura a due falde, e le sue dimensioni dovranno armonizzare con le dimensioni della falda della copertura sulla quale viene inserito.

71 Per quanto riguarda il parametro relativo al valore tipologico e ambientale la classificazione di ciascuna scheda distingue:

a. Edifici di pregio architettonico, artistico e ambientale.

(Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla L.R. 34/87 vale quanto disposto al p.to 03. della deliberazione C.C. n. 19/2010 che di seguito si riporta: "Ai fini dell'applicazione della L.R.34/87 "Restauro facciate degli edifici in zona di recupero" sono compresi nelle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente anche gli edifici del territorio non urbano di fondovalle identificati sulle schede denominate "Schedatura degli edifici esistenti nel territorio non urbano del fondovalle" che presentino alla voce "caratteristiche architettoniche tipologiche ambientali" le seguenti dizioni:

- "Edificio di pregio tipologico ambientale" ;
- "Edificio significativo")

72 Per tali edifici la scheda può prevedere, con riferimento alle definizioni di cui al titolo IV della L.R. 19.11.1991 n. 52, interventi di:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro

73 Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 23.08.1985 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni il patrimonio edilizio storico del territorio non urbano va considerato come compreso nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di attuazione del P.U.R.G.

73 bis²⁶⁹Indipendentemente dalle prescrizioni contenute nelle schede, per tutti gli edifici - con la sola esclusione di quelli di pregio compresi nel demanio sciabile di fondovalle (schede n. 74, 81, 84), e di quelli compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica- è ammesso - per il manto di copertura - l'uso di scandole in legno, lamiera piana di rame o lamiera piana preverniciata nei colori testa di moro o grigio, dando comunque preferenza alla copertura in scandole.

73 bis ter²⁴⁴Ai fini dell'applicazione della L.R. 34/87 "Restauro facciate degli edifici in zona di recupero" gli

edifici del territorio non urbano di fondovalle significativi dal punto di vista tipologico soggetti a ristrutturazione edilizia e conservazione tipologica sono compresi nelle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente.

b. Edifici in buono o mediocre stato di conservazione significativi dal punto di vista tipologico e ambientale:

(Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla L.R. 34/87 vale quanto disposto al p.to 03. della deliberazione C.C. n. 19/2010 che di seguito si riporta: "Ai fini dell'applicazione della L.R.34/87 "Restauro facciate degli edifici in zona di recupero" sono compresi nelle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente anche gli edifici del territorio non urbano di fondovalle identificati sulle schede denominate "Schedatura degli edifici esistenti nel territorio non urbano del fondovalle" che presentino alla voce "caratteristiche architettoniche tipologiche ambientali" le seguenti dizioni:

- "Edificio di pregio tipologico ambientale" ;
- "Edificio significativo")

74 Per tali edifici la scheda può prevedere, con riferimento alle definizioni si cui al titolo IV della L.R. 19.11.1991 n. 52, interventi di:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- conservazione tipologica.

75 A fronte di giustificate esigenze la scheda può prevedere interventi di ampliamento se architettonicamente coordinabili con l'impianto edilizio originario con dimostrato studio della continuità o autonomia architettonica e tipologica, ovvero l'integrazione con nuovi volumi accessori con dimostrazione dell'inserimento nell'ambiente circostante e paesaggistico dei nuovi volumi inseriti.

76 Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 23.08.1985 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni il patrimonio edilizio storico del territorio non urbano va considerato come compreso nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di attuazione del P.U.R.G.

c. Edifici significativi dal punto di vista tipologico e ambientale fatiscenti, parzialmente o interamente crollati.

77 Per tali edifici la scheda può prevedere, con riferimento alle definizioni si cui al titolo IV della L.R. 19.11.1991 n. 52, interventi di:

78 ristrutturazione edilizia che può comprendere la demolizione e fedele successiva ricostruzione.

79 La ricostruzione dovrà comportare il ripristino degli elementi costitutivi della tipologia distributiva e strutturale con l'utilizzo dei materiali originari (murature in pietrame, strutture a blockbau, orizzontamenti in legno, etc.) e il ricollocamento degli elementi lapidei recuperati.

80 Qualora non esista un'adeguata documentazione fotografica e/o grafica di tali edifici, la loro ricostruzione ²⁴⁵ ~~non sarà possibile~~ è ammessa con le dimensioni planimetriche rilevabili in sito o dalla mappa catastale e caratteristiche tipologiche desunte da edifici coevi presenti nella stessa località da indicare espressamente nel progetto. La scheda 109 degli edifici esistenti nel territorio non urbano di fondovalle costituisce l'indirizzo per l'integrazione delle schede di edifici crollati privi di documentazione.

81 Nel caso di edifici di grandi dimensioni con corpi di fabbrica distinti è possibile anche una ricostruzione parziale purché costituisca una parte architettonicamente definita dell'edificio preesistente.

82 La ricostruzione non può in nessun caso avvenire in posizione diversa rispetto al sedime originario.

83 ¹¹⁸ Per gli edifici per i quali non è ammessa la modifica della destinazione d'uso, al solo scopo di ricostituire un ricovero temporaneo e un deposito in funzione della conduzione del fondo è ammesso l'utilizzo del sedime dell'edificio crollato per la realizzazione di una costruzione in legno semplice nella forma generale e nei particolari costruttivi della dimensione massima di m² 25 .

d. Edifici recenti privi di valore architettonico, storico, artistico, tipologico ed ambientale o edifici irrimediabilmente trasformati. Per tali edifici la scheda può prevedere, con riferimento alle definizioni

si cui al titolo IV della L.R. 19.11.1991 n. 52, interventi di:

- manutenzione ordinaria

- manutenzione straordinaria
- ristrutturazione edilizia.
- interventi di ampliamento

84 Le schede distinguono gli edifici secondo le seguenti categorie:

- conservazione tipologica
- ristrutturazione edilizia
- ricostruzione con ripristino.

Negli interventi si dovranno osservare le norme di carattere generale valide per i rustici in dipendenza delle diverse categorie di intervento, nonché le prescrizioni specifiche relative all'edificio contenute nella parte della scheda "Prescrizioni per l'intervento".

85 Per quanto riguarda il parametro relativo all'uso degli organismi edilizi esistenti la classificazione di ciascuna scheda distingue:

86 a. Edifici residenziali, per la residenza permanente o turistica, in cui la superficie utile totale è destinata almeno per il 75% a vani residenziali e accessori della residenza.

87 b. Edifici ad uso misto con prevalenza della parte rurale o della parte residenziale, sono gli edifici di residenza rurale, in stato di progressivo abbandono e decadimento, un tempo funzionali al sistema produttivo agricolo e forestale e oggi o abitati per pochi giorni all'anno o inutilizzati. Per tali edifici, in dipendenza della loro localizzazione, consistenza e accessibilità la scheda può prevedere la variazione parziale o totale delle destinazioni di uso originarie con l'inserimento di funzioni residenziali per la residenza permanente e turistica.

88 c. Edifici agricoli utilizzati o non utilizzati, sono gli edifici ad uso stalla e fienile o deposito, utilizzati o non utilizzati a fini agricoli. Per tali edifici, in dipendenza della loro localizzazione, consistenza e accessibilità la scheda può prevedere la variazione parziale o totale delle destinazioni di uso originarie con l'inserimento di funzioni residenziali per la residenza permanente e turistica.

89 Per gli edifici per i quali non è consentita la trasformazione non viene considerata modifica di destinazione d'uso l'introduzione di elementi e modifiche minime all'impianto distributivo originario quali la realizzazione di servizi igienici o di partizioni interne - essenziali ed in legno - dirette a consentire la permanenza temporanea per periodi brevi, con l'esclusione degli interventi diretti a trasformare gli edifici rustici in abitazioni in residenze permanenti o turistiche.

90 ¹¹⁹~~Qualora l'intervento di recupero degli edifici per i quali non è consentita la modifica della destinazione d'uso sia diretto alla realizzazione di posti letto turistici non alberghieri o ad attività di agriturismo ai sensi della vigente normativa in materia e sia garantito l'approvvigionamento idrico, l'allacciamento alla linea elettrica e l'edificio sia facilmente accessibile dalla viabilità comunale almeno nel periodo estivo, su conforme deliberazione del Consiglio Comunale soggetta al solo controllo di legittimità, è consentita la modifica di destinazione d'uso subordinatamente all'impegno del proprietario da inserirsi nell'atto d'obbligo di cui al successivo comma 90 a non procedere all'alienazione dell'immobile per un periodo di almeno 10 anni e a mantenere la destinazione a scopi turistici degli alloggi recuperati che non potranno essere in numero superiore a quello delle unità edilizie (cucine) esistenti nel caso di edifici ad uso misto e ad uno nel caso di edifici privi di parti abitative.~~

91 ¹²⁰Per gli edifici privi di valore architettonico, storico, artistico, tipologico ed ambientale ed edifici irrimediabilmente trasformati, già destinati a residenza permanente o turistica sono ammessi ampliamenti del volume esistente nella misura di 100 mc indipendentemente dal volume dell'edificio esistente ovvero del 30% del volume esistente con un massimo di 200 mc. Non possono essere oggetto di ampliamento gli edifici che hanno già usufruito di ampliamenti "una tantum" in misura uguale o superiore a quella sopra indicata successivamente alla data di adozione del Piano Regolatore Generale (18.04.1980) e gli edifici la cui destinazione residenziale è derivata da interventi di trasformazione di edifici rurali. L'ampliamento potrà essere realizzato in corpi di fabbrica autonomi solo nel caso in cui sia destinato ad attività accessorie all'abitazione.

92 ¹²¹L'area di pertinenza degli edifici per i quali è consentita la modifica della destinazione d'uso, indipendentemente dalla zona omogenea in cui sono inseriti è soggetta alle norme di cui al successivo art. 45 relative alla Aree a Verde Privato

93 Per gli edifici per i quali è consentita la modifica della destinazione d'uso, al fine di limitare i carico

urbanistico nel territorio non urbano la scheda indica anche il numero massimo degli alloggi che si possono ricavare sulla base delle unità presenti (cucine), della consistenza volumetrica e della localizzazione dell'edificio.

94 Per gli edifici compresi nella fascia periurbana (Chianeit, Bor, Polvirara, Tintai, Stinsans) la scheda non indica il numero massimo degli alloggi, ma la superficie utile minima degli alloggi, al netto delle murature, che non può essere inferiore a mq. 45.

95 Quando è consentita la modifica della destinazione d'uso e la trasformazione degli edifici in residenza stabile o temporanea - fatte salve le necessarie autorizzazioni in materia ambientale e di polizia forestale - è consentita la realizzazione delle opere di allacciamento ai pubblici servizi (acquedotto, energia elettrica, fognatura) nonché la sistemazione delle infrastrutture di accesso.

96 Il rilascio della concessione per la modifica della destinazione d'uso è subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrarsi e trascriversi a cura del Comune e a spese del concessionario con il quale il richiedente la concessione si impegna, per sé, eredi e aventi causa, a provvedere autonomamente e a proprie spese, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti al servizio di:

- approvvigionamento idrico (se non già assicurato dal servizio comunale)
- smaltimento rifiuti liquidi e solidi (questi ultimi fino al punto di raccolta più vicino)
- sgombero nevi (se non già assicurato dal servizio comunale)
- energia elettrica (se non già allacciato).

97 ¹²²Per gli edifici compresi nella zona omogenea G3 demanio sciabile l'atto unilaterale d'obbligo dovrà contenere l'impegno del da parte il richiedente la concessione edilizia ad utilizzare, durante la stagione invernale, esclusivamente mezzi di accesso adatti al percorso su neve (battipista, motoslitte, ecc) e a non realizzare alcuna opera o manufatto che possa impedire la pratica dello sci.

98 La documentazione di progetto dovrà, tra l'altro, contenere il rilievo dettagliato dello stato di fatto dell'edificio in scala minima 1:50, comprendente le piante di tutti i piani, le sezioni, i prospetti di tutte le facciate; il rilievo in scala adeguata, dei particolari costruttivi più significativi; una documentazione fotografica sufficiente ad illustrare lo stato di fatto dell'edificio in maniera esauriente. Il progetto di intervento dovrà indicare in modo chiaro tutte le parti che si intendono conservare, consolidare, sostituire. Una documentazione fotografica esauriente dovrà essere presentata assieme al certificato di regolare esecuzione

99 ¹²³I manufatti esistenti alla data di adozione della presente Variante Generale n. 11 - realizzati conformemente alle norme in vigore al momento dell'intervento ovvero oggetto di sanatoria edilizia - e non compresi tra i rustici o tra gli edifici esistenti nel territorio non urbano di fondovalle possono essere mantenuti. Per tali manufatti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con esclusione della modifica della destinazione d'uso; per i manufatti accessori o funzionali all'attività agricola realizzati con materiali o forme in contrasto con le indicazioni di cui al precedente art. 10 è ammessa la sostituzione con il mantenimento delle dimensioni planimetriche, dell'altezza e della destinazione d'uso in atto per il manufatto esistente. ¹²⁴Nel caso di manufatti costruiti con tipologie o materiali difforni (box in lamiera, ecc) è consentita la sostituzione, nel medesimo lotto, con manufatti realizzati in sintonia con le indicazioni di piano e con superficie pari a quella del manufatto esistente o, se inferiore, pari a 15 mq.

ART. 24 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE E

1. Le zone classificate E comprendono le parti del territorio comunale destinate principalmente ad usi agricoli e forestali.
2. Per l'importanza quantitativa e morfologica che tali parti del territorio rivestono, le zone E
3. rappresentano un elemento molto significativo sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico
4. In tali zone si sviluppano quindi un gran numero di attività dell'uomo, da quelle produttive a quelle di svago e del turismo.
5. Le zone E vengono così classificate:
 - E1 - Agricola e forestale in ambiti di alta montagna
 - E2 - Agricola e forestale in ambiti boschivi

E3 - Agricola forestale in ambiti silvo-zootecnici

E4 - Agricola forestale in ambiti agricolo-paesaggistici

¹²⁵E4b - Agricola in ambiti agricolo-paesaggistici per allevamenti zootecnici intensivi

E7 - Agricola delle malghe

ART. 25 - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI SULL'ESISTENTE NELLE ZONE AGRICOLE E

1. Gli interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole E compresi nell'elenco dei Rustici o nell'elenco degli Edifici esistenti nel territorio non urbano sono disciplinati dall'art. 23 delle presenti norme.
2. Gli interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole organicamente collegati ad aziende agricole attive e non compresi nell'elenco dei Rustici o nell'elenco degli Edifici esistenti nel territorio non urbano di cui all'art. 23 sono disciplinati dalle norme delle singole zone omogenee.
3. Sono consentite - dopo l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica eventualmente prescritta dalla vigenti norme in materia di protezione delle bellezze naturali e nel rispetto delle norme riguardanti l'uso di particolari tipi di materiali e modalità costruttive - le opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e quelle non aventi rilevanza urbanistica riguardanti:
 - a) fabbricati esistenti al servizio di opere ed impianti pubblici e di interesse pubblico
 - b) opere stradali
 - c) reti di distribuzione idrica
 - d) opere idraulico-forestali e viabilità forestali
 - e) reti di trasporto dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni

ART. 26 - NORME GENERALI PER I NUOVI INTERVENTI NELLE ZONE E

1. Nelle zone E sono ammessi, secondo le prescrizioni delle singole zone omogenee, i seguenti nuovi interventi:
 - a) Edifici per la residenza in funzione della conduzione agricola per le esigenze dei proprietari o affittuari, nei limiti di cui all'art.11 della L. 11.2.71, n.11, che risultino conduttori agricoli a titolo principale ai sensi della L.9.5.1975 n.153.
 - b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali consistenti in:
 - b.1) - deposito di attrezzi, materiali, fertilizzanti, antiparassitari.
 - b.2) - rimesse per macchine agricole
 - b.3) - ricoveri di animali di allevamento alimentati con produzione aziendale per almeno il 25% dimensionati in base ai seguenti parametri e limiti

b.3a	<u>allevamento di bovini, equini, ovini</u>	S.m.	4,00 ha
	Stalla + accessori	d.M.	36 m ² /ha
		D.M.	270 m ²
	Fienili e depositi mangimi	d.M.	40 m ² /ha
		D.M.	300 m ²
	Rimesse per macchine agricole	d.M.	5 m ² /ha
		D.M.	150 m ² .
b.3b	allevamento di suini	S.m.	0,50 ha
	Porcilaia + accessori	d.M.	180 m ² ./ha
		D.M.	180 m ²
	Depositi mangimi	d.M.	180 m ² /ha

D.M. 180 m²

b.3c allevamento di zootecnia minore S.m. 0,30 ha
d.M. 250 c.m.e./ha
D.M. 150 mq.

da applicarsi secondo le seguenti definizioni ed equivalenze:

S.m.: Minima superficie aziendale necessaria per concedere la costruzione degli edifici

d.M: Dimensione massima delle strutture dell'allevamento espresse in m²/ettaro.

D.M: Dimensione massima assoluta delle strutture di allevamento espresse in m²

c) Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto. 2000 m²

Indice di utilizzazione massimo: SLP/SF lotto = 0.10 m²/ m²

Superficie utile massima: 500 m²

d) Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale costituiti dai complessi produttivi aziendali in cui il rapporto capi allevati/ettaro di superficie aziendale siano superiori a quelli precedentemente indicati al punto b.3.

I complessi produttivi possono comprendere vani per la residenza fino ad un massimo di 130 mq. di SLP e vani di cui al punto c). Per la costruzione di edifici per allevamenti a carattere industriale la superficie minima del lotto di intervento dovrà essere la seguente:

- allevamenti di bovini Sm = 8.000 m²

- allevamenti di suini Sm = 10.000 m²

- allevamenti di zootecnia minore Sm = 5.000 m²

e) Manufatti per l'attività agricola non professionale costituiti dalle strutture connesse con la coltivazione dei fondi (depositi prodotti, fienili, rimesse macchine agricole) da parte di conduttori non professionali, anche part-time dimensionati secondo i seguenti parametri

Superfici coltivate minima 2000 m²

Superficie minima del lotto 1000 m²

Indice di utilizzazione massimo SLP/SF lotto = 0.05 m²/ m²

Superficie utile massima: 80 m²

f) Manufatti per infrastrutture e difesa del suolo quali:

f.1. -¹²⁶ Impianti di depurazione acque per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76

f.2. - opere di miglioramento viabilità esistente.

f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica

f.4. - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili.

f.5. - condotte idriche

f.6. - linee elettriche, telefoniche

f.7.- impianti temporanei per l'utilizzo di materie prime secondarie provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi di capacità massima pari a 6.000 mc. Le aree recuperate e sistemate saranno soggette alle norme della zona omogenea in cui sono inserite, con il divieto di edificazione sull'area direttamente interessata dalla discarica.

f.8. - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.

g) Serre fisse a carattere permanente e stagionale.

h) Manufatti ad uso depositi attrezzi agricoli per l'attività agricola familiare dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto. 300 m²

Superficie minima in proprietà in zona E 5000 m²
Superficie utile massima: 9 m²
Struttura e tamponamenti in legno
Copertura scandole
Massimo un piano

Piano interrato o seminterrato non ammesso.

Forme e materiali riferimento alla scheda “Manufatti di pertinenza di edifici esistenti”.

¹²⁷In tali manufatti non è ammessa l’installazione di impianti elettrici, punti di erogazione acqua, stufe o simili con relative canne fumarie; in caso di inadempienza la costruzione si intende realizzata in totale difformità dalla concessione.

i) Attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e sciistiche quali: rifugi, bivacchi, casere, piste e infrastrutture per lo sci da fondo e sci alpinismo con l’esclusione di impianti di risalita e piste di discesa per lo sci alpino.

¹²⁸~~1) Nuova viabilità di interesse agricolo forestale prevista dal Piano Economico della proprietà silvo-pastorale del Comune. ¹²⁹o a servizio di edifici esistenti subordinatamente al parere favorevole dell’autorità forestale nelle zone soggette a vincolo idrogeologico. La nuova viabilità dovrà avere le seguenti caratteristiche: 1) larghezza massima m 3,00 esclusa l’eventuale banchina o arginello; 2) adeguati spazi di scambio; 3) pendenza massima del 15% con corazzatura in pietrame dei tratti con pendenza superiore al 10%; 4) idonei ed efficienti mezzi di allontanamento delle acque (guadi, canalette).~~

l) ¹³⁰Nuova viabilità di interesse agricolo forestale ²⁹⁷e infrastrutture forestali previste dai Piani di Gestione Forestale (PGF) o Piani Forestali Integrati (PFI) di cui all’art. 4 del Regolamento di attuazione della L.R. 23.09.2007, n. 9 ~~prevista dal Piano Economico della proprietà silvo-pastorale del Comune; nuova viabilità al servizio delle malghe di proprietà comunale, sia dal fondovalle che di collegamento tra le stesse; nuova viabilità al servizio di edifici esistenti subordinatamente al parere favorevole dell’autorità forestale nelle zone soggette a vincolo idrogeologico.~~ ²⁹⁸Le infrastrutture forestali previste dai Piani di Gestione Forestale (PGF) o Piani Forestali Integrati (PFI) devono ~~La viabilità prevista dal Piano Economico deve~~ intendersi come previsione di massima (aree da servire) rimandando al progetto esecutivo l’individuazione puntuale del percorso. ²⁹⁹Le infrastrutture forestali previste dai Piani di Gestione Forestale (PGF) o Piani Forestali Integrati (PFI) devono rispettare le direttive tecniche definite dall’art. 43 del Regolamento forestale in attuazione della L.R. 23.09.2007, n. 9.

La ³⁰⁰~~nuova~~ viabilità diversa dalle infrastrutture forestali dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- La larghezza massima non dovrà superare i 4,00 metri, con l’esclusione delle scarpate e delle opere di sostegno di queste ultime nonché delle opere necessarie per la captazione e l’allontanamento delle acque meteoriche.
- la pendenza, di norma, non dovrà superare il 15%, fatti salvi brevi tratti non altrimenti superabili (se non con la realizzazione di opere di notevole impatto ambientale) e con l’adozione di ogni e qualsiasi precauzione per evitare problemi connessi con lo scorrimento delle acque meteoriche (realizzazione corazzatura con pietrame affogato in cls debolmente armato, posa di un maggior numero di canalette trasversali, opere parallele alla carreggiata per la captazione e l’allontanamento delle acque meteoriche;
- i tornanti avranno raggio di curvatura, riferito all’asse stradale, non inferiore a ml. 4,00;
- lungo il percorso sarà garantito un numero adeguato di spazi di sosta e di scambio di adeguate dimensioni;
- il fondo stradale sarà completato con la stesura di cm. 30 di materiale arido di adeguata granulometria;
- per le opere di sostegno delle scarpate, sia a monte che a valle della strada, si ricorrerà a scogliere in grossi massi o ad opere miste; possono essere ammesse anche gabbionate realizzate con pietre di adeguata pezzatura posate a correre;
- nelle aree particolarmente paludose viene prescritto l’uso del geotessuto;
- a valle di tutte le opere di captazione e di allontanamento delle acque meteoriche sarà realizzata un’adeguata area con pietre al fine di prevenire possibili fenomeni franosi;
- le canalette trasversali potranno essere anche prefabbricate, in cls o in legno;

- i guadi saranno realizzati con pietrame affogato in cls, debolmente armato se necessario;
- tutte le aree interessate da movimenti di terra, sia in scavo che in riporto, saranno immediatamente conguagliate e rinsaldate con idoneo inerbimento, anche di tipo potenziato.

¹³¹Non sono considerate nuova viabilità e sono sempre ammesse – subordinatamente al parere favorevole dell'autorità forestale nelle zone soggette a vincolo idrogeologico - modeste opere di sistemazione del terreno per consentire l'accesso ai fondi agricoli

2. Ai fini dell'applicazione degli indici nelle zone E, il rapporto Q dovrà essere verificato sulla superficie del lotto di pertinenza comprendente anche i lotti contermini mentre per l'indice If potrà essere considerata come Sf l'insieme dei terreni, che risultino coltivati a colture foraggere, di proprietà dell'azienda, ricadenti in zona agricola, anche non contigui, all'interno del territorio comunale.
3. I terreni per i quali si intendono utilizzare gli indici previsti dovranno essere indicati su mappe catastali e vincolati con atto d'obbligo unilaterale debitamente registrato sul Registro dei beni Immobiliari.

ART. 27 - NORME GENERALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN ZONA AGRICOLA.

1. Per gli interventi di cui al precedente art. 26 lett. a), b), c), d) la concessione edilizia é subordinata alla presentazione da parte del richiedente la concessione di un programma di sviluppo aziendale da approvarsi nei modi previsti per le concessioni edilizie.
2. Il programma aziendale deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Qualifica del richiedente ai sensi art.12 L. 9.5.1975, n. 153 o ¹³²L.R. 10.1.1996, n.6 ~~19.2.1971, n. 11~~ e relativa documentazione.
 - b) Composizione nucleo/i familiare/i inseriti nell'azienda e relativi stati di famiglia.
 - c) Documentazione sulla proprietà dell'azienda comprensiva degli elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti di terreno e fondi costituenti l'azienda con indicazione delle colture praticate qualora siano diverse da quelle risultanti dagli atti catastali.
 - d) Planimetrie dello stato di fatto e di progetto.
 - e) Programma di esecuzione delle opere.
3. La concessione edilizia e' subordinata alla costituzione di un vincolo di non edificabilità sulla superficie del fondo corrispondente al volume e/o superficie coperta degli interventi ad costruire.
4. Per i fabbricati esistenti il vincolo di non edificabilità' si estende di fatto alle aree di proprietà della ditta intestataria fino al raggiungimento degli indici edilizi fissati nei successivi articoli relativi alle specifiche zone E.
5. La demolizione parziale o totale degli edifici riduce o annulla la superficie soggetta a vincolo.
6. Il vincolo può essere modificato a seguito di variante allo strumento urbanistico.
7. Le domande di concessione edilizia dovranno contenere le previsioni delle opere e degli impianti necessari a dotare gli edifici delle alimentazioni e degli scarichi necessari in base alla destinazione d'uso prevista.
8. Per la costruzione degli edifici da destinare a ricovero e allevamento di bestiame, sia aziendale che industriale, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime dagli edifici destinati ad uso abitativo:
 - Edifici per allevamenti aziendali, distanze non inferiori a ml.30 con esclusione dell'abitazione del conduttore che può' essere ad una distanza di ml.10 se non e' nello stesso edificio.
 - Edifici per allevamenti a carattere industriale distanze non inferiori a ml.300 dai centri abitati; ml.60 da abitazioni; ml.10 dall'abitazione del conduttore se non e' nello stesso complesso.

ART. 28 - ZONA E1 AGRICOLA FORESTALE IN AMBITI DI ALTA MONTAGNA

1. Il P.R.G.C. classifica Zone E1 agricola forestale in ambiti di alta montagna le parti di territorio al di sopra della vegetazione arborea caratterizzate da pascoli, mughete, e rocce nude.
2. In tale zona sono rigorosamente esclusi i nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che possono comportare alterazioni irreversibili dell'ambiente naturale e del suo delicato equilibrio idro-geologico.
3. Il PRGC si attua, per quanto riguarda i nuovi interventi, attraverso intervento diretto di Enti Pubblici

o di diritto pubblico, ovvero in regime di concessione da parte di associazioni riconosciute che abbiano come finalità la diffusione dell'attività escursionistica

4. In tale zona sono ammessi i seguenti nuovi interventi previsti dal precedente art. 26 :
 - impianti di depurazione ¹³³ per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76;
 - f.2 - opere di miglioramento della viabilità esistente;
 - f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica;
 - f.4 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili;
 - f.5 - condotte idriche;
 - f.6 - linee elettriche, telefoniche;
 - f.7 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici;
 - i - attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche;
5. Nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici:
 - If = mc./mq. 0,01
 - H = mt. 7,50

ART. 29 - ZONA E2 AGRICOLA FORESTALE IN AMBITI BOSCHIVI

1. Il P.R.G.C. classifica Zone E2 Agricola forestale in ambiti boschivi le parti del territorio comunale destinate o recuperabili alla produzione boschiva.
2. In tale zona sono rigorosamente esclusi i nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che possono comportare alterazioni irreversibili dell'ambiente naturale e del suo delicato equilibrio idro-geologico.
3. Il PRGC si attua, per quanto riguarda i nuovi interventi, attraverso intervento diretto ³⁰¹ per gli interventi specificatamente previsti nella zonizzazione (viabilità di progetto) o nei Piani di Gestione Forestale e Piani Forestali Integrati di cui all'art. 4 del Regolamento forestale in attuazione della L.R. 23.09.2007, n. 9 ~~da parte di Enti Pubblici o di diritto pubblico~~ e attraverso PRPC per gli altri interventi ~~da parte di soggetti privati~~. L'ambito oggetto del PRPC potrà interessare sottozona della zona omogenea definita dal PRGC, ma costituenti ambiti geograficamente omogenei.
4. In tale zona sono ammessi i seguenti nuovi interventi previsti dal precedente art. 26:
 - c) edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali.
 - f.1 - impianti di depurazione ¹³⁴ per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76;
 - f.2 - opere di miglioramento della viabilità esistente,
 - f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica
 - f.4 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili,
 - f.5 - condotte idriche
 - f.6 - linee elettriche, telefoniche,
 - f.7 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.
 - i - attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e di fruizione turistica del bosco.
- ³⁰²1 - viabilità di interesse agricolo forestale e infrastrutture forestali
5. Nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici:
 - If = mc./mq. 0,01
 - H = mt. 7,50

ART. 30 - ZONA E3 AGRICOLA FORESTALE IN AMBITI SILVOZOOTECNICI

1. Il PRGC classifica zona E3 agricola in ambiti silvozootecnici le parti del territorio comunale a prato e

prato-pascolo di media montagna caratterizzate per la massima parte da ripopolamenti naturali di specie forestali in cui le attività agricole, spesse legate alla presenza di stavoli, sono talvolta presenti anche se in misura molto ridotta rispetto al passato.

2. In tali zone gli interventi saranno diretti al riutilizzo delle aree agricole, alla salvaguardia e valorizzazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici dell'ambiente nel rispetto del delicato equilibrio idro-geologico.

3. Il PRGC si attua, per quanto riguarda i nuovi interventi, attraverso intervento diretto per tutti gli interventi ammessi.

4. Sono consentiti i seguenti nuovi interventi di cui al precedente art. ¹³⁵26 :

b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali $Q = 0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$

$SLP/Sf = 0,02 \text{ m}^2/\text{m}^2$

c) Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione

e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali $Q = 0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$

$SLP/Sf = 0,03 \text{ m}^2/\text{m}^2$

e) edifici per l'attività agricola non professionale $Q = 0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$

g) serre $Q = 0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$

h) Depositi attrezzi agricoli $Q = 0,03 \text{ m}^2/\text{m}^2$

i) Strutture per attività escursionistiche $If = 0,10 \text{ m}^3/\text{m}^2$

³⁰³l – viabilità di interesse agricolo forestale e infrastrutture forestali

ART. 31 - ZONA E4 AGRICOLA IN AMBITI AGRICOLO PAESAGGISTICI

1. Il PRGC classifica zona E4 agricola in ambiti agricolo-paesaggistico comprende le parti del territorio comunale di fondovalle nelle quali viene praticata gran parte della raccolta del foraggio necessario al settore della zootecnia e che presentano notevoli valori paesaggistici.

2. In tali zone gli interventi dovranno tendere alla valorizzazione delle potenzialità agricole e all'insediamento delle attività complementari, ricreative e agroturistiche coerenti con la salvaguardia dell'ambiente agricolo.

3. Il PRGC si attua, per quanto riguarda i nuovi interventi, attraverso intervento diretto ad eccezione degli interventi di cui ai punti c) e d) del precedente art. ¹³⁶26 per i quali e' prevista l'attuazione con PRPC della zona interessata.

4. Sono ammessi tutti gli interventi di cui al precedente art. ¹³⁷26 ad esclusione degli interventi di cui alla lettera d) allevamenti a carattere industriale che sono ammessi nelle sole zone E4 individuate con speciale campitura nelle tavole della Zonizzazione in scala 1:2000 e 1:5000.

5. Nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici

a) Residenza del conduttore $If = 0,03 \text{ m}^3/\text{m}^2$

$Q = 0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$

$H = 7,50 \text{ m}$

b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali $Q = 0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$

$SLP/Sf = 0,03 \text{ m}^2/\text{m}^2$

c) Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione

e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali $Q = 0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$

$SLP/Sf = 0,03 \text{ m}^2/\text{m}^2$

¹³⁸d) Allevamenti a carattere industriale $Q = 0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$

$SLP/Sf = 0,03 \text{ m}^2/\text{m}^2$

lotto minimo per allevamenti di bovini $Sm = 8.000 \text{ m}^2$

lotto minimo allevamenti di suini $Sm = 10.000 \text{ m}^2$

lotto minimo allevamenti di zootecnia minore $Sm = 5.000 \text{ m}^2$

e) edifici per l'attività agricola non professionale $Q = 0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$

g) serre $Q = 0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$

h) Depositi attrezzi agricoli $Q = 0,03 \text{ m}^2/\text{m}^2$

i) Strutture per attività escursionistiche $If = 0,10 \text{ m}^3/\text{m}^2$

H = 4,50 m

³⁰⁴l – viabilità di interesse agricolo forestale e infrastrutture forestali

31 BIS - ZONA E4b AGRICOLA IN AMBITI AGRICOLO PAESAGGISTICI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI

1. Il PRGC classifica zona E4b agricola in ambiti agricolo-paesaggistici per allevamenti zootecnici intensivi un'area in località Sompuont.
2. In tali zone gli interventi dovranno tendere alla valorizzazione delle potenzialità agricole e all'insediamento delle attività complementari, ricreative e agroturistiche coerenti con la salvaguardia dell'ambiente agricolo.
3. Il PRGC si attua, per quanto riguarda i nuovi interventi, attraverso intervento diretto esteso all'intera zona omogenea.
4. Sono ammessi i seguenti interventi di cui al precedente art. 26 e nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici
 - a) Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale:
Q = 0,20 m²/m² riferito all'intera zona omogenea
Altezza massima: 8.00 m.
 - b) recupero dell'edificio esistente per l'adattamento a residenza del conduttore agricolo a titolo principale ed eventuale introduzione di attività agrituristiche con il rispetto delle altre prescrizioni Edifici per allevamenti zootecnici a contenute nella scheda n. 160 degli edifici esistenti nel territorio urbano di fondovalle.
5. L'edificazione dovrà avvenire entro il perimetro indicato quale area edificabile nella cartografia di sintesi della relazione geologica allegata al P.R.G.C. sulla quale è stato emesso senza riserve il parere n. 56/97 del 30 maggio 1997 dal Servizio Geologico della Direzione Regionale dell'Ambiente.

ART. 32 - ZONA E7 - AGRICOLA DELLE MALGHE

1. Il PRGC definisce, con un perimetro che si sovrappone alle campiture di altre zone, le parti del territorio comunale utilizzate per l'alpeggio e dotate di strutture di ricovero per il bestiame e per i malghesi anche se non in attività.
2. In tali zone gli interventi saranno diretti all'utilizzo delle malghe per l'alpeggio o all'utilizzo delle strutture esistenti quali rifugi escursionistici.
3. Il PRGC individua i seguenti ambiti
 - Val di Valaseit
 - Varmost
 - Tartoi
 - Tragonia
 - Montemaggiore

A. Tipi di intervento

4. ~~¹⁴⁰Gli interventi sulle malghe Tartoi, Tragonia e Montemaggiore comprese all'interno dell'ambito di tutela ambientale A.9 del Monte Bivera sono definiti dal Piano Particolareggiato dell'ambito adottato con deliberazione consiliare n. 112 del 16.12.1992 ovvero dagli strumenti di cui al successivo art. ** delle presenti norme.~~
5. ~~Per la malga di Val di Valaseit e la malga Varmost~~ Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di conservazione tipologica delle casere e delle logge; gli interventi di conservazione tipologica comprendono anche le opere necessarie alla trasformazione delle casere e delle logge in rifugi escursionistici; interventi di nuova realizzazione diretti a consentire l'autonomia energetica delle malghe (microcentraline idroelettriche, pannelli fotovoltaici, e simili) nonché le opere necessarie per l'approvvigionamento idrico (vasche di raccolta, condotte interrate, serbatoi, e simili) e di depurazione e smaltimento delle acque di scarico (impianti di depurazione, impianti di

sub-irrigazione e simili).

6. B. Destinazioni d'uso

Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- Malghe e strutture di supporto all'attività di alpeggio
- Rifugi escursionistici

C. Modalità attuative

7. L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi.

ART. 33 - AGRITURISMO

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche come definite dalla vigente normativa in materia, gli edifici o parti di essi siti nelle zone agricole, nonché locali o edifici rurali siti in zone residenziali. Per questi edifici, se non compresi nell'elenco dei rustici o degli edifici esistenti nel territorio non urbano di cui al precedente articolo 23, sono consentiti gli interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia con l'esclusione di quella con demolizione e ricostruzione, previsti ed ammessi dalle leggi e dai regolamenti per l'agriturismo con le seguenti precisazioni normative:
2. Devono essere prioritariamente utilizzati tutti gli edifici esistenti; nel caso in cui non sia stato possibile realizzare il numero massimo di posti letto o di coperti fissato dalle norme sull'agriturismo, nelle sole zone agricole é ammessa la realizzazione di ampliamenti alle costruzioni esistenti nella misura strettamente necessaria a raggiungere tali limiti;
3. L'allestimento di aree e di spazi scoperti destinati a campeggio, quando richiedano la realizzazione di reti impiantistiche o di infrastrutture in genere, e l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali sono ammessi solo previa approvazione di un progetto unitario esteso all'intera azienda agrituristica.
4. E' obbligatoria la predisposizione di congrui spazi privati di parcheggio; gli accessi diretti da strade di pubblico transito devono essere verificati nel loro impatto con il traffico ed eventualmente adeguati su indicazione dell'Amm.ne proprietaria della strada.

ART. 34 - ZONA G2A1 - TURISTICO RICETTIVE TURISTICHE DEI CENTRI STORICI

1. Il PRGC definisce le aree G2a Alberghiere esistenti nei centri storici le ¹⁴¹seguenti aree destinate alla riqualificazione delle strutture alberghiere, anche dismesse, presenti nei centri storici di Vico e di Andrazza:
 1. Ancora
 2. Tarandan
 3. Centrale
 4. Dolomiti
 5. Italia

A. Tipi di intervento

2. In tali zone comprese negli ambiti dei centri storici e assoggettate a P.R.P.C. di iniziativa pubblica gli interventi edilizi sono disciplinati dai Piani di Recupero adottati con deliberazione n. 17 del 1.3.1983 (Vico) e n. 109 del 1.12.1983 (Andrazza).
3. Eventuali varianti ai Piani Particolareggiati di Recupero dovranno osservare le norme e i criteri di cui al precedente articolo 12.
4. ¹⁴²Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 23.08.1985 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni le zone B1 vanno considerate come le zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di attuazione del P.U.R.G.

B. Destinazione d'uso

5. Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili:
6. - Albergo e destinazioni complementari.
7. - Residenza turistico-alberghiera e destinazioni complementari.
8. ¹⁴³ - Le unità immobiliari destinate ad uso residenziale ancorché eccedenti il numero e i parametri dimensionali stabiliti al precedente art. 8 lettera C, nonché quelle destinate ad uso diverso da quello previsto dall'art. 8 lettera C esistenti alla data di adozione della variante generale possono essere mantenute e soggette ad interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia.
- 8bis ¹⁴⁴ In caso di inattività della struttura alberghiera per un periodo non inferiore a dieci (10) anni consecutivi decorrenti dalla data di restituzione al Comune dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compresa la demolizione e ricostruzione nel limite massimo del volume esistente, potranno prevedere l'introduzione di destinazioni d'uso diverse da quella alberghiera purché comprese tra quelle ammesse per le zone omogenee A dei centri storici di cui al precedente articolo 12.
- La superficie utile minima degli alloggi non potrà essere inferiore a 45 mq. In tale caso si dovranno assicurare spazi per parcheggi nelle misure e con le modalità stabilite dal precedente articolo 13 lettera F) per le zone omogenee B1.

C. Indici e parametri edilizi

9. Gli indici e parametri edilizi e modalità attuative per le singole zone vengono fissati dagli strumenti attuativi nei limiti di cui al precedente art. 12. I piani attuativi prevederanno, nei casi in cui sia possibile, ampliamenti delle strutture esistenti.
10. ¹⁴⁵ Sono sempre consentiti gli interventi necessari all'adeguamento della struttura alle norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche costituenti volumi tecnici quali scale di sicurezza, ascensori, elevatori, centrali termiche soggette unicamente a controllo di compatibilità con le caratteristiche architettoniche dell'edificio sulla base dei criteri di cui al precedente art. 12.

¹⁴⁶D Atto d'obbligo

11. All'atto di una qualsiasi delle trasformazioni e/o adeguamenti consentiti è fatto obbligo al proprietario e o legale rappresentante dell'azienda di sottoscrivere un'ipoteca di vincolo sull'attività alberghiera della durata di venti anni che sarà regolarmente trascritta a cura e spese dell'interessato e dovrà essere allegato alla richiesta dell'abitabilità/agibilità.

ART. 35 - ZONA G2A2 - ALBERGHIERE ESISTENTI

- 1 Il P.R.G.C. classifica Zona G2B - Alberghiere esistenti le ¹⁴⁷seguenti parti del territorio comunale interessate da insediamenti alberghieri esistenti la cui destinazione viene confermata; La zona indicata nella cartografia della Variante Generale comprende anche lotti non di pertinenza degli edifici esistenti, ma immediatamente adiacenti che possono essere compresi nell'area di intervento ai fini della verifica degli indici urbanistici:

²⁵⁶1. Oda

2. Cridola
3. Nuovitas
4. Edelweiss
5. Larici
6. Villaverde
7. Borgo Nuovo
8. Posta
9. Villa Alpina
10. Lena
11. Cotton

- 12. Roma
- 13. Davost
- 14. Genzianella
- 15. La Stube

A. Tipi di intervento

2 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento; sono ammessi interventi di nuova realizzazione per destinazioni complementari a quella principale definita alla successiva lettera B.

B. Destinazioni d'uso

3 Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili:

4 - Albergo e destinazioni complementari.

4bis ¹⁴⁸ Residenza turistico alberghiera e destinazioni complementari

5 ¹⁴⁹ Le unità immobiliari destinate ad uso residenziale ancorché eccedenti il numero e i parametri dimensionali stabiliti al precedente art. 8 lettera C, nonché quelle destinate ad uso diverso da quello previsto dall'art. 8 lettera C esistenti alla data di adozione della variante generale possono essere mantenute e soggette ad interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia.

5bis ¹⁵⁰ In caso di inattività della struttura alberghiera per un periodo non inferiore a dieci (10) anni consecutivi decorrenti dalla data di restituzione al Comune dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compresa la demolizione e ricostruzione nel limite massimo del volume esistente, potranno prevedere l'introduzione di destinazioni d'uso diverse da quella alberghiera purché comprese tra quelle ammesse per le zone omogenee B1 – Insediamenti prevalentemente Consolidati e B2 - Mista per la residenza permanente e turistica di completamento di cui ai precedenti articoli 13 e 14. ²⁵⁷⁻²⁴⁵ ~~Per il recupero del complesso edilizio ODA e al fine di adeguare la pendenza e l'assetto della copertura a quelle locali è consentito un incremento della cubatura esistente fino ad un massimo dell'8%.~~

5 ter ¹⁵¹ La superficie utile minima degli alloggi non potrà essere inferiore a 45 mq.

C. Modalità attuative

6 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi.

7 ¹⁵² Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 23.08.1985 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni le zone B1 vanno considerate come le zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di attuazione del P.U.R.G.

D. Indici e parametri edilizi

8 $I_f = 1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$

9 $Q = 0,50 \text{ m}^2/\text{m}^2$

10 $H = 9,00 \text{ m}$ per gli interventi di nuova realizzazione e per gli interventi di ampliamento di edifici con altezza inferiore a m. 9,00.; non superiore a quella preesistente per gli interventi di ampliamento di edifici con altezza superiore a m 9,00. ^{258 245} ~~Per il recupero del complesso edilizio ODA e al fine di adeguare la pendenza e l'assetto della copertura a quelle locali (due falde con pendenza compresa tra 35 e 45% con preferenza per il 140%) è consentito un aumento dell'altezza preesistente nel limite del 12% dell'altezza preesistente.~~ ¹⁵³ Nel caso di integrale sostituzione della copertura non viene considerato ampliamento l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di 25 cm. in dipendenza dell'inserimento del cordolo.

11 Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG (18.04.1980) che non sono stati successivamente

oggetto di ampliamento e che presentano una densità fondiaria uguale o superiore a $1,50 \text{ m}^3/\text{m}^2$ è consentito l'ampliamento del volume esistente fino ad un massimo del 30% per adeguare la ricettività, ovvero ricavare locali accessori, spazi di soggiorno e per le attività complementari. Il progetto deve in ogni caso considerare complessivamente il nuovo edificio risultante dall'ampliamento.

12 Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG (18.04.1980) che sono stati successivamente oggetto di ampliamento "una tantum" in misura inferiore a quella ammessa (30% del volume) è consentito l'ampliamento di un volume pari alla differenza tra la misura ammessa e il volume già ampliato.

13 Per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del PRG (17.03.1980) è consentito l'ampliamento solo se presentano una densità fondiaria inferiore a $1,50 \text{ m}^3/\text{m}^2$ e fino a saturazione di tale indice fondiario

14 ¹⁵⁴ Sono sempre consentiti gli interventi necessari all'adeguamento della struttura alle norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche costituenti volumi tecnici quali scale di sicurezza, ascensori, elevatori, centrali termiche soggette unicamente a controllo di compatibilità con le caratteristiche architettoniche dell'edificio sulla base dei criteri di cui al precedente art. 12

15 E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti ²⁴⁶ o di nuova realizzazione anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m. 100 dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

²⁴⁷ - il manufatto potrà avere un solo lato libero e il terreno dovrà essere adeguatamente sistemato affinché nessuna parte degli altri lati dell'edificio fuoriesca dal profilo del terreno preesistente, fatta salva la possibilità del raccordo sui due spigoli laterali rispetto al fronte principale libero ~~la superficie delle pareti interrato dovrà essere sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali.~~

- sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbito.

- la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in m 2,50. Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 m prima dell'uscita sull'area pubblica.

²²⁵ - di norma la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non potrà essere superiore a mt. 4,50. Dimensioni maggiori potranno essere ammesse dalla Giunta Comunale la quale dovrà esprimersi con apposito atto deliberativo avuto riguardo alle dimensioni – larghezza – della pubblica via interessata nonché al traffico che la stessa sopporta. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale può imporre prescrizioni relativamente all'arretramento della costruzione, del portone o del cancello dal ciglio stradale o all'obbligo di installazione di sistemi di apertura automatica, con lo scopo principale di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Restano salve le eventuali disposizioni dettate dal Codice della Strada.

La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei posti auto scoperti o dei posti auto – autorimesse o scoperti – di cui al successivo punto 21. ~~la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50.~~

16 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti della circonferenza di 8-10 cm.

17 - Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00 \text{ m}$.

18 - Distacchi tra i fabbricati: $D_f = 10,00 \text{ m}$.

19 - Distacchi dalla strada: $D_s =$ Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC . In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: 5,00 m.

20 - Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

F. Disposizioni per i parcheggi e gli spazi di soggiorno

21 In caso di intervento di ampliamento per l'aumento della ricettività si dovranno assicurare parcheggi nella misura minima di 1 posto macchina ogni 5 posti letto e spazi di soggiorno (escluso locale bar e sala da pranzo) pari a $1,00 \text{ m}^2/\text{posto letto}$, ¹⁵⁵ riferiti al maggiore numero di posti letto creati con l'intervento di ampliamento o di ristrutturazione rispetto al numero di posti letto esistente.

G. Atto d'obbligo

22 All'atto di una qualsiasi delle trasformazioni e/o adeguamenti consentiti è fatto obbligo al proprietario e o legale rappresentante dell'azienda di sottoscrivere un'ipoteca di vincolo sull'attività alberghiera della durata di venti anni che sarà regolarmente trascritta a cura e spese dell'interessato e dovrà essere allegato alla richiesta dell'abitabilità/agibilità.

²⁵⁹ ²⁴⁷ ~~23 La concessione per gli interventi sul complesso ODA è subordinata alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo con il quale in concessionario si impegna a realizzare a propria cura e spese e a richiesta cedere gratuitamente al Comune le opere di urbanizzazione primaria comprendenti: viabilità di accesso dalla Strada Statale n. 52 Carnica al complesso edilizio compresa la sistemazione dell'innesto e la formazione di una piazzola per la sosta dell'autobus; acquedotto; fognatura; illuminazione pubblica.~~

ART. 36 - ZONA G2B - ALBERGHIERE DI PROGETTO

1 Il P.R.G.C. classifica Zona G2B - Alberghiere di progetto le parti del territorio comunale destinate ad accogliere nuove strutture ricettive alberghiere:

1. ¹⁵⁶Stalas
2. Madai
3. La Maina

A. Tipi di intervento

2 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi interventi di nuova realizzazione.

B. Destinazioni d'uso

3 Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili::

4 - Albergo e destinazioni complementari.

C. Modalità attuative

5 L'attuazione degli interventi è indiretta mediante PRPC di iniziativa privata esteso all'intera zona omogenea..

D. Indici e parametri edilizi

6 $I_f =$ ¹⁵⁷Zona 1 - Stalas $0,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$

7 Zone 2 e 3 Madai e La Maina $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$

8 $Q = 0,50 \text{ m}^2/\text{m}^2$

9 $H = 9,00 \text{ m}$

10 Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00 \text{ m}$.

11 Distacchi tra i fabbricati: $D_f = 10,00 \text{ m}$.

12 Distacchi dalla strada: $D_s = 5,00 \text{ m}$.

13 Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

14 E' sempre consentita, senza il computo del volume, la realizzazione in sottosuolo, anche all'esterno del sedime del fabbricato, di locali per il ricovero di automezzi, cantine e simili.

- 15 Sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto dello spessore di almeno 50 cm. e comunque inerbito.
- 16 Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20 % e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 metri prima dell'uscita sull'area pubblica.

E. Disposizioni per i parcheggi e gli spazi di soggiorno

- 17 Parcheggi: Per gli interventi di nuova realizzazione destinati a strutture ricettive deve essere assicurato 1 posto macchina ogni 3 posti letto; tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art. 41 sexies della legge 1150 del 1942 come modificato dall'art. 2 della legge 122 del 1989.
- 18 Spazi di soggiorno (escluso locale bar e sala da pranzo) pari a 2,50 m²/posto letto.

F. Atto d'obbligo

- 19 E' fatto obbligo al proprietario e o legale rappresentante dell'azienda di sottoscrivere un'ipoteca di vincolo sull'attività alberghiera della durata di venti anni che sarà regolarmente trascritta a cura e spese dell'interessato e dovrà essere allegato alla richiesta dell'abitabilità/agibilità.

ART. 37 - ZONA G2C - STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI

- 1 Il P.R.G.C. classifica Zona G2C - Strutture ricettive complementari le parti del territorio interessate da immobili destinati ad accogliere strutture ricettive a carattere sociale.

A. Tipi di intervento

- 2 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione; limitatamente alla zona n. 1 Massaroul sono ammessi interventi di ampliamento;

B. Destinazioni d'uso

- 3 Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili:
- strutture ricettive a carattere sociale.
 - residenza limitatamente alle unità immobiliari residenziali esistenti alla data di adozione della presente Variante generale al PRGC.
- 4 E' inoltre ammesso l'uso a campeggio dell'area esterna fino ad un massimo di 10 posti tenda.

C. Modalità attuative

- 5 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi.

Indici e parametri edilizi

- 6 Per la zona n. 1 Massaroul è ammesso l'ampliamento dell'edificio esistente nella misura del ¹⁵⁸50% ~~100%~~ del volume esistente. L'ampliamento non potrà essere utilizzato per modificare l'altezza dell'edificio esistente ferma ¹⁵⁹restando la destinazione turistica a carattere sociale il nuovo volume ammesso può essere utilizzato, in tutto o in parte, per la realizzazione di manufatti autonomi non collegati con l'edificio esistente
- Non viene considerato ampliamento l'eventuale sopraelevazione indispensabile per l'inserimento del cordolo di sottotetto, fino ad massimo di cm. 30, ovvero le modifiche della quota di imposta della copertura indispensabili per adeguare la pendenza delle falde alle prescrizioni dell'art. 10 "Caratteristiche tipologiche e prescrizioni per gli interventi".
- Non viene altresì considerato ampliamento l'eventuale sopraelevazione indispensabile per garantire l'abitabilità del locali a norma della vigente L.R. n. 44/85, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dal

punto 11.1 che segue.

Le indicazioni fornite dal sopra richiamato art. 10 devono ritenersi prescrittive anche per la zona G2C. In particolare, per quanto riguarda il punto 4., il nuovo manto di copertura potrà essere completamente sostituito purchè quello nuovo sia uguale per l'intero edificio e venga realizzato con uno dei materiali elencati al punto 3.”

7 Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00$ m.

8 Distacchi tra i fabbricati: $D_f = 10,00$ m.

9 Distacchi dalla strada: $D_s = 5,00$ m

10 Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

11 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate

12 ¹⁶⁰Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, le zona G2C vanno considerate come zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di Attuazione del P.U.R.G..

F. Disposizioni per i parcheggi e gli spazi di soggiorno

13 In caso di intervento di ampliamento per l'aumento della ricettività si dovranno assicurare parcheggi nella misura minima di 1 posto macchina ogni 5 posti letto e spazi di soggiorno (escluso locale bar e sala da pranzo) pari a $0,30 \text{ m}^2/\text{posto letto}$.

²⁶⁰ART. 37 bis - ZONA G2D - STRUTTURE RICETTIVE INTEGRATE

1 Il P.R.G.C. classifica Zona G2D - Strutture ricettive integrate le parti del territorio interessate da immobili destinati ad accogliere interventi integrati (infrastrutture, strutture ricettive professionali, strutture ricettive residenziali) per lo sviluppo della ricettività turistica.

A. Tipi di intervento

2 Sono ammessi

a) sugli edifici esistenti : interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione che comportino un incremento del volume esistente fino ad un massimo del 8% del volume esistente per l'adeguamento della pendenza della copertura a quelle locali.

b) Sulle aree libere: interventi di nuova realizzazione nel rispetto delle indicazioni planivolumetriche della tavola P3 – scheda progetto. Le indicazioni contenute nelle tavole grafiche e relative agli elementi compositivi e distributivi degli edifici costituiscono indirizzo per il progetto architettonico.

B. Destinazioni d'uso

3 Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

a) edifici esistenti : albergo e destinazioni complementari

b) aree libere: albergo e destinazioni complementari; residenza e destinazioni complementari.

C. Modalità attuative

c) L'attuazione degli interventi è diretta attraverso un progetto unitario esteso all'intera zona omogenea nel rispetto del principio insediativo, del disegno e trattamento degli spazi aperti, delle quantità e diverse destinazioni d'uso definite dalla scheda progettuale allegata alle presenti norme. Gli interventi per la realizzazione delle unità residenziali dovranno essere successivi o contemporanei a quelli di recupero dell'edificio esistente con destinazione alberghiera .

L'attuazione è subordinata alla preventiva stipula di una convenzione con il Comune con il quale il concessionario si impegna a realizzare direttamente – anche a scomputo degli oneri di concessione - le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

i. completamente viabilità di accesso con le caratteristiche geometriche indicate nella scheda progettuale;

- ii. impianto di fognatura e impianto di depurazione con recapito nel f. Tagliamento come da indicazioni PRGC.
- iii. predisposizione impianto di pubblica illuminazione lungo la viabilità di accesso
 - le aree di parcheggio a servizio dell'impianto di risalita per un numero minimo di 145 posti-auto da cedere alla società di gestione degli impianti che ne curerà la manutenzione.
 La convenzione conterrà:
 - il programma di attuazione degli interventi ; la conformità al progetto ai fini del rilascio dell'agibilità/abitabilità riguarda anche il rispetto del programma di attuazione.
 - la verifica della capacità idrica della sorgente esistente e l'impegno a provvedere autonomamente al suo potenziamento.
 - le modalità di riutilizzo – nell'ambito dell'intervento – dei materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione del complesso ricettivo e residenziale.

D. Indici e parametri edilizi

- iv. Volume massimo:
 - edificio esistente: ampliamento massimo 8% per adeguamento della pendenza della copertura
 - nuovi edifici residenziali: 12.000 mc. e secondo indicazioni Tav. P3 - scheda progetto.
- v. $Q = 0,40$ m^2/m^2
- vi. H max:
 - edificio esistente: altezza esistente con incremento massimo del 12% per adeguamento della pendenza della copertura a quelle locali (due falde con pendenza compresa tra 35 e 45% con preferenza per il 40%)
 - nuovi edifici : Altezza media parte fuori terra: mt. 9,15 .
- vii. Quota imposta edifici: secondo indicazioni Tav. P3 - scheda progetto.
- viii. N. Piani: 1 piano interrato e tre piani fuori terra compreso sottotetto.
- ix. Distanza dai confini: Dc = 5,00 m. . per i fabbricati; Ds = 3,00 m. per corpi scala aperti e ascensori.
- x. Distacchi tra i fabbricati: 10,00 m.
- xi. Distacchi dalla strada: Ds = 5,00 m.
- xii. Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.
- xiii. Parcheggi:
 - edificio esistente a destinazione alberghiera: 1 posto macchina/ camera da letto dei quali almeno il 40% interrati.
 - nuovi edifici a destinazione residenza turistica : un posto macchina per alloggio in spazio chiuso (garage)
- xiv. Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%;

ART. 38 - ZONA G3 - DEMANI SCIABILI

- ³⁰⁵1 Il P.R.G.C. definisce, con un perimetro e una campitura che si sovrappongono alle campiture di altre zone, le parti del territorio comunale utilizzate per l'attività di sci alpino e quelle utilizzabili per l'ampliamento.
- 2. La cartografia di zonizzazione del PRGC classifica i seguenti ambiti:
 - 3 a) Demanio sciabile Varmost
 - 4 b) Demanio sciabile Fondovalle
- ~~1 Il P.R.G.C. classifica Zona G3 Demani sciabili le parti del territorio comunale utilizzate per l'attività di sci alpino e quelle utilizzabili per l'ampliamento.~~
- ~~2 La cartografia di zonizzazione classifica le seguenti sottozone:~~
 - ~~3 a) Demanio sciabile in aree di alta montagna~~
 - ~~4 b) Demanio sciabile in aree boscate~~
 - ~~5 c) Demanio sciabile in aree prative o a bosco rado.~~

A. Tipi di intervento

³⁰⁶5 Nelle zone omogenee interessate dal demanio sciabile si possono eseguire tutti gli interventi consentiti dalle norme di attuazione per le specifiche zone omogenee che non comportino la realizzazione di volumi od opere che possano causare ostacolo alla pratica dello sci.

³⁰⁷6 Per l'attività e pratica dello sci alpino nei demani sciabili ~~Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52~~ sono ammessi:

a) sugli edifici esistenti e loro aree di pertinenza, interventi di manutenzione edilizia, ristrutturazione edilizia e ampliamento;

b) sulle piste esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ampliamento.

¹⁶¹Sono interventi di ampliamento – oltre agli interventi di allargamento e ingrandimento delle piste esistenti- gli interventi per la realizzazione di tratti di pista di collegamento tra tracciati esistenti e diretti a migliorare la funzionalità e la sicurezza del sistema delle piste; si intendono tratti di collegamento quelli che – da soli – non possono costituire una pista di discesa.

c) sugli impianti di risalita, di innevamento e sulle reti tecnologiche esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di sostituzione ¹⁶²e ampliamento. Si intendono interventi di sostituzione anche quelli diretti a sostituire uno o più impianti con un impianto di tipologia diversa (es. seggiovia in sostituzione di ski-lift). Gli interventi di sostituzione possono comportare modifiche nel posizionamento delle stazioni di partenza e/o di arrivo e degli elementi di sostegno nonché , modifiche di tracciato, purché diretti alla sostituzione di impianti esistenti a servizio di piste esistenti. Gli interventi dovranno assicurare la completa rimozione degli impianti esistenti da sostituire e la rinaturalizzazione del sito dell'impianto rimosso compresa la demolizione od occultamento dei basamenti dei sostegni e dovranno rispettare i criteri generali di cui alla successiva lettera e).

d) sulla viabilità esistente: interventi di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento.

e) interventi di nuova realizzazione per piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, aree di sosta per sciatori, edifici accessori alla pratica dello sci ²⁶⁷nel rispetto dei seguenti criteri:

Gli interventi dovranno integrarsi in un disegno complessivo del paesaggio verificando la visibilità degli stessi e privilegiando soluzioni progettuali dirette al miglior inserimento delle opere nel contesto; le piste di discesa dovranno avere un disegno sinuoso; i bacini idrici per l'innnevamento artificiale dovranno avere forme non troppo artificiali e geometriche privilegiando bordi irregolari che richiamino per quanto possibile il paesaggio naturale e prevedano la rivegetazione delle sponde con specie arboree e arbustive autoctone; eventuali opere di sostegno dovranno essere realizzate con l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica; nella realizzazione delle opere si dovrà ricercare la maggior aderenza alla morfologia dei luoghi evitando forti movimenti di terra e variazioni alle pendenze dei versanti.

²⁵⁰Gli interventi di ampliamento di piste esistenti o di realizzazione di nuove piste o percorsi in sede per assicurare il collegamento tra i demani sciabili di Davost e Varmost dovranno essere supportati da analisi ambientali adeguate e dovranno garantire:

- il mantenimento dell'area di parcheggio di Santaviela e la continuità del tracciato per lo sci da fondo;
- la fruibilità delle infrastrutture esistenti quali "Truoi dal Von", "Sentiero dei bambini", percorso mountain bike;

- la compatibilità con la viabilità esistente di progetto;

I progetti di nuovi interventi sul versante del monte Cimacuta ²⁶¹e quelli di ampliamento del demanio sciabile del Varmost in collegamento con la zona di Mauria dovranno essere accompagnati da un apposito studio forestale che dovrà evidenziare le aree attualmente incolte e gli altri elementi che contribuiscono alla caratterizzazione del paesaggio del versante ovest del monte Cimacuta ²⁶²e del versante nord di Mauria; sulla base di tale studio dovranno essere conservate le aree boscate secondo una scala di valori che individui quelli di maggior pregio naturalistico, configurando conseguentemente, le aree da trasformare per realizzare le piste e gli impianti di risalita. Dovranno essere approfonditi gli aspetti di inserimento paesaggistico-ambientale, evidenziando gli effetti trasformazioni colturali conseguenti ai previsti interventi garantendo che le riduzioni di superfici boscate siano limitate alle effettive necessità per realizzare le piste di discesa e le afferenti opere ed impianti di risalita, allo scopo di realizzare delle "fasce ecotonali" quali elementi di variabilità

ambientale e incremento della biodiversità.

f) interventi di nuova realizzazione per infrastrutture.

g) per gli interventi sugli edifici esistenti nei demani sciabili e non inerenti l'attività sciistica (rustici o edifici del territorio non urbano di fondovalle) si fa riferimento all'articolo 23 delle presenti norme.

B. Destinazioni d'uso

7 Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili:

a) opere di interesse pubblico quali piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, aree di sosta per sciatori, edifici accessori alla pratica dello sci alpino e dello sci da fondo, edifici per il ristoro (centri di appoggio in quota a demanio sciabile) con l'esclusione di attrezzature residenziali anche di tipo alberghiero od extralberghiero

8 Per la destinazione d'uso degli edifici esistenti nei demani sciabili e non inerenti l'attività sciistica (rustici o edifici del territorio non urbano di fondovalle) si fa riferimento all'articolo 23 delle presenti norme.

C. Modalità attuative

9 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamento, sostituzione degli impianti e infrastrutture esistenti compresi modesti ampliamenti.

10 ¹⁶³ ~~L'attuazione è indiretta mediante PRPC per~~ Gli interventi di nuova realizzazione per le destinazioni ammesse e riguardanti aree non servite da impianti o piste di discesa, ovvero nuove strutture di servizio o ristoro sono consentite con attuazione diretta con progetti coordinati che comprendano tutte le opere (impianti, piste, infrastrutture), le fasi attuative, l'inquadramento urbanistico generale degli interventi previsti in rapporto con le strutture e infrastrutture esistenti (impianti di risalita, piste di discesa, parcheggi, viabilità), gli elaborati e le relazioni specialistiche che consentano di valutare gli interventi in relazione alle caratteristiche ambientali dei siti interessati (vegetazione, fauna, paesaggio).

¹⁶⁴ Nella realizzazione dei nuovi interventi si dovranno osservare i criteri e le caratteristiche tipologiche indicate al precedente art. 10.

11 ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ~~E' ammessa con attuazione diretta la realizzazione di modesti manufatti legati all'attività sciistica (chioschi, noleggio sci e simili) fino ad un massimo di 1000 mc per ciascun demanio sciabile.~~

D. Indici e parametri edilizi

a) ampliamenti

30% del volume esistente

H = non superiore a quella preesistente.

b) interventi di nuova realizzazione

¹⁶⁷ ~~$H = 0,02 \text{ m}^3/\text{m}^2$.~~

¹⁶⁸ ~~$Q = 0,10 \text{ m}^2/\text{m}^2$~~

¹⁶⁹ Demanio sciabile Varmost: Volume massimo 6.000 mc. realizzabile per il 20% in prossimità della stazione di partenza del I° tronco e dell'area Santaviela ; 30% in prossimità della stazione di partenza del II° tronco e dell'area Som Picol-Fienili, 30% nell'area Varmost-Senas e della stazione di arrivo del II° tronco; 20% nel resto del demanio.

Demanio sciabile di Fondovalle: Volume massimo 2.500 Mc. realizzabile nella misura del 80% nella parte bassa (a quota inferiore a mt. 1000 s.l.m.) del demanio e nella misura del 20% nel resto del demanio

H = 7,50 m

Ds= 5,00 m

Df= 10,00 m

²⁵¹E. Prescrizioni di carattere geologico per l'ampliamento del demanio sciabile di fondovalle

- L'esecuzione di scavi e di movimenti terra, durante la realizzazione delle previste opere, dovranno essere seguiti senza compromettere l'equilibrio geostatico del versante. Non di meno, anche nella realizzazione di rilevati costituiti da materiali di risulta derivanti dagli scavi eseguiti lungo il versante o nella realizzazione dei rilevati necessari alla correzione della pendenza dello stesso, dovranno essere garantite le necessarie condizioni di sicurezza geostatica;
- dovranno essere mantenuti i naturali compluvi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque piovane lungo il versante;
- i sostegni degli impianti a fune dovranno essere posti all'esterno del limite di pericolosità valanghiva potenziale (individuato in tratto arancio nella carta delle pericolosità naturali) ed essere posizionati lungo tracciati attestati su dorsali o emergenze rocciose, evitando le zone contigue alla valanghe n.ri 188 e 187, nonché la zona di eventuale espansione verso valle della valanga n.ro 1877, e se del caso venire adeguatamente protetti con idonei manufatti;
- in analogia a quanto sopra anche le piste da discesa e di servizio dovranno essere poste in situazioni di sicurezza valanghiva. Inoltre per garantire maggiori situazioni di sicurezza agli operatori e agli utenti dovrà venire prevista l'installazione a monte di idonei sensori per il monitoraggio degli accumuli nevosi;
- in considerazione del fatto che il nuovo demanio sciabile verrà raggiunto mediante un tracciato con allineamento SE-NW, che necessariamente attraverserà la zona di deposito delle valanghe n.ro 189 e 188, per escludere situazioni di rischio anche residuale per l'utenza. Dovrà essere adottato un Piano per la gestione del rischio valanghivo (PGRV) che dovrà prevedere a tutela del nuovo demanio anche l'adozione di misure cautelari di chiusura;
- i sostegni degli impianti a fune, così come le piste da discesa e di servizio dovranno essere collocati ad una distanza di sicurezza non inferiore a metri 30 riferita al limite individuato dalla perimetrazione IFFI n. 0302140300 e dalle aree esterne al perimetro di cui sopra caratterizzate da detrito mobilizzato (individuate rispettivamente in giallo e in arancio nella carte delle pericolosità naturali).

²⁶²F. Prescrizioni di carattere geologico per l'ampliamento del demanio sciabile del Varmost in collegamento con la località Mauria

- l'esecuzione di scavi e di movimenti terra, durante la realizzazione delle previste opere, dovranno essere seguiti senza compromettere l'equilibrio geostatico del versante. Non di meno, anche nella realizzazione di rilevati costituiti da materiali di risulta derivanti dagli scavi eseguiti lungo il versante o nella realizzazione dei rilevati necessari alla correzione della pendenza dello stesso, dovranno essere garantite le necessarie condizioni di sicurezza geostatica;
- dovranno essere mantenuti i naturali compluvi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque piovane lungo il versante; lungo il tracciato della pista devono essere previsti accorgimenti per la captazione e l'allontanamento delle acque piovane al fine di evitare l'insorgere di processi erosivi canalizzati;
- i sostegni degli impianti a fune dovranno essere posti all'esterno del limite di pericolosità valanghiva potenziale (individuato in tratto arancio e viola nella carta delle valanghe) . In corrispondenza dei piloni dell'impianto di risalita deve essere eseguita una idonea caratterizzazione geotecnica dei terreni che consenta di trovare appoggio su roccia sana; in caso contrario devono essere previste adeguate tecniche di consolidamento della massa rocciosa;
- per l'allontanamento delle acque dai terreni in corrispondenza dei parcheggi a raso e della prevista nuova edificazione deve essere realizzata una adeguata rete di drenaggio con funzione di captazione ed allontanamento delle acque verso i naturali compluvi dei quali deve essere garantita e mantenuta la funzionalità idraulica;
- la realizzazione dei parcheggi a raso collocati a monte dell'edificio denominato "ex – colonia" non deve interferire con l'areale di massima espansione della valanga contrassegnata con il numero 2045, con pericolosità P2, così come definito nella cartografia PAI "pericolosità valanghe";
 - in relazione alle caratteristiche dei terreni di fondazione delle aree edificabili deve venire

eseguita una idonea caratterizzazione geotecnica degli stessi che consenta di definire le più adeguate scelte fondazionali.

ART. 39 - PISTA PER LO SCI DA FONDO

- 1 Il PRGC individua con apposita grafia il percorso delle piste per lo sci nordico. Il tracciato riportata
indica i recapiti e il territorio interessato e il percorso preciso verrà indicato dal progetto esecutivo.
2 I percorsi possono essere realizzati anche mediante servitù di passaggio pedonale, ~~mediante servitù~~ che
preveda adeguati indennizzi e incentivi per le aziende agricole interessate.
3 ¹⁷⁰Sono ammessi gli interventi necessari a consentire un'agevole percorribilità del tracciato ai mezzi
battipista (movimenti di terreno, taglio di alberi, esecuzione di ponti mobili) e nella zona di Santaviela
di ubicazione dell'area di partenza e arrivo è consentita la realizzazione di un struttura di servizio con
un volume massimo di 600 m³ e un'altezza massima di 5 m.

ART. 40 - ZONA G4A - CAMPEGGI ESISTENTI

- 1 Il P.R.G.C. classifica Zona G4A - Campeggi esistenti il campeggio in località Stinsans.

A. Tipi di intervento

- 2 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi sugli edifici
esistenti e sulle aree del campeggio interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione
edilizia e ampliamento;

B. Destinazioni d'uso

- 3 Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 la destinazione d'uso è campeggio. E'
ammessa la destinazione residenziale per la residenza permanente e/o turistica degli edifici esistenti
alla data di adozione della presente Variante Generale.

C. Modalità attuative

- 4 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli
interventi.

D. Indici e parametri edilizi

- 5 Ampliamento degli edifici esistenti: fino al 30 % del volume per aumento della ricettività e per
accessori.
6 Interventi di nuova realizzazione: per accessori al campeggio con un massimo di mc. 300.
7 Distanza dai confini del lotto: Dc = 5,00 m.
8 Distacchi tra i fabbricati: Df = 10,00 m.
9 Distacchi dalla strada: Ds = 5,00 m
10 Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica
interrato.
11 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o pavimentate con materiali permeabili
per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate. In caso di interventi di ampliamento deve
essere realizzata una piantumazione di schermatura verso la strada statale.

E. Disposizioni per i parcheggi

- 12 In caso di intervento di ampliamento per l'aumento della ricettività si dovranno assicurare parcheggi
nella misura minima di 1 posto macchina ogni posto tenda e un posto macchina ogni 2 posti roulotte.

²⁴⁸F. Disposizioni per i preingressi

- 13 I caravan potranno essere dotati di preingressi in tela o in legno per un numero non superiore al 25%

²⁷⁸50% delle piazzole del campeggio e sulla base di un progetto esteso all'intera zona G4 che definisca le piazzole, i percorsi, la localizzazione dei servizi e delle installazioni comuni. In ogni caso i preingressi in legno dovranno distare almeno 5,00 ²⁷⁸3,00 mt. dal confine. ²⁷⁸Tale distanza deve intendersi riferita ad ogni struttura verticale di sostegno del preingresso, comunque ancorata e/o appoggiata al suolo. La copertura del preingresso – proiezione dello sporto al suolo – dovrà mantenere una distanza di mt. 1,50 dal confine.

14 Questi non dovranno essere infissi al suolo, ma installati su sostegni mobili e non potranno avere superficie superiore ²⁷⁸ al 130% di quella del caravan cui è collegata.

15 Nella loro realizzazione si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

a) i preingressi sono elementi integrativi della roulotte con la funzione di ampliarne lo spazio disponibile soprattutto per le funzioni legate alla zona giorno;

b) i preingressi sono collegati ad un uso stanziale della roulotte ma la loro caratteristica non deve prefigurare, anche per il carattere mobile della roulotte, un insediamento fisso;

c) rispetto alle verande, da cui la pratica dei preingressi trae in qualche modo origine, questi hanno evidentemente un carattere più costruito;

d) è opportuno che la struttura dei preingressi comprenda anche la possibilità di copertura della roulotte restandone indipendente; questo permette anche di mobilitare facilmente la roulotte permettendone un uso misto: sia stanziale che nomade;

e) la non fissità dell'insediamento può essere ottenuta con una costruzione costituita da elementi prefabbricati facilmente smontabili e ricomponibili con sistemi di ancoraggio al suolo facilmente asportabili.

f) Si dovrà tendere a svincolare i preingressi da una immagine impropria (quella del mini-chalet), per definire un tipo autonomo di costruzione legato alla sua origine (la veranda in tela), alla vita all'aria aperta (con luce e spazi apribili), alla provvisorietà pur nella maggiore consistenza dei materiali, sconsigliando l'imitazione di forme legate all'architettura tradizionale circostante che risulterebbe del tutto impropria.

16 Nella tavola schemi tipologici viene fornito uno schema tipologico di preingresso al quale si dovrà fare riferimento. Per quanto riguarda le finiture superficiali queste sono così previste:


a. finitura superficiale dei pannelli in legno di pino con marcatura del modulo/pannello, la tinteggiatura è prevista con impregnanti colori verde, rosso, blu o giallo nelle tonalità pastello;

b. copertura in lamiera di ferro grecata autoportante preverniciata color testa di moro o grigio scuro;


c. serramenti in legno con impregnatura color noce o grigio scuro;

d. schermi scorrevoli di oscuramento in legno con marcatura dei listelli verticali impregnati con il medesimo colore dei pannelli di rivestimento.


PREINGRESSI CAMPEGGI ZONE G4a – CAMPEGGI ESISTENTI







PIANTA



SEZIONE A-A



SEZIONE B-B



ART. 41 - ZONA G4B - CAMPEGGI DI PROGETTO

1 Il P.R.G.C. classifica Zona G4A - Campeggi di progetto le parti del territorio comunale destinate a strutture ricettive all'aria aperta in campeggio in località Mauria.

A. Tipi di intervento

- 2 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi interventi di nuova realizzazione per:
- opere di urbanizzazione
 - parchi di campeggio per la sosta e il soggiorno dei turisti in tende e altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
 - Strutture edilizie per servizi, attrezzature e impianti complementari al campeggio costituenti requisito obbligatorio per la classificazione (Servizio di ricevimento e accettazione, pronto soccorso, bar, ristorante self-service, spaccio) coordinate per composizione e linguaggio con le caratteristiche dell'edilizia tradizionale locale.
 - Impianti ed attrezzature per lo sport, la ricreazione e lo svago all'aperto purché di modesta entità

B. Destinazioni d'uso

- 3 Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 la destinazione d'uso è campeggio e destinazioni complementari al campeggio.

C. Modalità attuative

- 4 L'attuazione degli interventi è indiretta mediante PRPC di iniziativa privata esteso all'intera zona omogenea.

D. Indici e parametri edilizi

- 5 $I_t = 1200 \text{ m}^3/\text{Ha}$
- 6 $Q = 300 \text{ m}^2/\text{Ha}$
- 7 $H = 6,00 \text{ m}$
- 8 Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00 \text{ m}$.
- 9 Distacchi tra i fabbricati: $D_f = 10,00 \text{ m}$.
- 10 Distacchi dalla strada: $D_s = 5,00 \text{ m}$
- 11 Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

E. Disposizioni per i parcheggi e gli spazi di soggiorno

- 12 camping : 1 posto macchina / 1 piazzola
- 13 caravaning: 1 posto macchina / 1 piazzola

F. Disposizioni particolari

- 14 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde alberato. L'area destinata a campeggio deve essere schermata con alberature e siepi e recintata, le alberature esistenti sono conservate.
- 15 E' vietata la presenza nelle aree destinate a campeggio di tende e roulotte installate a cura della proprietà o gestione del campeggio quali mezzi di soggiorno e pernottamento sussidiari o sostitutivi di quelli dei turisti
- 16 Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli eventuali muri di contenimento e/o delle opere d'arte in genere, nonché degli elementi d'arredo urbano, devono riproporre i caratteri tipologici tradizionali.

ART. 42 - ZONA H1 - INSEDIAMENTI COMMERCIALI

1 Il P.R.G.C. classifica Zona H1 - insediamenti commerciali l'area in cui è inserito l'esercizio commerciale di

maggiori dimensioni (cooperativa di consumo) ³⁰⁸ sede centrale di Vico e filiale di Andrazza).

A. Tipi di intervento

- 2 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi i seguenti interventi:
- 3 a) ³⁰⁹ sede centrale
- 4 - sull'edificio originario: manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo delle facciate e ristrutturazione edilizia degli interni.
- 5 - sugli edifici più recenti. manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia compresa la demolizione con ricostruzione.
- 5 - interventi di ampliamento limitatamente al piano terra ad uso commerciale.
- 5 bis ³¹⁰ filiale di Andrazza
- 5 bis manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia compresa la demolizione con ricostruzione.

B. Destinazioni d'uso

- 6 ³¹² a) sede centrale
- 6 Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 la destinazione d'uso è:
- Commerciale al minuto (commercio al dettaglio e esercizi pubblici) al piano terra e primo piano; Residenza permanente o turistica ai piani primo, secondo e terzo.
- 6 ³¹³ b) filiale di Andrazza
- commerciale al minuto
- artigianale di servizio

C. Modalità attuative

- 7 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi. L'intervento di ampliamento è subordinato ad un progetto unitario esteso all'intera zona omogenea.

D. Indici e parametri edilizi

- 8 L'edificio esistente ³¹⁴ della sede centrale può essere ampliato per aumentare la superficie di vendita fino ad un massimo di 600 m³. L'intervento di ampliamento e di ristrutturazione delle parti più recenti dell'immobile devono rendere perfettamente leggibile l'edificio principale.
- 9 Altezza (riferita all'ampliamento e ristrutturazione dei volumi recenti): H = 7,00 m
- 10 Distanza dai confini del lotto: Dc = 5,00 m.
- 11 Distacchi tra i fabbricati: Df = 10,00 m.
- 12 Distacchi dalla strada: Rispetto degli allineamenti esistenti o, in mancanza, Ds = 5,00 m
- 13 Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.
- 14 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%;

E. Disposizioni per i parcheggi

- 15 In caso di intervento di ampliamento per l'aumento della superficie di vendita si dovranno assicurare spazi di parcheggio ¹⁷¹ stanziale e di relazione in misura non inferiore al 30% della superficie di vendita.
- 16 Per gli interventi di ristrutturazione con aumento delle unità immobiliari si osserveranno le norme di cui al precedente art. 13 lettera F.

ART. 43 - ZONA O1 - MISTA PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

- 1 Il P.R.G.C. classifica Zona O1 - Mista per attività produttive un'area divisa in due lotti in località

Sottobalcons a valle della strada statale.

A. Tipi di intervento

- 2 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi interventi di nuova realizzazione per:
- 3 - opere di urbanizzazione
- 4 - Strutture edilizie per attività produttive compatibili con la residenza.

B. Destinazioni d'uso

- 5 Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- a) Artigianato di servizio (laboratori artigiani e destinazioni complementari).
- b) Albergo e destinazioni complementari.
- c) Artigianale ¹⁷²compatibile con la residenza (laboratori artigiani e destinazioni complementari) che non richiedano movimentazioni con mezzi pesanti e occupazione di spazi con materiali allo scoperto.
- 6 ¹⁷³In queste zone la modifica delle destinazioni d'uso in atto anche in assenza di opere è soggetto ad autorizzazione edilizia. ~~o il cambiamento del ciclo produttivo delle attività artigianali è soggetto a concessione edilizia anche se avviene senza modifiche edilizie. E' facoltà inoltre dell'Amministrazione Comunale, di escludere da queste zone le attività produttive che sono incompatibili con la residenza per produzione di rumore, movimentazione di merci e materiali, ecc.~~

C. Modalità attuative

- 7 L'attuazione degli interventi è indiretta mediante PRPC di iniziativa pubblica o privata esteso all'area indicata dalla cartografia Zonizzazione in scala 1:2000 comprendente, ciascun lotto parte della viabilità di accesso.

D. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

- 8 a) Attività produttive artigianali
- 9 $Q = 0,40 \text{ m}^2/\text{m}^2$
- 10 $H = 7,00 \text{ m}$
- 11 $D_c = 5,00 \text{ m}$
- 12 $D_s = 7,50 \text{ m}$ sistemati a verde.
- 13 $D_f = 10,00 \text{ m}$
- 14 Gli edifici debbono essere di tipo isolato e preferibilmente con articolazioni planialtimetriche dei corpi di fabbrica che consentano di integrare i fabbricati con le preesistenze insediative e con il paesaggio naturale circostante.
- 15 b) Albergo
- 16 $I_f = 1,00 \text{ m}^3/\text{m}^2$
- 17 $Q = 0,30 \text{ m}^2/\text{m}^2$
- 18 $H = 7,50 \text{ m}$
- 19 $NP = 3 + \text{sottotetto}$
- 20 $D_c = 5,00 \text{ m}$
- 21 $D_s = 7,50 \text{ m}$ sistemati a verde.
- 22 $D_f = 10,00 \text{ m}$
- 23 Gli edifici debbono essere di tipo isolato e preferibilmente con articolazioni planoaltimetriche dei corpi di fabbrica che consentano di integrare i fabbricati con le preesistenze insediative e con il paesaggio naturale circostante

E. Disposizioni per i parcheggi

- a) Attività artigianali
- 24 Parcheggi stanziali = 1 posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina/100 m^2 di SLP
- 25 Parcheggi di relazione: non inferiori al 30% della SLP degli edifici

- 26 Tutti gli insediamenti dovranno comunque essere dotati di impianti per il trattamento degli scarichi liquidi, solidi, gassosi secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
- b) Albergo
- 27 1 posto macchina ogni 3 posti letto; tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art. 41 sexies della legge 1150 del 1942 come modificato dall'art. 2 della legge 122 del 1989.
- 28 L'albergo deve prevedere inoltre spazi di soggiorno (escluso locale bar e sala da pranzo) pari a 2,50 m²/posto letto.
- 29 Per tutti gli interventi l'area libera non utilizzata a fini produttivi o per parcheggi e strade di distribuzione interna è sistemata a verde con un indice di alberatura Ia = una pianta di alto fusto della circonferenza di 8 - 10 cm. ogni 40 m².

F. Atto d'obbligo

- 30 E' fatto obbligo al proprietario e o legale rappresentante dell'azienda di sottoscrivere un'ipoteca di vincolo sull'attività alberghiera della durata di venti anni che sarà regolarmente trascritta a cura e spese dell'interessato e dovrà essere allegato alla richiesta dell'abitabilità/agibilità

²⁵² **ART. 43 bis – ZONA O2 – MISTA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- 1 Il P.R.G.C. classifica Zona O2 – Mista per attività produttive l'area in località Pursil – Santaviela a valle della Strada Statale n. 52 Carnica, occupata da due insediamenti produttivi che può accogliere attività funzionali al collegamento delle due aree dei demani sciabili di "Davost" e "Varmost".

A. Tipi di intervento

- 2 Sono consentiti sugli edifici esistenti interventi di manutenzione edilizia come definiti dall'art. 68 della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di ampliamento sono inoltre consentiti nel rispetto degli indici e parametri urbanistici ed edilizi di cui alla successiva lettera E, interventi di nuova realizzazione per le destinazioni d'uso consentite e indicate alla successiva lett. B.

B. Destinazioni d'uso

- 3 Con riferimento alla definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- a) Artigianale: laboratori artigiani di produzione e/o servizio compatibili con la residenza e destinazioni accessorie;
 - b) Uffici, locali di esposizione, magazzini di attività produttive industriali e artigianali;
 - c) Trasporto di persone e cose: stazioni per impianti di trasporto a fune e destinazioni accessorie quali biglietterie, uffici;
 - d) Commerciale al minuto: negozi per il commercio al dettaglio, esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, trattorie, ecc e destinazioni accessorie.
- 4 In queste zone la modifica delle destinazioni d'uso in atto anche in assenza di opere è soggetto ad autorizzazione edilizia.

C. Modalità attuative

- 5 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi previsti secondo le disposizioni vigenti.

D. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

Q = 0,50

H = 7,00 m (esclusi silos, tralicci, sostegni e volumi tecnici derivanti da esigenze produttive)

Dc = 5,00 m

Ds = 7,50 m sistemati a verde

Df = 10,00 m tra le pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso di cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6,00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.

Parcheggi di relazione: non inferiori al 10% della SLP degli edifici; per la attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita.

Tutti gli insediamenti dovranno comunque essere dotati di impianti per il trattamento degli scarichi liquidi, solidi, gassosi secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

L'area libera non utilizzata a fini produttivi o per parcheggi e strade di distribuzione interna è sistemata a verde con un indice di alberatura I_a = una pianta di alto fusto della circonferenza di 8 -10 cm ogni 40 m².

CAPO IV - ZONE PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO

ART. 44 - AREE BOScate

Il PRGC definisce le aree le aree boscate, anche a bosco rado, vicine agli insediamenti destinate alla tutela dell'assetto morfologico e paesaggistico dell'abitato.

A. Tipi di intervento

In tali zone sono ammessi:

a) interventi sulle infrastrutture esistenti.

b) interventi sul patrimonio edilizio esistente sui rustici e sugli edifici esistenti nel territorio urbano del fondovalle di cui al precedente art. 23.

¹⁷⁴c) interventi indirizzati alla tutela idrogeologica generale, alla conservazione, manutenzione e valorizzazione del bosco compresi piccoli manufatti in funzione della manutenzione del bosco nel rispetto dei seguenti indici riferiti al lotto di intervento:

If = mqe./mq. 0,01 con un massimo di 15 mq.

H = mt. 3,50

Lotto minimo: mq. 3000

Sono inoltre ammessi i seguenti interventi previsti dal precedente art. 26:

f.1 - impianti di depurazione,

f.2 - opere di miglioramento della viabilità esistente,

f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica

f.4 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili,

f.5 - condotte idriche

f.6 - linee elettriche, telefoniche,

f.7 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.

i - attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e di fruizione turistica del bosco.

¹⁷⁵l - nuova viabilità di interesse agricolo forestale prevista dal Piano Economico della proprietà silvo-pastorale del Comune. La nuova viabilità dovrà avere le seguenti caratteristiche: 1) larghezza massima m 3,00 esclusa l'eventuale banchina o arginello; 2) adeguati spazi di scambio; 3) pendenza massima del 15% con corazzatura in pietrame dei tratti con pendenza superiore al 10%; 4) idonei ed efficienti mezzi di allontanamento delle acque (guadi, canalette).

Sono esclusi interventi di modifica di eventuali corsi d'acqua. l'introduzione di specie arboree ed arbustive non autoctone, il taglio a raso del bosco.

¹⁷⁶E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali

per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti ²³⁸o di nuova realizzazione anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a mt. 100 dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

²³⁹- il manufatto potrà avere un solo lato libero e il terreno dovrà essere adeguatamente sistemato affinché nessuna parte degli altri lati dell'edificio fuoriesca dal profilo del terreno preesistente, fatta salva la possibilità del raccordo sui due spigoli laterali rispetto al fronte principale libero ~~la superficie delle pareti interrato dovrà essere sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali.~~

- Sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbito.

- La distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in mt. 2,50. Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 mt. prima dell'uscita sull'area pubblica.

²²⁶- Di norma la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non potrà essere superiore a mt. 4,50. Dimensioni maggiori potranno essere ammesse dalla Giunta Comunale la quale dovrà esprimersi con apposito atto deliberativo avuto riguardo alle dimensioni – larghezza – della pubblica via interessata nonché al traffico che la stessa sopporta. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale può imporre prescrizioni relativamente all'arretramento della costruzione, del portone o del cancello dal ciglio stradale o all'obbligo di installazione di sistemi di apertura automatica, con lo scopo principale di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Restano salve le eventuali disposizioni dettate dal Codice della Strada.

La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei posti auto scoperti o dei posti auto – autorimesse o scoperti – di cui al successivo punto 21.-

La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei posti auto scoperti.-

ART. 45 - AREE A VERDE PRIVATO

1 Il PRGC classifica Area a Verde Privato le parti del territorio comunale utilizzate a orto o prato vicine agli insediamenti destinate alla tutela dell'assetto morfologico e paesaggistico dell'abitato e alle attività orticole, di giardinaggio e agricole ad uso familiare.

2 In tali zone sono ammessi interventi:

a) interventi sulle infrastrutture esistenti di cui al precedente art.

b) interventi sul patrimonio edilizio esistenti sui rustici e sugli edifici esistenti nel territorio urbano del fondovalle di cui al precedente art. 23

3 Sono inoltre ammessi i seguenti interventi previsti dal precedente art. 26:

f.1 - impianti di depurazione,

f.2 - opere di miglioramento della viabilità esistente,

f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica

f.4 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili,

f.5 - condotte idriche

f.6 - linee elettriche, telefoniche,

f.7 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.

g - serre $Q = m^2./m^2.$ 0,10

h - depositi attrezzi agricoli $Q = m^2./m^2.$ 0,02

¹⁷⁷Sup. Massima = m^2 ~~15,00~~ ³¹⁵20,00

i - strutture per attività escursionistiche $I_f = m^3./m^2.$ 0,10

H = m 7,50

4 E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti ²⁴⁰o di nuova realizzazione anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a mt. ¹⁷⁸250 ~~100~~ dall'edificio principale al

quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

²⁴¹ - il manufatto potrà avere un solo lato libero e il terreno dovrà essere adeguatamente sistemato affinché nessuna parte degli altri lati dell'edificio fuoriesca dal profilo del terreno preesistente, fatta salva la possibilità del raccordo sui due spigoli laterali rispetto al fronte principale libero ~~la superficie delle pareti interrato dovrà essere sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali.~~

- Sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbito.

- La distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in mt. 2,50. Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 mt. prima dell'uscita sull'area pubblica.

²²⁷ - Di norma la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non potrà essere superiore a mt. 4,50. Dimensioni maggiori potranno essere ammesse dalla Giunta Comunale la quale dovrà esprimersi con apposito atto deliberativo avuto riguardo alle dimensioni – larghezza – della pubblica via interessata nonché al traffico che la stessa sopporta. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale può imporre prescrizioni relativamente all'arretramento della costruzione, del portone o del cancello dal ciglio stradale o all'obbligo di installazione di sistemi di apertura automatica, con lo scopo principale di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Restano salve le eventuali disposizioni dettate dal Codice della Strada.

La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei posti auto scoperti. ~~la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a mt. 4,50.~~

ART. 46 - AMBITO DI TUTELA DEL MONTE BIVERA

1 Il P.R.G.C. riconosce il perimetro dell'ambito di tutela ambientale del Monte Bivera così come specificato dal Piano particolareggiato adottato con deliberazione consiliare n. 112 del 16.12.1992.

2 L'ambito di tutela ambientale indicato dal P.U.R.G. con la sigla A.14 non è stato individuato come riserva naturale regionale ai sensi della L.R. 20.09.1996 n. 42.

3 Di seguito si forniscono le indicazioni per la revisione del piano particolareggiato da redigersi da parte della Regione nel caso in cui l'ambito venisse riconosciuto area di rilevante interesse ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 42/1996 o per la redazione della Variante al PRGC da adottarsi ai sensi del medesimo art. 5 comma 7 nel caso in cui l'ambito non venisse riconosciuto area di rilevante interesse ambientale:

4 Il piano particolareggiato di cui al comma 1 dell'art 5 della L.R. 42/1996 ovvero la Variante al PRGC di cui al medesimo art. 5 comma 7 mantenendo gli obiettivi di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio dovrà verificare:

a) l'opportunità di modificare il perimetro dell'ambito soggetto a tutela limitando le aree al comprensorio del Tiarfin e a quello definito dal crinale di Lagna e Forada.

b) la compatibilità ambientale di un possibile utilizzo della conca di Tragonia (Monte Lagna, Forcella Risumiela, Duvies) per l'ampliamento del demanio sciabile del Varmost in collegamento con il comprensorio di Casera Razzo - Mediana.

c) la possibilità di mantenere e valorizzare le attività di alpeggio delle malghe Tartoi e Tragonia.

5 Fino all'adozione del Piano particolareggiato di cui al comma 1 dell'art 5 della L.R. 42/1996 ovvero all'adozione della Variante al PRGC di cui al medesimo art. 5 comma 7 ~~continuano ad applicarsi le norme di salvaguardia~~¹⁷⁹ gli interventi sono disciplinati dai seguenti articoli:

¹⁸⁰ ART. 47 - ZONA F1a TIARFIN, FORADA, LAGNA, CLAP SAVON E BIVERA

1. Il PRGC classifica ZONA F1a gli ambiti interni all'ambito di tutela del Monte Bivera ad elevato contenuto di naturalità, con notevoli valori paesaggistici, vegetazionali e faunistici interessati da una contenuta pressione antropica. Il P.R.G.C. tutela il particolare valore naturalistico di questi ambiti caratterizzati dalla compresenza di elementi di elevata qualità sia sotto l'aspetto geomorfologico, faunistico e paesaggistico, sia sotto l'aspetto floristico vegetazionale.

2. In tali zone non sono ammessi nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali ad eccezione di quelli finalizzati allo studio faunistico (punti di osservazione, punti di alimentazione supplementare).
3. Sono ammessi interventi di manutenzione della sentieristica esistente con l'utilizzo di tecniche che garantiscano la massima naturalità, senza produrre alterazioni della morfologia del suolo e della vegetazione arborea.
4. Gli interventi silvocolturali saranno del tipo fitosanitario e non dovranno alterare la composizione dei popolamenti o interferire con il quadro faunistico esistente.
5. La raccolta di fossili effettuata a scopi diversi da quelli didattici e scientifici è vietata.

¹⁸¹**ART. 48 - ZONA F1b - CONCHE DI TRAGONIA E MONTEMAGGIORE**

1. Il PRGC classifica ZONA F1a gli ambiti interni all'ambito di tutela del Monte Bivera maggiormente interessati dall'azione antropica per la presenza di stavoli, malghe formazioni boschive.
2. In tali zone è ammesso il recupero dei fabbricati esistenti secondo le norme di cui al precedente art. 23 .
3. In tali zone sono ammessi interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità esistente, nonché la viabilità forestale prevista dal piano economico della proprietà silvo-pastorale purché compatibili con la conservazione del quadro ambientale esistente.
4. Gli interventi sulle malghe sono disciplinati dal precedente art. 32

ART. 49 - PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE

1. Il PRGC riconosce e delimita le parti del territorio comunale comprese nel Parco delle Dolomiti Friulane istituito ai sensi dell'art. 41 della L.R. 30.09.1996 n. 42 .
2. In tali zone fino alla formazione del piano di conservazione e sviluppo di cui al 3° comma dell'art. 41 della L.R. 42/1996 si applicano le norme di cui al Piano di conservazione e sviluppo del parco naturale delle Prealpi Carniche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.1.1990 e approvato dalla regione FVG.
3. ¹⁸²Per le zone già comprese nel Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco delle Prealpi Carniche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.1.1990 e approvato dalla regione FVG e non comprese nel perimetro indicato dalla L. 30.09.1996 n. 42 e specificato nella cartografia del PRGC si applicano le norme del PRGC.

ART. 50 - AREA FAUNISTICA

1. Il PRGC riconosce e specifica il perimetro dell'area faunistica individuata in località Parulana nei pressi dell'abitato di Andrazza quale zona ZRP 6 dal Piano di conservazione e sviluppo del parco naturale delle Prealpi Carniche.
2. In considerazione della posizione della zona rispetto alla viabilità di ¹⁸³grande comunicazione ~~interesse regionale~~ (S.S. 52 Carnica) e all'abitato di Andrazza, nonché dell'elevato contenuto di richiamo turistico dell'area faunistica, il nuovo PCS da adottarsi ai sensi del 3° comma dell'art. 41 della L.R. 42/1996, dovrà verificare la possibilità di destinare ad attività ricreative la parte compresa tra il rio Piscieras e la Strada Statale e l'opportunità di riprendere l'idea del bacino artificiale - ad uso naturalistico-ricreativo - con uno sbarramento del rio già contenuto nel progetto di valorizzazione turistica dell'area dell'arch. M. D'Olivo.

¹⁸⁴**ART. 50 bis – SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO**

1. Il PRGC individua il sito di interesse archeologico "Cjastiel di Saquidic" in cui sono presenti resti di una fortificazione medievale.
2. Per tale ambito dovrà essere redatto un progetto unitario di recupero da approvarsi da parte dell'Amministrazione Comunale su parere della competente Soprintendenza Archeologica e per i

beni ambientali, architettonici, artistici e storici comprendente:

- a. Rilievo del sito.
 - b. Eliminazione della vegetazione invadente e di quella che mette in pericolo la stabilità dei manufatti.
 - c. Recupero archeologico dei manufatti;
 - d. Realizzazione di percorsi didattici.
3. In assenza di tale progetto sono ammessi esclusivamente opere di pulizia e manutenzione dei siti.

ART. 51 - ALVEI DI FIUMI E TORRENTI

1 Il PRGC definisce le aree occupate da alvei di fiumi, torrenti e rii nonché le aree interessate da calanchi.
2 Gli interventi sui corsi d'acqua dovranno salvaguardare il mantenimento della vegetazione arborea ed
arbustiva ripariale e, ove necessario, migliorarla. In caso di necessità di estirpo per documentate
esigenze di sicurezza idraulica.

A. Rogge e rii.

- 3 E' prevista la conservazione a fini naturalistici, paesaggistici e storico-ambientali dei rii e delle rogge
nelle loro caratteristiche idriche, morfologiche e vegetazionali.
- 4 E' fatto divieto:
- a) di riduzione del flusso idrico dei rii e delle rogge. Eventuali derivazioni e prelievi idrici a servizio
di edificio o nuclei rurali esistenti ¹⁸⁵(usi irrigui, acquedotto, microcentraline) sono consentiti, secondo
le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la
funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutata lungo tratti significativi
dell'asta di deflusso;
 - b) ~~¹⁸⁶di scarico di acque fognanti nei rii. E' consentito lo scarico di acque meteoriche~~
 - c) trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e plano altimetriche dei corsi d'acqua. E'
consentita la pulizia e la manutenzione del fondo e delle sponde della roggia, anche attraverso la sua
messa "in asciutta" per periodi estremamente limitati, nel rispetto delle caratteristiche peculiari
dell'ambiente.
 - d) ¹⁸⁷E' consentito lo scarico nei limiti di cui alla L. 319/76.

B. Alvei dei fiumi e dei torrenti

- 5 E' prevista la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici degli alvei e delle aree golenali e delle
loro caratteristiche morfologiche e idrauliche dei torrenti e delle fasce contermini a vegetazione
pioniera prevalentemente di tipo erbaceo e arbustivo, per assecondare una corretta dinamica torrentizia
e per garantire la loro libera evoluzione secondo le dinamiche naturali cui sono soggetti.
- 6 E' fatto divieto:
- a) di riduzione del flusso idrico dei rii e delle rogge. Eventuali derivazioni e prelievi idrici sono
consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali
interventi non alterino la funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutata
lungo tratti significativi dell'asta di deflusso;
 - b) ~~¹⁸⁸di scarico di acque fognanti nei rii. E' consentito lo scarico di acque meteoriche~~
 - c) trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e plano altimetriche dei corsi d'acqua.
- 7 E' consentita la manutenzione dell'alveo attivo attraverso movimento e asporto di inerti, secondo le
forme e quantità stabilite dagli organi competenti, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici
peculiari dell'ambiente.
- 8 La realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, e l'esecuzione dei
conseguenti interventi di ripristino ambientale, devono essere eseguiti privilegiando interventi di
bioingegneria. Le opere di difesa delle sponde, devono essere, di minimo impatto e tali da non alterare
i materiali ed il paesaggio. Ove ciò non sia possibile si dovranno preferire le scogliere con massi di
pietra locale con inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale, lasciando
tra masso e masso adeguati interstizi superficiali per la ricolonizzazione naturale della vegetazione.
- 9 ¹⁸⁹E' consentito lo scarico nei limiti di cui alla L. 319/76.

C. Distanze da rispettare dai corsi d'acqua

10 Per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua non arginati si dovranno osservare le seguenti distanze da computarsi dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua:

- costruzioni = ¹⁹⁰ ~~20 m~~ 10 m
- recinzioni = 5 m

11 Per corsi d'acqua arginati valgono le seguenti distanze da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine;

- costruzioni = 10 m
- recinzioni = 5 m

12 La distanza suddetta può essere ridotta fino ad un max di 5 m per costruzioni di modesta entità che non prevedano la permanenza anche temporanea di persone.

13 ¹⁹¹ Gli argini indicati nelle tavole di PRGC sono indicativi e ai fini dell'applicazione delle distanze gli stessi dovranno risultare da un accurato rilievo.

ART. 52 - ELEMENTI PUNTUALI RAPPRESENTATIVI DELLA CULTURA

MATERIALE

1. Il PRGC individua i seguenti elementi puntuali:
 - Fornaci per la produzione della calce in località Marodia, Tarmau e Davaras.
2. Ognuno di questi elementi va salvaguardato da compromissioni, manomissioni e trasformazioni.
3. Non sono ammesse opere diverse da quelle di manutenzione ordinaria e di restauro per il singolo elemento e per il suo ambito di naturale pertinenza.

ART. 53 - SENTIERI E PERCORSI PEDONALI

1. Il PRGC individua con apposita grafia i sentieri e la viabilità pedonale. I tracciati, le delimitazioni e segnaletiche originarie devono essere conservati,. Le eventuali recinzioni ai lati di tali percorsi devono essere realizzati con elementi naturali (siepi, staccionate in legno) e devono distare almeno 1,25 m dal centro del percorso.

ART. 54 - RIFUGI E BIVACCHI ALPINI

1. E' consentito il restauro, l'adeguamento e la nuova costruzione di rifugi e bivacchi alpini secondo un programma del Comune, del C.A.I. o di associazioni equiparabili.
2. Non è ammessa la costruzione di nuovi rifugi o bivacchi sul fondo valle del territorio Comunale.
3. Sono consentiti interventi di nuova realizzazione diretti a consentire l'autonomia energetica dei rifugi e bivacchi alpini (microcentraline idroelettriche, pannelli fotovoltaici, e simili) nonché le opere necessarie per l'approvvigionamento idrico (vasche di raccolta, condotte interrato, serbatoi, e simili) e di depurazione e smaltimento delle acque di scarico (impianti di depurazione, impianti di sub-irrigazione e simili).

CAPO V- ZONE PER I SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E LE ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO

ART. 55 - ZONA Q - PER SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO, VERDE PUBBLICO

- 1 Il P.R.G.C. classifica Zona omogenea Q le parti del territorio destinate ad opere ed attrezzature di interesse collettivo, esistenti e di progetto, individuate in funzione del fabbisogno della popolazione residente, della popolazione turistica e delle attività insediate.

2 Per i servizi compresi all'interno dei perimetri dei Piani attuativi dei nuclei storici si applicano le
norme in esso contenute e per le revisioni si farà riferimento al precedente art. 12.

3 A. Edifici per il culto

4 Sono ammessi unicamente interventi di restauro con eliminazione delle eventuali superfetazioni di
5 epoca recente prive di valore storico artistico.

6 Nelle aree di pertinenza o in prossimità dell'immobile si dovranno ricavare parcheggi in misura non
inferiore all'80 % della superficie utile degli edifici, esclusi gli spazi accessori.

B. Edifici per la vita associativa

7 Per l'edificio del vecchio municipio destinato a museo sono ammessi solo interventi di restauro.

8 Per quanto riguarda l'area sulla quale è localizzato l'attuale Municipio, comprendente anche i servizi
9 Farmacia, Servizio sanitario di base, stazione forestale È' ammessa la ristrutturazione, l'ampliamento,
10 la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti. Il progetto di utilizzazione dell'area dovrà
essere unitario e dovrà rispettare i seguenti indici, parametri e prescrizioni :

8 $Q = 0,50 \text{ m}^2 / \text{m}^2$

9 $NP = 4$

10 $Dc = 5,00 \text{ m}$

11 Nelle aree di pertinenza o in prossimità dell'immobile si dovranno ricavare parcheggi in misura non
inferiore all'80 % della superficie utile degli edifici, esclusi gli spazi accessori.

¹⁹²11 bis Centro polifunzionale (CP)

Per la realizzazione di una sala polifunzionale e museo si individua un edificio esistente in località
Cella, a nord-oves della chiesa di S. Floriano, in parte diruto.

A. Tipi di intervento

Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 52 e
successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi i seguenti interventi:

- A.1 Ristrutturazione edilizia; compresa la demolizione e ricostruzione dell'edificio.
- A.2 Ampliamento secondo i seguenti indici e parametri edilizi ed urbanistici riferiti a tutto l'edificio:
 - Altezza max MI. 14,00
 - Superficie coperta max: Mq. 500
 - Volume max: Mc. 500
- la copertura dovrà essere del tipo a due o più falde con pendenza compresa tra il 35% ed il 45%. Il manto di copertura potrà essere in scandole di legno, in rame, in lamiera preverniciata color testa di moro o grigio.
- i materiali di rivestimento delle murature perimetrali potranno essere la pietra naturale a vista, gli intonaci di tipo tradizionale con colore incorporato o a calce di colore, il legname a vista;
- le finestre dovranno mantenere un rapporto h/l compreso tra 1 e 1,7 (ottimale tra 1,3 e 1,6) , i serramenti, le cornici e gli oscuri saranno realizzati in legno;
- sarà opportuno il riproponimento, in quanto elementi fortemente caratterizzanti, dei ballatoi in legno, adottando per i parapetti sia le tavole verticali lavorate sia il graticcio ligneo costituito da montanti ed elementi orizzontali staccati (alcias) come da abaco allegato alle N.A. La struttura portante – puntoni/barbacane – dovrà essere in legno; qualora necessario per particolari esigenze strutturali, si potrà adottare una struttura metallica leggera, mascherata comunque completamente dall'elemento in legno.
- L'aspetto finale dell'edificio dovrà comunque manifestare coerenza e continuità compositiva con il contesto circostante.

¹⁹³11 ter Nuova sede municipale (MU)

Per la realizzazione della nuova sede municipale si individua un edificio esistente in località Vico

denominato "Albergo Ancora", con destinazione ricettiva alberghiera, per il quale si prevede il riutilizzo con trasformazione della destinazione d'uso in edificio pubblico.

A. Tipi di intervento

Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi i seguenti interventi:

- A.1 Ristrutturazione edilizia; compresa la demolizione e ricostruzione dell'edificio.
- A.2 Ampliamento secondo i seguenti indici e parametri edilizi ed urbanistici riferiti a tutto l'edificio: .
 - Altezza max: Ml. 15,50
 - Superficie coperta max: Mq. 550
 - Volume max: Mc. 5.500
 - Distanza dai confini min. 1.50 m
 - Distanza dai fabbricati min. 3.00 m

E' inoltre consentita la sopraelevazione dei fabbricati che confinano con le vie pubbliche di un piano completo. Se arretrati rispetto il ciglio stradale possono essere sopraelevati anche di più piani.

- la copertura dovrà essere del tipo a due falde con pendenza compresa tra il 35% ed il 50%;
- il manto di copertura potrà essere in scandole di legno, in rame, in lamiera preverniciata color testa di moro o grigio e alluminio;
- i materiali di rivestimento delle murature perimetrali potranno essere la pietra naturale a vista, gli intonaci di tipo tradizionale con colore incorporato o a calce di colore bianco con tutte le tonalità che possono andare dal bianco candido al panna, il legname a vista;
- le finestre dovranno mantenere un rapporto h/l compreso tra 1 e 1,7 (ottimale tra 1,3 e 1,6) , i serramenti e gli oscuri saranno realizzati in legno mentre le cornici potranno essere in legno o pietra;
- sarà opportuno il riproponimento, in quanto elementi fortemente caratterizzanti, dei ballatoi in legno, adottando per i parapetti sia le tavole verticali lavorate sia il graticcio ligneo costituito da montanti ed elementi orizzontali staccati (alcias) come da abaco allegato alle N.A. La struttura portante - puntoni/barbacane - dovrà essere in legno; qualora necessario per particolari esigenze strutturali, si potrà adottare una struttura metallica leggera, mascherata comunque completamente dall'elemento in legno.

B. Caratteristiche elementi costruttivi e architettonici

B.1 - Coperture

- La copertura dovrà essere del tipo a due falde. E' fatto obbligo di dotare le coperture di opportuni sporti, dove i limiti di proprietà lo consentono. Sono ammessi i manti in scandole in legno, lamiera verniciata colore testa di moro o grigio, rame o alluminio.
- Nella porzione di edificio minore a ridosso di via Cimacuta è preferibile l'utilizzo di manto di copertura in scandole di legno e sporto inferiore rispetto al fabbricato principale.
- Pendenza non inferiore al 35% e non superiore al 50%, con preferenza per il 45%. Di norma il colmo avrà una sporgenza maggiore della gronda del 15-30%
- Le grondaie saranno a sezione semicircolare con discendenti a sezione circolare. Questi ultimi verranno realizzati a scelta in lamiera preverniciata colore testa di moro, in rame oppure con il medesimo materiale usato per i manti di copertura metallici.
- E' consentita la realizzazione di nuovi abbaini che dovranno uniformarsi nell'aspetto e nelle dimensioni a quelli tradizionali del luogo.
- Volumi tecnici (scale, ascensori, ecc.) saranno mascherati sotto i piani di falda od opportuni abbaini. E' consentita la realizzazione di canne fumarie metalliche – anche esterne – con diametro massimo di cm. 25 (nel caso di canne fumarie complete di isolamento) e colorazione neutra o in rame dotate di torretta metallica sulla copertura di altezza massima di m. 1,00.

B.2 - Intonaci e rivestimenti esterni

- Sono ammessi i seguenti tipi di finitura esterna:
- - pietra naturale a vista (preferibile per i corpi di fabbrica minori di nuova realizzazione vedi porzione verso via Cimacuta e porzione inferiore vano scale di emergenza);
- - legname a vista;
- - intonaci di tipo tradizionale con colore incorporato o a calce di colore da concordarsi con l'ufficio tecnico comunale previa predisposizione di campionatura preferibilmente bianco (non sono consentite pitture a base sintetica o lavabili in genere).
- Gli elementi in pietra ricostruita saranno ammessi purché le soluzioni proposte, ad insindacabile giudizio della Commissione Edilizia Comunale siano coerenti - per colore, possibilità di posa, particolari quali elementi d'angolo - con il tessuto edilizio circostante e in particolare con le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dell'edificio interessato.

B.3 - Serramenti ed oscuri.

- I serramenti e gli oscuri saranno in legno. Gli oscuri potranno non essere installati sulle finestre presenti al piano terra e sottotetto, ove potranno essere sostituiti dalla presenza di inferriate in ferro.

B.4 - Elementi architettonici caratteristici

- Le aperture originarie, gli elementi in pietra o legno preesistenti quali cornici in pietra, pietra-legno, portali in pietra-legno, arcate, portici e poggiosi devono essere conservati.
- Di norma le aperture (finestre, porte) dovranno avere forma rettangolare e rapporto altezza/larghezza simile a quello delle aperture tradizionali. Saranno contornate da stipiti in pietra naturale o legno, di sezione adeguata, ai quali saranno fissati direttamente gli oscuri.
- I poggiosi originari sono conservati ed i relativi parapetti saranno realizzati con struttura e rivestimento in legno, o eventualmente con ringhiera metallica se corrispondente alle situazioni originali del fabbricato. Per ragioni strutturali e per una più facile manutenzione, manutenzione/sostituzione degli elementi deteriorati, è ammessa l'installazione di mensole - barbacani - con anima metallica di semplice fattura che dovrà comunque essere mascherata completamente dall'elemento in legno. E' ammesso mantenere la ringhiera in ferro quando le caratteristiche dell'edificio siano riconducibili ad un'epoca e ad un'architettura ben identificate, diversa da quella tradizionale locale.
- Nell'impiego del legno va preferito l'utilizzo del legno naturale impregnato, non verniciato o trattato in modo tale da modificarne le essenziali caratteristiche esteriori.
- Le pavimentazioni atte a ricavare marciapiedi, viali pedonali di accesso ecc. saranno realizzati in acciottolato o in pietra naturale grigia, secondo la tipologia locale.
- Tutti gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno coerentemente rapportarsi alla tipologia costruttiva dell'edificio principale sia nella forma che nell'uso dei materiali. L'aspetto finale dell'edificio dovrà comunque manifestare coerenza e continuità compositiva con il contesto circostante

C. Edifici per l'istruzione

- 12 Per gli edifici della scuola elementare e media e della scuola materna sono ammessi solo interventi di restauro. Per le aree di pertinenza sono ammessi interventi di ristrutturazione e ampliamento.

D. Attrezzature per lo sport, il verde e gli spettacoli all'aperto

- 13 Per quanto riguarda le attrezzature sportive, il progetto di utilizzazione dell'area dovrà rispettare i seguenti indici, parametri e prescrizioni :
- 14 E' ammessa la ristrutturazione, l'ampliamento e la demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti nonche' la costruzione di nuovi edifici.
- 15 $Q = 0,50 \text{ m}^2 / \text{m}^2$

16 NP = 3
17 Dc = 5,00 m
18 Nelle aree di pertinenza o in prossimità dell'immobile si dovranno ricavare parcheggi dimensionati in rapporto agli utenti potenziali medi.

19 Per quanto riguarda le zone a verde pubblico, il progetto di utilizzazione dell'area, che dovrà essere unitario per ogni singolo ambito, potrà prevedere la costruzione di manufatti per la sosta e la ricreazione con un indice di edificabilità di 0,02 mc./mq. e con un'altezza massima di 4,50 ml.; tali manufatti dovranno essere progettati in modo da inserirsi armonicamente nell'ambiente circostante.

¹⁹⁴La realizzazione dei laghetti in Località Pineta dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate

Modello planimetrico ed orografico proposto dal progetto

- i due bacini di progetto avranno forma allungata con asse maggiore parallelo a quello del fiume Tagliamento;

- il bacino a monte, più piccolo, avrà dimensioni di circa ml. 65,00 x 15,00 per una superficie di mq. 1.000 circa, una profondità massima di ml. 4,00 e il livello dell'acqua sarà a - ml. 1,70 circa rispetto al livello del laghetto esistente (dimensioni e quote saranno definite nel dettaglio dal progetto esecutivo);

- il bacino a valle, più grande, avrà dimensioni di circa ml. 100,00 x 40,00 per una superficie di mq. 4.000 circa, una profondità massima di ml. 3,00 e il livello dell'acqua sarà a - ml. 1,40 circa rispetto al livello del laghetto a monte (dimensioni e quote saranno definite nel dettaglio dal progetto esecutivo);

- le scarpate avranno pendenza non superiore 2/5;

Materiali di rivestimento delle scarpate

- le scarpate dei laghetti, che avranno pendenza non superiore a 2/5, saranno rivestite con terra vegetale opportunamente costipata e conguagliata e successivamente inerbita, per la parte non sommersa, anche a mezzo di intervento potenziato;

- il collegamento tra i due laghetti sarà realizzato con massi tipo scogliera fissati con calcestruzzo;

¹⁹⁵Opera di derivazione e adduzione

- l'opera di captazione sarà costituita da una canaletta in cls inserita nella briglia esistente immediatamente a valle del ponte sul fiume Tagliamento in località Davost; interesserà l'alveo del fiume Tagliamento per tutta la sua larghezza. Avrà sezione netta di cm. 50 x h 50 e sarà coperta nella parte superiore da una griglia metallica atta a trattenere il trasporto solido.

Attraverso un canale sempre in cls l'acqua captata verrà fatta defluire in un pozzetto di ispezione di dimensioni nette cm. 80 x h 100 ispezionabile, con chiusino incernierato in tavoloni di legno.

Dal pozzetto di ispezione l'acqua captata verrà convogliata ai laghetti attraverso una condotta in PVC del diametro di 315 mm., interrata e calottata in cls. L'acqua in esubero verrà riversata in alveo attraverso una tubazione di troppo pieno in cls diametro 600 mm. opportunamente mascherata nella scogliera in grossi massi esistente a valle della briglia.

Sistemazione finale di tutte le parti oggetto di movimentazione del terreno

- tutte le aree oggetto di movimentazione di terra, sia in scavo che in riporto, saranno opportunamente conguagliate con le aree limitrofe ed immediatamente rinsaldate con inerbitamento anche di tipo potenziato;

- per quanto riguarda l'alberatura dell'area oggetto dell'intervento, dovrà essere garantita nella misura di almeno una pianta di alto fusto ogni 100 mq. di superficie libera (riferita al lotto di proprietà comunale interessato dall'intervento e con l'esclusione della superficie interessata dai laghetti); le piante avranno una circonferenza d'impianto di almeno cm. 15 e nella scelta delle essenze, che dovranno comunque essere autoctone, saranno da preferire le latifoglie, che potranno essere collocate sia a macchia sia in maniera più distribuita;

- la passerella che attraversa il collegamento tra i due laghetti sarà realizzata in legno, eventualmente con struttura in metallo rivestito con legno;

- le staccionate saranno in legno, preferibilmente non fresato.

- L'arredo - panchine, giochi per bambini ecc. - sarà in legno, eventualmente con struttura in metallo.-

20 Per quanto riguarda la stazione delle autolinee, il progetto di utilizzazione dell'area dovrà rispettare i
seguenti indici, parametri e prescrizioni :

21 E' ammessa la ristrutturazione, l'ampliamento e la demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti.

22 $Q = 0,50 \text{ m}^2 / \text{m}^2$

23 $H = 7,50 \text{ m}$

24 F. Aree per servizi tecnologici

25 l'utilizzo delle aree per servizi tecnologici è disciplinata dalle norme di settore e dalla seguenti
prescrizioni e parametri.:

26 ¹⁹⁶Nell'area destinata a servizi tecnologici vicina all'impianto di depurazione è ammessa la
realizzazione di manufatti ad uso deposito di mezzi e materiali purchè dette attività non presumano la
permanenza di persone. L'area, quando il servizio non si identifica in un manufatto chiuso, deve essere
recintata e sistemata a verde.

27 $Q = 0,50 \text{ m}^2 / \text{m}^2$

28 $H = 7,50 \text{ m}$

G. Discarica di inerti

29 La zona è destinata ad accogliere impianti di smaltimento (discariche) di seconda categoria del tipo A
indicato nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 (impianti di stoccaggio definitivo
di materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi) con esclusione di qualsiasi altro tipo di
discarica.

30 Il progetto di discarica, integrato da una specifica relazione a firma di un geologo sulla compatibilità
delle opere previste con le caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del suolo, dovrà contenere
tutti gli elementi di cui alla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei
rifiuti e l'apertura dell'impianto è subordinata all'ottenimento delle prescritte approvazioni.

31 L'area dovrà essere recintata.

32 Le modalità di gestione e coltivazione della discarica verranno stabilite dal progetto esecutivo che
dovrà comunque garantire il progressivo recupero delle aree interessate con particolare attenzione al
ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

33 Ad esaurimento della discarica, le aree recuperate e sistemate saranno inedificabili e potranno essere
destinate ad attività agricole o boschive.

¹⁹⁷H. Viabilità pedonale di progetto

34 Individuazione previsionale di percorsi di carattere esclusivamente pedonale che dovranno avere
dimensioni minime secondo i termini di legge e dovranno essere realizzati con materiali consoni al
contesto localizzativo (ad esempio potranno essere in materiale lapideo o in macadam naturale nel caso
di localizzazione in aree di particolare pregio paesistico o in aree verdi).

Nel caso di attraversamento fluviale esso potrà essere realizzato anche tramite passerella che dovrà
essere realizzata prevalentemente in legno lamellare, con tiranti e carpenteria in metallo verniciato
colore grigio scuro; dovrà essere sostenuta ai lati da spalle/plinti in c.a. rivestiti in pietra nelle parti
fuori terra e da una pila centrale in c.a. rivestita esternamente in pietra a vista; il muro in pietra sarà
realizzato con materiale del luogo posato a trama orizzontale secondo la tipologia locale; la passerella
potrà avere una larghezza massima di mt. 3,00 e potrà essere dotata di copertura con strutture e finiture
in legno e manto di copertura in scandole di legno.

¹⁹⁸I. Impianto di teleriscaldamento

35 Il P.R.G.C. individua un'area in frazione Cella – località Agri del Comune di Forni di Sopra per la
realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento avente una superficie di circa 2.800 mq.

36 L'area potrà essere delimitata da una recinzione metallica di altezza non superiore a mt. 2,00, opportunamente mascherata lungo il perimetro esterno con siepe o piante di essenza locale al fine di ridurre al minimo l'impatto della struttura.

37 Per la realizzazione dei manufatti saranno rispettate le seguenti prescrizioni:

- Il fabbricato principale avrà una superficie coperta non superiore a mq. 600 – sporto di copertura escluso – ed un'altezza di ml. 10,00, misurata alla trave di banchina.
- La copertura, realizzata anche a livelli diversi, sarà di tipologia a più falde con una pendenza minima del 20%; la struttura sarà realizzata in coppelloni in cls ovvero in travi di legno lamellare ovvero in acciaio; il rivestimento esterno sarà realizzato in lamiera d'acciaio o di alluminio verniciato color testa di moro o antracite.
- Sarà ammessa la realizzazione di aperture nella copertura, qualora si rivelassero necessarie per il rispetto delle norme (Certificato di Prevenzione Incendi).
- Lo stillicidio, non inferiore a mt. 1,20, dovrà essere interamente realizzato o rivestito in elementi lignei.
- Il tamponamento della muratura perimetrale dell'edificio sarà realizzato in pietra o in blocchi LECA splittati; la parte superiore sarà comunque rivestita in tavoloni di legno.
- I serramenti dovranno essere realizzati in legno; nella realizzazione di porte e finestre dovrà essere sempre rispettato il rapporto $H/l = 1$.
- I portoni principali potranno essere realizzati in materiale non ligneo.
- Le rampe di accesso dovranno essere realizzate in cls grezzo o in porfido; i muri di contenimento o di recinzione dovranno essere realizzati o rivestiti in pietra o in blocchi tipo LECA.
- Eventuali staccionate dovranno essere realizzate in legno.
- Il fabbricato secondario avrà una superficie coperta non superiore a mq. 250 – sporto di linda escluso – ed un'altezza massima di ml. 7,00 alla banchina; la copertura sarà a più falde; su tre lati verrà realizzato un muro di contenimento per consentire il carico e lo scarico di materiale legnatico movimentato da macchine operatrici; l'edificio dovrà comunque avere caratteristiche generalmente compatibili con quanto stabilito per l'edificio principale.

38 All'interno dell'area delimitata come da punti 34. e 35. che precedono potranno essere realizzati ulteriori manufatti aventi modesto impatto ambientale per un ulteriore volume massimo di 300 mc. e per una superficie coperta massima di mq. 1.200;

39 L'interno dell'area non interessato dai manufatti dovrà essere sistemato a verde compatibilmente con la necessità di realizzare i percorsi funzionali alla movimentazione delle macchine operatrici.

¹⁹⁹L. Piazzole ecologiche

40 Il P.R.G.C. individua un'area nella frazione di Vico in prossimità del bivio tra via Savorganani e via Tivie per la realizzazione di una piazzola ecologica coperta.

41 L'area potrà essere delimitata da una recinzione metallica di altezza non superiore a mt. 2,00, opportunamente mascherata lungo il perimetro esterno con siepe o piante di essenza locale al fine di ridurre al minimo l'impatto della struttura.

42 L'interno dell'area non interessato dai manufatti dovrà essere sistemato a verde compatibilmente con la necessità di realizzare i percorsi funzionali alla movimentazione delle macchine operatrici.

²⁷¹M. Zona Q per servizi di interesse collettivo in via Madonna della Salute.

Il PRGC prevede nelle tavole 1 e 7 della zonizzazione una nuova perimetrazione della zona Q destinata a servizi di interesse collettivo. Tale area sarà destinata in parte a parcheggi ed in parte a verde di connettivo prevedendo altresì che lungo la via Madonna della Salute e parallelamente alla stessa possa essere realizzato un marciapiede.

Nella realizzazione dell'intervento si dovranno seguire le prescrizioni di seguito indicate :

1. Parcheggio:

- delimitazione con cordone in pietra anche artificiale o con muri di contenimento in cls o pietra a vista;
- barriere stradali metalliche, eventualmente rivestite in legno;
- pavimentazione in asfalto;
- illuminazione con punti luce di tipologia simile a quella già in essere sul territorio comunale;
- 2.Marciapiede
 - larghezza non inferiore a mt 1,00;
 - delimitazioni e pavimentazioni in pietra, anche artificiale;
 - eventuali parapetti in legno;
- 3.Area verde
 - l'area non interessata dagli interventi sopra descritti sarà sistemata a verde. Potranno essere realizzati vialetti e piazzole delimitati e pavimentati in pietra e/o legno;
- 4.Piazzola per cassonetti rifiuti
 - potrà essere individuata una nuova piazzola per cassonetti rifiuti, che potrà essere anche coperta. Per le caratteristiche dimensionali e di materiali si richiama l'art. 55 – lett. L delle presenti N.A.
 - La delimitazione dell'alveo risulta indicativa, per una sua precisa individuazione si rimanda al progetto definitivo dell'opera.

²⁷⁴**N. Zona Q per impianti fotovoltaici.**

- Il PRGC individua una nuova zona Q destinata per impianti fotovoltaici If e accessori in località Plan dal Moru. In tali aree l'attuazione degli interventi è diretta mediante permesso di costruire su iniziativa di soggetti pubblici o privati.
- Il progetto dovrà contenere, oltre ai documenti di rito, una relazione paesaggistico/ambientale che descriva in dettaglio le opere di mitigazione necessarie ad assicurare un corretto inserimento dell'intervento nell'ambiente circostante. Tale elaborato dovrà essere completo di opportune simulazioni/fotomontaggi dai punti di visuale significativi.
- Nella realizzazione dell'intervento saranno rispettati i seguenti indici e parametri nonché le seguenti prescrizioni:
- distanza dalla strada 5,00 mt
 - distanza dai confini:
 - a) pannelli fotovoltaici: 1,50 mt misurati dalla proiezione sul terreno dell'elemento più sporgente;
 - b) manufatti tecnologici e di servizio: 5,00 mt. Tale distanza non si applica per le costruzioni interrate;
 - c) è ammessa la realizzazione di volumi tecnologici fino ad un massimo di mc 100 per singolo lotto e per un volume complessivo sull'intera area non superiore a mc 400; per la realizzazione dei manufatti si farà riferimento a quanto prescritto dall'art. 10 delle presenti Norme.
 - L'area sarà utilizzata per lotti non superiori a mq 5.000 che dovranno essere intervallati da un'area libera della larghezza di almeno mt 5,00 perpendicolare alla via Plan dal Moru.
 - L'altezza di ogni e qualsiasi elemento o manufatto costituente l'impianto non potrà essere superiore a mt. 6 misurata dal piano di campagna preesistente all'intervento.
 - La pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli non devono essere alterati.
 - La superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da schermi verdi con piante autoctone (alberature, siepi, ecc.), accompagnati da reti di recinzione poste ad almeno 20 cm di altezza dalla superficie del terreno. La distanza minima dell'impianto, delle opere connesse e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Relativo Regolamento di Attuazione (DLGS n. 285/1992 e s.m.i. e DPR n. 495/1992 e s.m.i.). Non sono consentite recinzioni in muratura.
 - La realizzazione degli impianti sul terreno deve perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili.
 - A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili.
 - Dovrà essere garantito il ripristino della naturalità dei luoghi al momento della cessazione dell'esercizio dell'impianto, a qualsiasi causa imputabile.

- Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità, i parcheggi e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio. In tale zona i parcheggi potranno essere realizzati anche a raso.
- Dovrà essere predisposto un sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte.

ART. 55bis – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammessi, con le limitazioni di cui ai commi successivi, salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali nonché per quanto riguarda la compatibilità geologica del sito, purché non ostino prevalenti interessi pubblici.

1. Gli impianti a biogas, riscaldamento da massa biologica, di cogenerazione a biomassa e geotermici sono ammessi indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e senza limitazioni di potenza purché i volumi necessari vengano realizzati nel rispetto di tutti i parametri relativi alla zona omogenea interessata e nel rispetto dei caratteri architettonici e dei materiali definiti dal piano. Sono sempre ammesse le realizzazioni in sottosuolo come definite dalle norme di zona.
2. Impianti eolici: non ammessi. Potranno essere valutate ed attuate attraverso specifica variante al P.R.G.C. proposte che dimostrino in maniera inequivocabile un rapporto vantaggioso tra impatto paesaggistico/ambientale ed energia prodotta.
3. L'installazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici è ammessa, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e senza limitazioni di potenza, esclusivamente mediante:
 - 3.1 integrazione degli stessi nei tetti degli edifici, posizionati con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella della falda interessata dall'impianto. Si intende per "integrati nella copertura" sia gli impianti i cui pannelli costituiscano parte del manto di copertura, sia gli impianti i cui pannelli siano appoggiati e aderenti alla copertura il cui manto mantiene la propria continuità. Per "tetto dell'edificio" si intende anche la copertura dell'eventuale bussola di ingresso o similare regolarmente autorizzate.
 - 3.2 collocazione in aderenza sulle facciate di edifici esistenti esclusi:
 - gli edifici compresi nei centri storici di Vico, Cella e Andrazza assoggettati a Restauro conservativo e a Conservazione tipologica dalle Norme dei relativi Piani Particolareggiati di Recupero;
 - gli edifici esistenti nel territorio non urbano del fondovalle classificati dal P.R.G.C. come "edificio di pregio tipologico ambientale" o "edificio significativo" alla voce "caratteristiche architettoniche tipologiche e ambientali";
 - gli edifici compresi nell'elenco dei rustici del P.R.G.C..
 - 3.3 Negli edifici di cui sopra le eventuali tubazioni dovranno essere poste sotto traccia e comunque non potranno essere installate in luoghi visibili della facciata.
 - 3.4 Resta esclusa la possibilità di installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici sulle coperture piane degli edifici e a terra.
 - 3.5 Sono ammessi solo pannelli i cui profili non siano riflettenti ed abbiano una colorazione grigia o testa di moro.
 - 3.6 I pannelli dovranno avere una configurazione equilibrata inserendosi convenientemente nella composizione architettonica e formale degli edifici.
 - 3.7 I pannelli dovranno essere disposti preferibilmente secondo forme geometriche semplici e regolari, conseguite con l'accostamento dei componenti impiantistici, ottenendo forme coerenti con le falde dei tetti o con le facciate.
 - 3.8 E' fatto divieto, sulla stessa falda di copertura, di impiegare modelli di dimensioni e fattura diverse tra loro. Sono altresì vietati, sulla stessa falda, orientamenti ed inclinazioni differenti tra loro.
 - 3.9 I serbatoi di accumulo devono essere posizionati all'interno degli edifici.
 - 3.10 E' sempre consentita l'installazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici sulla copertura, ed integrati alla stessa secondo le modalità di cui al precedente p.to 3.1., dei manufatti di pertinenza

(autorimesse, deposito attrezzi, ecc.) qualora ammessi dalle norme di zona.-

CAPO VI - NORME GEOLOGICHE E DI DIFESA DAI PERICOLI NATURALI

ART. 56 - GENERALITA'

1. Per una corretta applicazione delle previsioni del Piano si riporta di seguito la normativa che regola l'uso del territorio per singole aree con riferimento alle Carte di Sintesi TAVV. 6.1 - 6.2 (scala 1:10000) e Tavv. 7.1 - 7.2 (scala 1:2000) della Perizia Geologica redatta da Dr. G. Lenarduzzi.

ART. 57 - ZONA N - SOGGETTE A PERICOLI NATURALI

1. In questa zona ricadono le aree escluse dall'utilizzo edificatorio in quanto soggette a pericoli naturali quali: fenomeni valanghivi, e franosi, fenomeni di erosione, ambiti fluviali (zone esondabili, zone di alveo e aree golenali, impluvi), nonché versanti molto acclivi e aree destinate a discarica di inerti. In questa zona è vietata l'edificazione
- ³¹⁶ 2. Il PRGC recepisce le indicazioni grafiche e normative del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.12.2013 pubblicato G.U. serie generale n.97 del 28.04.2014.
3. L'individuazione cartografica delle zone soggette a vincolo di natura geologica è quella del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree a pericolosità geologica, per le aree a pericolosità idraulica e per le aree a pericolosità valanghiva).
4. Nelle tavole della zonizzazione del Piano Regolatore Generale Comunale (Tavole Z1 ÷ Z9) sono riportate con specifica campitura le perimetrazioni delle aree caratterizzate da pericolosità geologica, idraulica e valanghiva suddivise nelle classi pericolosità moderata (P1), pericolosità media (P2), pericolosità elevata (P3), - pericolosità molto elevata (P4), nonché le zone di attenzione
5. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree caratterizzate dalla diverse pericolosità, indipendentemente dalla zona omogenea di appartenenza, devono osservare le prescrizioni contenute nelle norme di attuazione del P.A.I. che vengono allegare in calce.
6. Il riferimento alle norme del Piano di assetto idrogeologico, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante.
7. Qualsiasi progetto costruttivo, per opere pubbliche e/o di interesse pubblico o privato, che vada ad insistere sul terreno con nuove fondazioni o con un incremento di carico sulle fondazioni esistenti, dovrà essere corredato di una relazione geologica e geotecnica sulle fondazioni e sui terreni sottostanti, che dovrà essere effettuata secondo i contenuti e le modalità previsti dal più recente D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i. Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica e geotecnica, presentata contestualmente a tutti gli elaborati progettuali.
8. Per tutte le aree in zona P1 pericolosità idraulica moderata valgono le prescrizioni di cui alla circolare inviata ai comuni dei bacini dei Fiumi Isonzo, Livenza, Tagliamento e Piave in data 25 gennaio 2013 dal Direttore generale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, con oggetto "Piani stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo, Piave, Tagliamento e Livenza. Obblighi derivanti dal D.lgs 152/2006". "Per le zone a pericolosità idraulica moderata (P1) individuate dagli stessi PAI si ritiene di indicare quale misura minima di sicurezza l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. L'eventuale adozione di precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale;
9. Nelle aree sottoposte a pericolo da valanga, il livello di pericolosità è molto elevata (P4) fatte salve le aree in cui esistano specifici studi di dettaglio o "Piani di Zone Esposte a Valanghe" (P.Z.E.V.). In tali aree, identificate con lo Studio di dettaglio, le perimetrazioni delle Carte di localizzazione Probabile di

Valanghe (C.L.P.V.) vengono sostituite con quelle derivanti dallo Studio stesso e mantengono le classi di pericolosità/rischio da questo assegnate, così come previsto nella definizione dei criteri applicativi per la determinazione della classe di pericolosità da valanga del PAI.

ART. 58 - ZONA E - EDIFICABILE SU ALLUVIONI TERRAZZATE E MORENA

(Associazioni di ghiaie, sabbie e limi.)

1. Le facies descritte hanno notevole sviluppo nel territorio urbanizzato.
2. Questi terreni sono da considerarsi buoni per la maggior parte delle utilizzazioni tecniche per quanto riguarda la facies ghiaiosa sabbiosa, mentre le proprietà gradatamente peggiorano nella facies limosa.
3. Ogni progetto di nuovo edificio con volumetria superiore a 150 mc, dovrà essere corredato da relazione geologico-geotecnica
4. L'utilizzo tecnico sia nella fase di fattibilità che nella fase esecutiva, qualora serva verificare la stabilità dell'opera, richiede l'indagine geologica-geognostica approfondita in misura adeguata alle caratteristiche dimensionali, all'importanza del progetto e delle sollecitazioni indotte, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente (nei casi meno incerti i dati possono essere acquisiti mediante scavi)
5. La stabilità globale dei terreni è legata all'angolo di attrito dei materiali e alle loro condizioni di addensamento.
6. La verifica geostatica, in situazioni di versante o di modifica delle geometrie dei profili naturali, va sempre eseguita tenendo conto della situazione geoidrologica e di eventuali sollecitazioni ed amplificazioni sismiche.

ART. 59 - ZONA E1 - EDIFICABILE SU DETRITO E/O DETRITO MISTO AD ALLUVIONI TERRAZZATE

(Associazioni di ciottoli, ghiaie, sabbie e scarso limo.)

1. Le facies descritte hanno un discreto sviluppo nel territorio specie sulle pendici dei monti calcareo-dolomitici.
2. Questi terreni sono a norma molto omogenei e sono caratterizzati da un elevato grado di addensamento.
3. Sono da considerarsi buoni per la maggior parte delle utilizzazioni tecniche e la stabilità globale dei terreni è legata all'angolo di attrito dei materiali e alle loro condizioni di addensamento. L'acqua non modifica sostanzialmente le caratteristiche di resistenza meccanica.
4. Ogni progetto di nuovo edificio con volumetria superiore a 150 mc, dovrà essere corredato da relazione geologico-geotecnica
5. La verifica geostatica, in situazioni di versante o di modifica delle geometrie dei profili naturali, va sempre eseguita tenendo conto della situazione geoidrologica e di eventuali sollecitazioni ed amplificazioni sismiche.

ART. 60 - ZONA E2 EDIFICABILE SU ROCCE CARBONATICHE

(Associazione rocciosa delle dolomie e calcari dolomitici)

1. Questa facies rocciosa può dare grande affidabilità nelle applicazioni tecniche.
2. Per quanto riguarda l'utilizzo geomeccanico dei terreni non si pongono limitazioni di fattibilità per soluzioni di fondazione, mentre si rendono necessari il controllo e la verifica delle condizioni di stabilità globale dell'appoggio, in rapporto alle condizioni strutturali e geomeccaniche della massa rocciosa (stratificazione, fratturazione, anomalie locali (carsismo), ecc.)
3. L'edificabilità è sempre possibile e deve avvenire comunque nel rispetto delle norme tecniche usuali e conformemente alle norme e disposizioni antisismiche.
4. Ogni progetto di nuovo edificio con volumetria superiore a 150 mc, dovrà essere corredato da relazione geologico-geotecnica

ART. 61 - ZONA E3 - EDIFICABILE SU ROCCE ARENACEE E BRECCIE

(Associazione rocciosa delle arenarie e delle breccie marnose dolomitiche)

1. Questa facies rocciosa può dare buone garanzie di resistenza nelle applicazioni tecniche. Con l'aumentare del grado di separazione e di resistenza meccanica delle matrici, vanno considerate soprattutto le condizioni di stabilità locale o globali di fondazioni, scavi, scarpate nei confronti di ogni possibile grado di libertà di scivolamento o di rottura.
2. L'edificabilità è sempre possibile e deve avvenire comunque nel rispetto delle norme tecniche usuali e conformemente alle norme e disposizioni antisismiche.
3. Ogni progetto di nuovo edificio con volumetria superiore a 150 mc, dovrà essere corredato da relazione geologico-geotecnica

ART. 62 - ZONA E4 - EDIFICABILE SULLA FORMAZIONE GESSOSA

1. In questa zona si rinvengono terreni di masse rocciose dotate di bassa o bassissima resistenza meccanica e si pongono al limite delle masse rocciose lapidee - suoli semicoerenti o incoerenti (gessi).
2. Il comportamento meccanico di queste masse rocciose si avvicina talora a quello di un "suolo".
3. Nelle applicazioni tecniche questo tipo di terreno richiede un'accurata analisi dei parametri strutturali e meccanici nonché una particolare scelta dei materiali da costruzione per la presenza di solfati.
4. La degradabilità è rapidissima negli scavi aperti e la stabilità di questi è altamente precaria specialmente in presenza d'acqua.
5. Pertanto l'edificabilità richiede un'attenta valutazione per quanto riguarda l'utilizzo geomeccanico di questi terreni.
6. Dovrà essere verificata in qualsiasi situazione la stabilità d'insieme delle fondazioni nei confronti di ogni possibile grado di libertà di movimento, tenendo conto delle condizioni idrologiche locali, per le quali si dovranno prevedere la raccolta di tutte le acque di qualsiasi natura (meteorica e falda), di percolazione sia superficiale che sotterranea e accuratamente regimate ed allontanate in canalizzazioni lungo le principali linee d'impluvio senza per questo creare danno e/o dissesto nelle aree adiacenti.
7. Ogni progetto di nuovo edificio o ristrutturazione dovrà essere corredato da:
 - relazione geologica - geotecnica
 - indagine geognostica adeguata ad individuare la reale natura e caratteristiche geomeccaniche del piano di fondazione nonché eventuali percolazioni idriche sotterranee.

ART. 63 - ZONA E5 -EDIFICABILE SU ALLUVIONI TERRAZZATE (MSG)

(Associazioni di argille, limi con sabbie e rara ghiaia.)

1. Questi terreni sono da considerarsi mediocri per la maggior parte delle utilizzazioni tecniche per eventuali amplificazioni degli effetti sismici.
2. Ogni progetto di nuovo edificio con volumetria superiore a 150 mc, dovrà essere corredato da relazione geologico-geotecnica
3. L'utilizzo tecnico sia nella fase di fattibilità che nella fase esecutiva, qualora serva verificare la stabilità dell'opera, richiede l'indagine geologica-geognostica approfondita in misura adeguata alle caratteristiche dimensionali, all'importanza del progetto e delle sollecitazioni indotte, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente.

ART. 64 - ZONA E6 - EDIFICABILE SULLE AREE IDENTIFICATE NELLA CARTA A SCALA 1:10000 (Tav. 6.1 - 6.2)

1. Le facies in queste aree sono molteplici dai materiali incoerenti (ghiaie e sabbie) ai materiali lapidei (calcari, arenarie, breccie, ecc)
2. Questi terreni sono da considerarsi buoni per la maggior parte delle utilizzazioni tecniche e valgono i criteri espressi per le categorie precedenti.
3. Ogni progetto di nuovo edificio o ricostruzione dovrà essere corredato da:

- relazione geologica - geotecnica
- indagine geognostica adeguata ad individuare la reale natura e caratteristiche geomeccaniche del piano di fondazione nonché eventuali percolazioni idriche sotterranee.

ART. 65 - AREE VALANGHIVE

1. Come già espresso in precedenza, nelle aree soggette a caduta valanghe l'edificazione è esclusa.
2. In alcuni casi particolari, pur riscontrando cartograficamente che alcune "stalle" di casere (Malga Tartoi, Casera Tragonia - Tav.6.1) possono essere coinvolte nel fenomeno valanghivo, si deve precisare che detti locali non sono abitativi, tanto meno in inverno.
3. Inoltre, vista la loro collocazione costruttiva che fa apparire il muro a monte incassato contro il pendio, durante l'inverno vengono senz'altro coperte e sommerse dal manto nevoso, pertanto una probabile valanga passerebbe sopra la stalla senza recare danno e pericolo.
4. Tale situazione è già stata considerata in questi termini nel Piano particolareggiato dell'Ambito di tutela del M. Bivera.
5. Per quanto concerne la valanga n.1105, che può coinvolgere la stazione di partenza del 3° tronco della seggiovia nella zona del Varmost (TAV. 4), si dovrà prevedere un'adeguata difesa per porla in sicurezza .

ART. 66 - AREE CARATTERIZZATE DA AMPLIFICAZIONE SISMICA

1. Particolare attenzione deve esser posta soprattutto:
 - a) alle aree nelle quali i terreni sono caratterizzati da litotipi con caratteristiche geomeccaniche scadenti (aree E5 - MSG).
 - b) alle zone contraddistinte da particolari strutture quali i bordi dei terrazzi, per una fascia pari a 3 (tre) volte l'altezza del terrazzo/scarpa, a partire dal coronamento dello stesso
 - c) alle zone di faglia dove è prevedibile amplificazione degli effetti sismici.

ART. 67 - FASCE DI RISPETTO GEOLOGICO E GEOSTATICO

Sono definite le seguenti fasce di rispetto nei confronti di:

- a) *bordi di terrazzi e scarpate:* come in precedenza detto, queste particolari strutture dal punto di vista sismico sono da considerarsi aree potenzialmente soggette a fenomeni di amplificazione che possono comportare problemi di natura geostatica. Pertanto si deve definire una fascia di terreno, a partire dal coronamento del terrazzo/scarpa fino ad una distanza pari all'altezza dello stesso, con un massimo di 10 m., in cui l'edificabilità è esclusa.

Per gli edifici esistenti in dette fasce si potranno prevedere modesti ampliamenti tecnico-funzionali che però non dovranno diminuire la distanza fra l'edificio ed il bordo del terrazzo/scarpa.

- b) *alvei e sponde di rii e torrenti e fiumi* sono aree ritenute non edificabili con una fascia di rispetto di almeno 10 metri dalla sponda dello stesso corso d'acqua. In queste aree dovranno venir garantite le opere di salvaguardia ambientale, in particolare la manutenzione delle opere di regimentazione idraulico forestale e di difesa spondale, nonché le bonifiche dei versanti a salvaguardia della rete viaria esistente e delle infrastrutture in genere.
- Per gli edifici esistenti in dette fasce si potranno prevedere modesti ampliamenti tecnico-funzionali che però non dovranno diminuire la distanza fra l'edificio ed il corso d'acqua.

CAPO VII - NORME VARIE

ART. 68 - AREE SOGGETTE A SERVITU' MILITARI

1. Nelle zone del territorio comunale interessate da postazioni militari (Parulana) devono essere rispettate le limitazioni imposte per necessità connesse alla difesa del territorio nazionale come stabilito dai relativi Decreti Territoriali emanati dalla Direzione del Genio Militare.

ART. 69 - AREE SOGGETTE A VINCOLO DI RISPETTO DEL CIMITERO

1. In tali aree non sono ammesse nuove edificazioni.
2. Si tratta comunque di aree computabili ai fini del calcolo delle volumetrie da realizzarsi nelle zone non residenziali rispetto alle quali risultino contigue.
3. Entro tali aree è ammessa l'individuazione di zone destinate al verde e ad attrezzature ricreative e sportive e la realizzazione di piccoli interventi infrastrutturali finalizzati alla accessibilità o fruibilità collettiva delle stesse zone.
4. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e l'ampliamento "una tantum" della volumetria esistente alla data del 17 luglio 1996, fino a 100 mc, comunque finalizzato all'inserimento di vani tecnici ed accessori ed al miglioramento igienico-funzionale.
5. L'ampliamento, quando ricade nelle aree di rispetto cimiteriale, è soggetto all'assenso delle autorità sanitarie competenti.
6. Le fasce di rispetto dei cimiteri sono quelle indicate in cartografia.

ART. 70 - FASCE DI RISPETTO RELATIVE ALLA VIABILITA'

1. Il PRGC indica nelle tavole di zonizzazione le fasce di rispetto a protezione del nastro stradale della viabilità di interesse regionale e comunale. Per la viabilità di progetto, come previsto dalle norme regionali per i territori ricadenti nell'ambito delle Comunità montane, le distanze sono state ridotte a metà.
 - a) ²⁰⁰Viabilità di grande comunicazione ~~interesse regionale~~ esistente (S.S. 52 Carnica): 20,00 ~~30,00~~ m. Dal ciglio stradale o dalla banchina.
 - b) ²⁰¹Viabilità di grande comunicazione ~~interesse regionale~~ di progetto (S.S. 52 Carnica): larghezza stradale 10,50 m.. fascia di rispetto 20,00 m. da ciascun lato.
 - c) ²⁰²Viabilità urbana di collegamento comunale: quando indicato in cartografia 10,00 m. dal ciglio o dalla banchina.
2. Le fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finite secondo i parametri

della zona omogenea in cui sono comprese.

3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica della destinazione d'uso ²⁰³e di ristrutturazione edilizia; gli interventi di ampliamento - qualora ammessi dalle singole norme di zona - potranno interessare il fronte prospiciente la strada solo per sopraelevazione.
4. Nelle fasce di rispetto, con l'eccezione di quanto previsto al punto successivo, non sono consentite costruzioni sopra e sotto il suolo se non a titolo precario, ²⁰⁴ ²⁰⁵~~ad eccezione di quelle legate alla mobilità quali pensiline di attesa autobus~~
5. Nelle fasce di rispetto sono ammesse le costruzioni di servizio ²⁰⁶legate alla mobilità quali ²⁰⁷pensiline, impianti di distribuzione carburante, impianti di lavaggio, parcheggi con attrezzature di supporto (chioschi e simili), ²⁰⁸manufatti per reti tecnologiche (condotte, pozzetti, serbatoi e simili); opere connesse al miglioramento della viabilità (rettifiche di tracciato, marciapiedi, opere di sostegno e protezione, piste pedonali e ciclabili), opere di arredo e manufatti di servizio quali piazzole ecologiche e simili. ²⁰⁹La realizzazione delle piazzole ecologiche in località Andrazza e Cella, comprese entro aree tutelate, deve essere conforme al progetto preliminare approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 28.12.2006 (Variante n. 33 al PRGC) ²¹⁰E' consentita inoltre la realizzazione di recinzioni, serre, manufatti ad uso deposito attrezzi o a servizio dell'attività agricola non professionale - qualora ammessi dalle norme delle zone omogenee interessate dalla fascia di rispetto - purché realizzati con materiali leggeri (legno, vetro, ecc) e subordinatamente alla stipula di un atto di impegno unilaterale con il quale il richiedente si impegna a rimuovere la costruzione a semplice richiesta del Comune per esigenze connesse alla sistemazione e realizzazione della viabilità prevista dal Piano

²¹¹ART. 71 - FASCIA DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

1. Per gli impianti di depurazione diversi da quelli chiusi ed interrati a servizio di insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani è fissata una fascia di rispetto di 100 m. All'interno di tale fascia sono consentiti soltanto interventi per impianti e servizi di interesse collettivo che non presumono la permanenza di persone.

ART. 72 - ELETTRODOTTI

1. Tutte le costruzioni localizzate in aree prossime a linee elettriche a media o alta tensione attraversanti il territorio comunale dovranno rispettare le prescrizioni del DPCM 23/4/92 (G.U. n. 104 del 6/5/92).
2. Nelle tavole di piano in scala 1:2000 sono indicate le principali linee di elettrodotto.

ART. 73 - DIPOSIZIONI PER LA VIABILITA' :

1. Al fine di migliorare la viabilità pubblica e la fruibilità degli spazi pubblici in genere, è data facoltà al sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di far arretrare costruzioni, allineamenti, muretti di cinta e cordone fino a un massimo di 2 m.
2. Con le stesse modalità e nei casi in cui ricorre la necessità di evitare interferenze con il flusso di traffico può essere richiesto l'arretramento del cancello carrabile in modo da permettere la sosta del veicolo senza ingombro della sede stradale.
3. ²¹²Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà privata avvenga direttamente dalla strada il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo di sistemi alternativi nel caso in cui le

immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o con traffico estremamente limitato per cui le immissioni non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

4. ²¹³Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti è sempre consentita la realizzazione di posti macchina scoperti con pavimentazione permeabile (acciottolato su sabbia nei centri storici, piastre in cls forate su sabbia nelle altre zone)

5. ²¹⁴Le opere di miglioramento della viabilità quali allargamento della sede stradale e realizzazione di marciapiedi fino ad una larghezza di mt. 2,50 ovvero modeste rettifiche di tracciato dipendenti dall'approfondimento progettuale delle opere sono sempre ammesse ancorché non indicate nelle tavole della zonizzazione

6. ²¹⁵La realizzazione del marciapiede tra le frazioni di Cella e Andrazza a valle della S.S. n. 52 "Carnica" e della via Venezia dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:
"soluzione progettuale 1"

- Struttura in c.a. a sbalzo su adeguata fondazione con larghezza utile - da palo illuminazione pubblica a staccionata - non inferiore a ml. 1,60;

- quota piano di calpestio non inferiore a + 20 cm. rispetto al piano stradale della S.S. n. 52 Carnica, da ridurre a + 3 cm. in corrispondenza di accessi carrai e/o pedonali o di piazzole per cassonetti per rifiuti solidi urbani;

- guard-rail metallico di tipo omologato; potrà essere utilizzato anche quello rivestito in legno;

- pavimentazione in cubetti di porfido sigillati con malta cementizia;

- staccionata esterna in legno fissata al cordolo in c.a. a mezzo di staffe metalliche zincate; montanti verticali in legno di sezione rettangolare o circolare e traversi orizzontali in legno a sezione circolare (dimensioni e posizionamento a norma di legge e secondo i calcoli strutturali);

- terrapieno stradale fino a ridossare completamente la soletta del marciapiede; il materiale di riporto dovrà essere opportunamente conguagliato con le superfici limitrofe non oggetto di intervento e immediatamente rinsaldato con idoneo intervento di inerbimento, anche di tipo potenziato.

- adottando tutte le soluzioni sopra descritte, oltre alla larghezza del marciapiede, potranno essere realizzate, dove necessarie, le piazzole per i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

"soluzione progettuale 2"

- Struttura in c.a. su adeguata fondazione verso strada e sostenuta da muro in pietra a vista verso valle, con larghezza utile - da palo illuminazione pubblica a staccionata - non inferiore a ml. 1,60;

per la muratura in pietra, in luogo dei pannelli prefabbricati è da preferire la realizzazione in loco, con pietra grigia locale;

- quota piano di calpestio non inferiore a + 20 cm. rispetto al piano stradale della S.S. n. 52 Carnica, da ridurre a + 3 cm. in corrispondenza di accessi carrai e/o pedonali o di piazzole per cassonetti per rifiuti solidi urbani;

- guard-rail metallico di tipo omologato; potrà essere utilizzato anche quello rivestito in legno;

- pavimentazione in cubetti di porfido sigillati con malta cementizia;

- staccionata esterna in legno fissata al cordolo in c.a. a mezzo di staffe metalliche zincate; montanti verticali in legno di sezione rettangolare o circolare e traversi orizzontali in legno a sezione circolare (dimensioni e posizionamento a norma di legge e secondo i calcoli strutturali);

- terrapieno stradale dove necessario; il materiale di riporto dovrà essere opportunamente conguagliato con le superfici limitrofe non oggetto di intervento e immediatamente rinsaldato con idoneo intervento di inerbimento, anche di tipo potenziato.

- adottando tutte le soluzioni sopra descritte, oltre alla larghezza del marciapiede, potranno essere realizzate, dove necessarie, le piazzole per i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

7. ²¹⁶Viabilità di interesse agricolo-forestale denominata "Poas-Somaplana"

E' individuata sulla tavola 4 della zonizzazione - cartografia in scala 1:5000, la nuova viabilità interesse agricolo-forestale denominata "Poas-Somaplana".

L'individuazione cartografica deve intendersi indicativa in considerazione della scala sulla quale si va ad operare. Il progetto esecutivo e l'allegata relazione geologica dovranno attestare in maniera esplicita che la previsione progettuale rispecchia le indicazioni del PRGC vigente ovvero che l'eventuale non coincidenza dei due tracciati rientra nei limiti di tolleranza e non è in contrasto con gli atti posti alla base del rilascio del parere geologico favorevole emesso in data 07 settembre 2006 al n.

ALP6/28063/UD/PG/V dal servizio Geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici di Trieste.

In sede di progettazione saranno rispettate:

- a. le indicazioni dettate dell'art. 26 lett. 1) delle presenti Norme di Attuazione, come integrata/modificata dalla variante n. 20 nonché, qualora più restrittive, da norme superiori in materia vigenti al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia;
- b. le prescrizioni dettate dal parere geologico espresso in data 07 settembre 2006 con provvedimento n. ALP6/28063/UD/PG/V dal servizio Geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici di Trieste.

8. ²⁵³Viabilità di interesse agricolo-forestale denominata Chianeit – Som Picol – Varmost

E' individuata sulle tavole 4 e 5 della zonizzazione – cartografia in scala 1 : 5000, la nuova viabilità di interesse agricolo-forestale denominata “Chianeit – Som Picol – Varmost”.

L'individuazione cartografica deve intendersi indicativa in considerazione della scala sulla quale si va ad operare. Il progetto esecutivo e l'allegata relazione geologica dovranno attestare in maniera esplicita che la previsione progettuale rispecchia le indicazioni del P.R.G.C. vigente ovvero che l'eventuale non coincidenza dei due tracciati rientra nei limiti di tolleranza e non è in contrasto con gli atti posti alla base del rilascio del parere geologico favorevole emesso al Prot. n. 18304/UDPG/V – Parere n. 44/07 senza data dal Servizio Geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici di Trieste.

In sede di progettazione saranno rispettate:

- a. le indicazioni dettate dell'art. 26 – lett. 1) delle presenti Norme di Attuazione, come integrata/modificata dalla variante n. 20 nonché, qualora più restrittive, da norme superiori in materia vigenti al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia;
- b. le prescrizioni dettate dal parere geologico favorevole emesso al Prot. n. 18304/UDPG/V – Parere n. 44/07 senza data dal Servizio Geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici di Trieste.-

I tratti di viabilità esistente che saranno dismessi dovranno essere oggetto di recupero ambientale con la stesura di materiale vegetale e successivo inerbimento.

9. ²⁵⁴Viabilità di accesso al complesso ricettivo ex Colonia ODA

Il PRGC individua nelle tavole della zonizzazione la strada di accesso al complesso ricettivo ex colonia ODA.

~~Le caratteristiche geometriche della strada saranno le seguenti-~~ La strada potrà avere le dimensioni massime dettate dalle caratteristiche geometriche seguenti:

- 2 corsie della larghezza di mt. 2,75 affiancate da due banchine della larghezza di mt. 0,50 ovvero:
- 2 corsie della larghezza di mt. 2,75 affiancate da una banchina della larghezza di mt. 0,50 e su l lato sinistro – salendo – da un marciapiede della larghezza di mt. 1,50.

La pavimentazione della strada sarà costituita da manto in asfalto.

Eventuali muri di sostegno saranno rivestiti in pietrame a vista.

Nel caso di realizzazione del marciapiede sarà delimitato da una cordonata in porfido dell'altezza di circa 15 cm. con pavimentazione in cubetti o lastre di porfido.

Eventuali barriere di protezione stradale (guard-rails) saranno in legno con struttura in acciaio del tipo omologato.

Eventuali barriere di protezione del marciapiede (parapetti) saranno in legno.

10. ²⁷²Viabilità privata di accesso agli edifici esistenti classificati dallo strumento urbanistico come “Edifici esistenti nel territorio non urbano del fondovalle “ o “Rustici”.

Per viabilità privata di accesso ad un fabbricato si intende il tracciato necessario a permettere il raggiungimento di edifici esistenti nella zona non urbana del territorio comunale e classificati dallo strumento urbanistico come “Edifici esistenti nel territorio non urbano del fondovalle “ e “Rustici”.

Per viabilità privata si intende anche la viabilità al servizio di più fabbricati limitrofi sempre che non si configuri come infrastruttura (uso pubblico).

Restano esclusi gli interventi che interessano in toto, o in parte, le seguenti zone:

- El agricola forestale in ambiti di alta montagna;
- Parco Naturale delle Dolomiti Friulane;
- F1a Tiarfin – Forada – Lagna – Clap Savon – Bivera;

- S.I.C. IT 3320007 “Monti Bivera e Clapsavon”;
- S.I.C./ZPS IT 3310001 “Dolomiti Friulane”;

La viabilità di cui al presente punto dovrà essere progettata e realizzata nel rispetto delle norme dettate dal precedente art. 26, lettera l) nonché delle norme specifiche di ordine superiore.

11. ²⁷³Viabilità Viabilità forestale denominata Pantarona - Duns

E' individuata sulla tavola 7 della zonizzazione – cartografia in scala 1 : 5000, la nuova viabilità forestale denominata “Pantarona – Duns” sostitutiva della previsione vigente.

L'individuazione cartografica deve intendersi indicativa in considerazione della scala sulla quale si va ad operare. Il progetto esecutivo e l'allegata relazione geologica dovranno attestare in maniera esplicita che la previsione progettuale rispecchia le indicazioni del P.R.G.C. vigente ovvero che l'eventuale non coincidenza dei due tracciati rientra nei limiti di tolleranza e non è in contrasto con gli atti posti alla base del rilascio del parere geologico favorevole emesso al Prot. n. ALP.6/51885/UD/PG/V – Parere n. 48/10 dd. 26 agosto 2010 dal Servizio Geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici di Trieste.

In sede di progettazione saranno rispettate:

- le indicazioni dettate dell'art. 26 – lett. l) delle presenti Norme di Attuazione nonché, qualora più restrittive, le indicazioni dettate da norme superiori in materia, vigenti al momento della richiesta del titolo abilitativo edilizio;
- le prescrizioni dettate dal parere geologico sopra richiamato, che di seguito si riportano:
 - la realizzazione della strada in progetto non deve in alcun modo alterare l'equilibrio geostatico dei versanti;
 - deve essere rispettato quanto riportato a pagina 11 (prescrizioni cantieristiche) e nel quinto capoverso delle “Conclusioni” (pagine 12 e 13) della “Relazione Geologica” allegata;
 - l'apertura al transito della strada di cui trattasi potrà avvenire solo a seguito della realizzazione e collaudo di tutte le opere eventualmente necessarie alla messa in sicurezza del tracciato, con particolare riguardo al rischio geostatico ed idraulico.

12. ²⁷⁵Viabilità forestale denominata Duns - Montemaggiore

E' individuata sulla tavola Z7 della zonizzazione – cartografia in scala 1 : 5000, la nuova viabilità forestale denominata “Duns - Montemaggiore” sostitutiva della previsione vigente.

L'individuazione cartografica deve intendersi indicativa in considerazione della scala sulla quale si va ad operare. Il progetto esecutivo e la relazione geologica allo stesso allegata dovranno attestare in maniera esplicita che la previsione progettuale rispecchia le indicazioni del P.R.G.C. vigente ovvero che l'eventuale non coincidenza dei due tracciati rientra nei limiti di tolleranza e non è in contrasto con gli atti posti alla base del rilascio del parere geologico favorevole emesso al Prot. n. SGE0 6591 UD/PG/V – Parere n. 13/2012 dd. 16 febbraio 2012 dal Servizio Geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici di Trieste.

In sede di progettazione saranno rispettate, tra le altre :

- le indicazioni dettate dell'art. 26 – lett. l) delle presenti Norme di Attuazione nonché, qualora più restrittive, le indicazioni dettate da norme superiori in materia, vigenti al momento della richiesta del titolo abilitativo edilizio.
- la seguente prescrizione dettata dal parere geologico sopra richiamato : devono essere rispettate le prescrizioni tecniche riportate nella relazione geologica, che qui si intendono integralmente riportate.

13. ²⁸³Viabilità forestale denominata “malga Tragonia – malga dal Aip”

E' individuata sulle tavole della zonizzazione – cartografia in scala 1 : 5000, la nuova viabilità forestale denominata “malga Tragonia – malga dal Aip” sostitutiva della previsione vigente.

L'individuazione cartografica deve intendersi indicativa in considerazione della scala sulla quale si va ad operare. Il progetto esecutivo e l'allegata relazione geologica dovranno attestare in maniera esplicita che la previsione progettuale rispecchia le indicazioni del P.R.G.C. vigente ovvero che l'eventuale non coincidenza dei due tracciati rientra nei limiti di tolleranza e non è in contrasto con gli atti posti alla base del rilascio del parere geologico favorevole n. 20/2015 emesso al Prot. n. 18789 dd. 10 luglio 2015 dal Servizio Geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici di Trieste. In sede di

progettazione saranno rispettate :

- a. le indicazioni dettate dell'art. 26 – lett. l) delle presenti Norme di Attuazione nonché, qualora più restrittive, le indicazioni dettate da norme superiori in materia, vigenti al momento della richiesta del titolo abilitativo edilizio.
- b. Le prescrizioni dettate dal sopra richiamato parere n. 20/2015 del Servizio Geologico.

⁸ART. 73 bis – PISTA CICLABILE

1. Nella realizzazione della pista ciclabile si osserveranno le disposizioni contenute nel regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili approvato con D.M. 30.11.1999 n. 557.
2. Nelle parti in cui il percorso non interessi la viabilità esistente il fondo della pista ciclabile dovrà essere in terra battuta o ghiaino.

ART. 74 - IMPIANTI A RETE PER PUBBLICI SERVIZI

1. Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona e dalla normativa prevista dallo strumento urbanistico vigente, sono consentiti manufatti ed impianti oltre alla posa di cavi, condutture interrato od aree, necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognatura, acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.
2. La concessione edilizia o l'autorizzazione rilasciata dagli organi competenti riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità con le caratteristiche dell'ambiente e del paesaggio o la salvaguardia di scorci visuali potendo indicare anche percorsi o modalità costruttive diverse da quelle proposte.

ART. 75 - SORGENTI

1. ²¹⁷Attorno alle sorgenti per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, è fissata una zona di tutela assoluta con un'estensione di raggio non inferiore a 10.00 mt., recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e una zona di rispetto con un'estensione di raggio non inferiore a 200 m. rispetto al punto di captazione ~~.area di rispetto pari a 25 m lateralmente e a valle, lungo la linea di massima pendenza, e pari a 50 m a monte.~~
2. Entro l'area di rispetto, ad eccezione delle opere funzionali alla captazione, sono vietate tutte le operazioni che possano inquinare la sorgente, alterarne la portata o deviarne il corso previste dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. 24.5.1988 n. 236.
3. ~~In particolare sono rigorosamente vietati:~~
 - ogni tipo di scavo;
 - l'aratura e la concimazione del terreno;
 - l'accumulo di deiezioni e di rifiuti;
 - la presenza di allevamenti animali;
 - la costruzione di qualsiasi tipo di manufatto anche se precario.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 76 - VARIANTI AL PRGC - FLESSIBILITA'

1. ²¹⁸La flessibilità del piano è definita nella relazione sulla flessibilità del P.R.G.C.
2. ~~Per campo di flessibilità del piano si intende l'intervallo di variazione qualitativa e quantitativa delle scelte di piano, è collegato al mantenimento degli obiettivi e delle strategie e si pone quindi nel campo del soddisfacimento delle nuove esigenze eventualmente poste dalla accelerazione o riduzione delle dinamiche considerate dal piano. Sono quindi escluse dal campo di flessibilità quelle variazioni che~~

trovano la ragione di essere in nuove esigenze funzionali, dimensionali e localizzative derivanti da aspetti non presenti o non considerati all'atto della formazione del presente piano.

3. In termini quantitativi viene così definito:
 - a) per le Zone A da una variazione del perimetro di zona comportante una variazione della superficie territoriale del 10%
 - b) per le Zone B da una variazione del perimetro di zona comportante una variazione della superficie territoriale del 10% calcolata sul complesso delle zone B con l'individuazione di lotti contigui accessibili da assi di viabilità secondaria
 - c) per le Zone C da una variazione del perimetro di zona comportante un aumento della superficie territoriale del 10% calcolata sul complesso delle zone C
 - d) per le Zone D da una variazione del perimetro di zona comportante una variazione della superficie territoriale del 15% calcolata sul complesso delle zone D con l'individuazione di lotti contigui accessibili da assi di viabilità secondaria
 - e) per le Zone G esistenti variazione del perimetro di zona comportante una variazione della superficie territoriale del 10% calcolata sul complesso delle zone D con l'individuazione di lotti contigui accessibili da assi di viabilità secondaria
 - f) per le Zone G di progetto alberghiere variazioni del perimetro di zona comportante una variazione della superficie territoriale del 10% calcolata sul complesso delle zone D con l'individuazione di lotti contigui accessibili da assi di viabilità secondaria
 - g) per le Zone O variazioni del perimetro di zona comportante una variazione della superficie territoriale del 15% calcolata sul complesso delle zone D con l'individuazione di lotti contigui accessibili da assi di viabilità secondaria
4. complessivamente le suddette variazioni non dovranno comportare una variazione della superficie delle aree edificabili (con esclusione quindi delle zone E, F, Q) superiore al 3%.
5. Sono inoltre da considerarsi non incidenti sugli obiettivi e le strategie del piano le variazioni normative volte all'esclusivo fine di specificare il contenuto o le procedure di applicazione della norma stessa.

ART. 77 - DECADENZA NORME IN CONTRASTO

1. Tutte le previsioni urbanistiche e di assetto del territorio in contrasto con le norme e gli elaborati della presente Variante Generale presente PRGC sono sostituite da quest'ultimo all'atto della sua ²¹⁹adozione approvazione
2. ²²⁰Sono fatti salvi i progetti già esaminati favorevolmente dalla Commissione Edilizia Comunale per i quali all'atto dell'adozione della presente Variante Generale al PRGC non sia stata ancora rilasciata la concessione edilizia per la necessità di completare formalmente la documentazione necessaria. Sono fatte salve le concessioni rilasciate anteriormente, le quali peraltro non potranno essere più rinnovate alla scadenza salvo particolari casi su autorizzazione del Sindaco sentita la Commissione Edilizia Comunale

ART. 78 - NORME DI SALVAGUARDIA

1. Si rimanda alle misure di salvaguardia di cui all'art.34 della L.r.52 del 19/11/1991.